

An aerial grayscale photograph of a mountainous region. The terrain is rugged with numerous ridges and valleys. A prominent river valley runs through the center, with a river winding through it. To the right, a large lake is visible, surrounded by a forested area. The overall scene depicts a complex hydrographic network in a mountainous landscape.

Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Dichiarazione di sintesi

*Piano di gestione dei bacini idrografici
delle Alpi Orientali*

**Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della Direttiva 42/2001/CE**

DICHIARAZIONE DI SINTESI
(art. 17 comma b del D.Lgs 152/06)

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. INQUADRAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS E DI ELABORAZIONE/ADOZIONE DEL PDG.....	3
3. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL PDG	5
4. IL RAPPORTO AMBIENTALE.....	6
5. REPERTORIO DEI CONTRIBUTI RACCOLTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE.....	7
5.1. CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE CIRCA I CONTRIBUTI AI DOCUMENTI PRELIMINARI AL PROGETTO DI PIANO PUBBLICATI IL 29 APRILE 2009	9
5.1.1. <i>Contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici del 28 aprile 2009</i>	9
5.1.2. <i>Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 6 maggio 2009.....</i>	10
5.1.3. <i>Contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave del 11 giugno 2009.....</i>	10
5.1.4. <i>Contributo del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta del 25 agosto 2009 e del 15 ottobre 2009.....</i>	12
5.2. CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE CIRCA I CONTRIBUTI AL PROGETTO DI PIANO PUBBLICATO IL 1° LUGLIO 2009.....	13
5.2.1. <i>Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 15 luglio 2009.....</i>	13
5.2.2. <i>Contributo del Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta del 21 luglio 2009.....</i>	13
5.2.3. <i>Contributo del Consorzio di bonifica Delta Po Adige del 21 luglio 2009.....</i>	14
5.2.4. <i>Contributo del Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco del 22 luglio 2009.....</i>	15
5.2.5. <i>Contributo dell'Autorità Portuale di Venezia del 29 luglio 2009.....</i>	15
5.2.6. <i>Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del 5 agosto 2009.....</i>	15
5.2.7. <i>Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 10 settembre 2009.....</i>	16
5.2.8. <i>Contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave del 7 ottobre 2009.....</i>	16
5.2.9. <i>Contributo del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta del 15 ottobre 2009.....</i>	17
5.2.10. <i>Contributo della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l. del 29 ottobre 2009</i>	19
5.2.11. <i>Contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura del 30 ottobre 2009.....</i>	20
5.2.12. <i>Contributo dell'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia del 12 novembre 2009 ..</i>	22
5.2.13. <i>Contributo di Legambiente del Friuli Venezia Giulia del 16 novembre 2009</i>	25
5.2.14. <i>Contributo del Comune di Susegana del 18 novembre 2009</i>	29
5.2.15. <i>Contributo del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento del 18 novembre 2009.....</i>	30
5.2.16. <i>Contributo dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Brenta" del 18 novembre 2009</i>	30
5.2.17. <i>Contributo della Coldiretti Veneto del 24 novembre 2009</i>	30
5.2.18. <i>Contributo del Comune di Caerano San Marco del 24 novembre 2009</i>	32
5.2.19. <i>Contributo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi del 27 novembre 2009.....</i>	32
5.2.20. <i>Contributo del Consorzio di bonifica "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento" del 27 novembre 2009</i>	32
5.2.21. <i>Contributo del Comitato "Peraltrestrade Dolomiti" del 29 novembre 2009.....</i>	33
5.2.22. <i>Contributo del Comitato bellunese "Acqua Bene Comune" del 30 novembre 2009</i>	36
5.2.23. <i>Contributo della Provincia Autonoma di Trento del 30 novembre 2009</i>	36
5.2.24. <i>Contributo della Provincia di Belluno – Settore Tutela e Gestione della Fauna e delle Risorse Idriche del 30 novembre 2009.....</i>	36
5.2.25. <i>Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano del 30 novembre.....</i>	38
5.2.26. <i>Contributo di Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità di Business Bergamo del 30 novembre 2009.....</i>	41

5.2.27.	Contributo del WWF Verona sud-ovest del 30 novembre 2009	41
5.2.28.	Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di Business Vittorio Veneto del 30 novembre 2009	41
5.2.29.	Contributo del CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale del 30 novembre 2009	42
5.2.30.	Contributo della Provincia di Rovigo del 30 novembre 2009	45
5.2.31.	Contributo di Hydro Dolomiti Enel del 30 novembre 2009	46
5.2.32.	Contributo del Comitato “Acqua Bene Comune” di Verona del 1° dicembre 2009	46
5.2.33.	Contributo dell’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari del 17 dicembre 2009	47
5.2.34.	Contributo del Comune di Montebelluna del 22 dicembre 2009	48
5.2.35.	Contributo di WWF Italia – Sede Nazionale del 27 dicembre 2009	48
5.2.36.	Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 29 dicembre 2009	49
5.2.37.	Contributo della Regione del Veneto (Deliberazione della Giunta n. 4074 del 29/12/2009)	50
5.2.38.	Contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale della Qualità della Vita del 22 gennaio 2010	52
5.2.39.	Contributo della dott.ssa Sollazzo, Dirigente Divisione I della Direzione Generale per la Qualità della Vita – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010	52
5.2.40.	Contributo di ENEL – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di business di Vittorio Veneto del 22 gennaio 2010	53
5.2.41.	Contributo di Ecoistituto Veneto Alex Langer del 29 gennaio 2010	54
5.2.42.	Contributo di IRSA – Istituto di ricerca della acque del 29 gennaio 2010	55
5.3.	CONSIDERAZIONI DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE CIRCA I CONTRIBUTI AL RAPPORTO AMBIENTALE PUBBLICATO IL 18 SETTEMBRE 2009	56
5.3.1.	Contributo del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta del 29 ottobre 2009	56
5.3.2.	Contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave del 9 novembre 2009	56
5.3.3.	Contributo di Legambiente del Friuli Venezia Giulia del 16 novembre 2009	58
5.3.4.	Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di Business Vittorio Veneto del 17 novembre 2009	58
5.3.5.	Contributo di Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità Business di Bergamo del 17 novembre 2009	58
5.3.6.	Contributo di Hydro Dolomiti Enel del 17 novembre 2009	59
5.3.7.	Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano del 17 novembre 2009	59
5.3.8.	Contributo della Provincia Autonoma di Trento del 19 novembre 2009	59
6.	CONSULTAZIONE TRANSFRONTALIERA	61
6.1.	PREMESSA	61
6.2.	SINTESI DELLE ED ESITI DELL’ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE TRANSFRONTALIERA	62
6.2.1.	Attività di consultazione transfrontaliera con la Confederazione Elvetica	62
6.2.2.	Attività di consultazione transfrontaliera con l’Austria	63
6.2.3.	Attività di consultazione transfrontaliera con la Slovenia	63
7.	IL PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITÀ STRATEGICA RILASCIATO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	65
8.	IL PIANO DI GESTIONE ADOTTATO E L’INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MISURE CONSEGUENTI AL RAPPORTO AMBIENTALE, ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA E AL PARERE MOTIVATO	79
8.1.	PREMESSA	79
8.2.	MISURE SUPPLEMENTARI INDIVIDUATE NEL RAPPORTO AMBIENTALE	80
8.2.1.	Istituzione di tavoli tecnici e di concertazione	80
8.2.2.	Misure di coordinamento interistituzionale	81
8.2.3.	Misure alternative/complementari nei bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco e dell’Adige	81
8.3.	MISURE SUPPLEMENTARI CONSEGUENTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA E AL PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITÀ STRATEGICA	85
8.3.1.	Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali	85

8.3.2.	<i>Criteria generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo</i>	86
8.3.3.	<i>Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio</i>	86
8.3.4.	<i>Misure finalizzate a salvaguardare l'infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate</i>	87
8.3.5.	<i>Integrazione delle "Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di regolamentazione dei prelievi"</i>	87
8.3.6.	<i>Integrazione delle misure riguardanti la "Revisione delle utilizzazioni in atto"</i>	87
8.3.7.	<i>Iniziative di monitoraggio transfrontaliero</i>	88
8.3.8.	<i>Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica</i>	88
8.3.9.	<i>Aggiornamento del piano</i>	88

ALLEGATO: Quadro sinottico dei contributi

1. Premessa

Il presente documento costituisce la Dichiarazione di sintesi (DS) del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali (di seguito anche PdG), elaborato dalle Autorità di bacino nazionali del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta - Bacchiglione (Autorità di Bacino Distrettuali delle Alpi Orientali, di seguito anche AdB), ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In riferimento alla Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, come recepita dal D.Lvo n. 152/06 e s.m.i., il processo di VAS prevede una fase di informazione circa la decisione sul piano o programma adottato. In tal senso viene prevista l'elaborazione e la messa a disposizione di tutti i soggetti competenti in materia ambientale, dei soggetti portatori di interesse (stakeholder) e del pubblico in genere, di una DS che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera b della Direttiva 2001/42/CE, come recepito dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (art. 17 comma 1 lettera b), dovrà contenere l'illustrazione delle modalità in cui *“le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto [...] del rapporto ambientale [...], dei pareri espressi [...] e dei risultati delle consultazioni [...], nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”*.

Inoltre, sempre in questa fase, dovrà essere elaborato e pubblicato un documento contenente, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c della Direttiva 2001/42/CE, come recepito dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (art. 17 comma 1 lettera c), *“le misure adottate in merito al monitoraggio [...]”*.

Sulla base delle suddette premesse il presente documento contiene:

- inquadramento delle procedure di elaborazione del PdG e di VAS che si sono svolte (Cap. 2);
- l'illustrazione delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali emerse durante la procedura di VAS e di consultazione pubblica (Cap. 3).
- l'illustrazione dettagliata delle modalità di accoglimento ed integrazione delle prescrizioni e dei contributi emersi rispettivamente nel Rapporto Ambientale, nella procedura di Partecipazione pubblica nelle attività di consultazione transfrontaliera e nel Parere motivato espresso dall'Autorità Competente (Cap. 4, 5, 6, 7).
- le ragioni per le quali è stato scelto il PdG adottato, alla luce delle alternative possibili nonché l'Integrazione del programma delle misure i conseguenti al Rapporto ambientale, alla consultazione pubblica e al Parere motivato. (Cap. 8).

Acronimi utilizzati nel testo:

PdG: Piano di Gestione

RA: Rapporto ambientale

VAS: Valutazione Ambientale Strategica

AC: Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

AP: Autorità Procedente (Autorità di Bacino del fiume Adige e Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione)

AdB: Autorità di Bacino del fiume Adige e Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

2. Inquadramento della procedura di VAS e di elaborazione/adozione del PdG

La VAS per il PdG è stata avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costituente il PdG, ed è estesa all'intero percorso decisionale secondo il calendario programmato, sino all'adozione e alla successiva approvazione dello stesso.

In tabella 1 si riporta il cronoprogramma della attività svolte e previste in merito.

Il processo seguito può essere quindi schematizzato come nella figura seguente.




Figura 1: Schema del processo di VAS del PdG.

Partecipazione pubblica e adozione del Piano	Procedura VAS	ATTIVITA'	2009									2010					
			APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	...		
			29	31		1 22		18			18		22	24			
		Accesso alle informazioni															
		Consultazione dei Documenti preliminari															
		Partecipazione attiva															
		Consultazione del documento "Progetto di Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali"															
		Consultazione preliminare (art. 13 comma 1 D.Lgs. 152/06)															
		Consultazione Rapporto Ambientale e Progetto PdG (art. 14 D.Lgs. 152/06)															
		Adozione del Piano di Gestione															
		Dichiarazione di sintesi (art 17 comma b D.Lgs. 152/06)															
		Monitoraggio del piano (art 18 D.Lgs. 152/06)															

Tabella 1: Cronoprogramma della attività relative alla partecipazione pubblica, alla procedura di VAS e all'adozione del PdG

3. Modalità di integrazione e modifica del PdG

Il Progetto di PdG è stato valutato ed analizzato tramite differenti procedure e strumenti:

- con il **Rapporto Ambientale** è stata descritta l'interazione tra il PdG, le componenti ambientali del distretto idrografico e le attività di pianificazione in atto;
- con le procedure di **Consultazione e partecipazione pubblica** è stata data la possibilità a chiunque di esprimersi in merito al PdG;
- con il **Parere Motivato** l'Autorità Competente si è espressa nel merito della compatibilità ambientale strategica del PdG.

Le considerazioni ambientali emerse in tale senso hanno evidenziato la necessità di integrare i documenti di piano in alcuni aspetti conoscitivi e programmatici.

Per dare compiuto accoglimento alle istanze emerse, si è scelto di inserire le integrazioni, secondo opportunità, direttamente nel documento di Piano ovvero con le attività di monitoraggio del piano previsto ai sensi dell'art 18 del D.Lgs152/2006.

I capitoli seguenti rendono conto e dettagliano nello specifico le modalità di integrazione delle citate considerazioni ambientali. Vengono altresì riportati gli utili approfondimenti e le integrazioni al PdG che si sono resi necessari per l'elaborazione dei documenti (Rapporto Ambientale) o per l'espletamento delle attività (incontri, forum, ecc) connesse al processo di VAS.

Per facilitare la comprensione delle modifiche ed integrazioni effettuate e a titolo puramente indicativo, queste saranno evidenziate, nel testo secondo le seguenti modalità grafiche:

- **modifiche ed integrazioni già inserite nei documenti preliminari e di piano approvato (evidenziato in grigio);**
- **modifiche ed integrazioni che saranno esplicitate nell'ambito delle attività di monitoraggio del PdG previste ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs 152/06 (carattere Times new roman).**

4. Il Rapporto Ambientale

La redazione del Rapporto Ambientale ha richiesto un'analisi della struttura del PdG durante la quale l'AP ha ritenuto di riorganizzare gli obiettivi di piano per rendere più evidente la loro rispondenza agli obiettivi indicati all'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE e alle indicazioni derivanti dal parere n. 338 della Commissione. Tale riorganizzazione ha permesso anche di evidenziare meglio le criticità ambientali del distretto. Ciò è stato reputato necessario anche ai fini di un miglioramento del PdG stesso e ad una maggiore rispondenza alle nuove indicazioni di sostenibilità dell'Unione Europea. Tale riorganizzazione ha portato a rimodulare gli obiettivi in modo organico per macro temi di intervento.

Le analisi effettuate nel Rapporto Ambientale hanno evidenziato criticità significative nell'ambito dell'applicazione di specifiche misure supplementari del PdG per potenziali conflitti con altri piani e programmi ma anche con le realtà economiche che operano sul territorio e per le quali la risorsa acqua risulta un fondamentale fattore di produzione. Sono pertanto state individuate nel paragrafo 5.3 del RA delle misure compensative che sono state inserite come nuove misure supplementari del PdG approvato.

A tale proposito si rimanda ai paragrafi 8.2.1 e 8.2.2 del presente documento.

Inoltre, sempre nell'ambito del Rapporto Ambientale, sono emerse anche delle possibili misure complementari del PdG, per il cui recepimento in nuove misure supplementari si fa riferimento al paragrafo 8.2.3 del presente documento.

5. Repertorio dei contributi raccolti nell'ambito della consultazione pubblica e valutazioni dell'autorità procedente

Nel presente capitolo sono richiamate le valutazioni dell'AP circa i contributi pervenuti nell'ambito della procedura di informazione e consultazione pubblica, attivata ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2009 (valutazione ambientale strategica).

I contributi sono stati raggruppati in tre distinti filoni:

- il primo filone riguarda i contributi relativi alla documentazione preliminare già pubblicata in data 29 aprile 2009 e precisamente:
 - il documento recante la "Valutazione globale e provvisoria dei problemi di gestione delle acque";
 - il documento preliminare all'avvio della valutazione ambientale strategica;
 - il documento riportante il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive;
 - il documento recante l'"Architettura del piano";
- il secondo filone di contributi riguarda invece il progetto di piano, pubblicato sul sito web dedicato www.alpiorientali.it in data 1° luglio 2009;
- il terzo filone di contributi riguarda più propriamente il rapporto ambientale, pubblicato in data 18 settembre 2009 e la relativa sintesi non tecnica, nell'ambito della specifica procedura di valutazione ambientale strategica disciplinata dalla Parte I – Titolo II, del D.Lgs. 152/2006.

La successiva Tabella riporta, sinteticamente, l'elenco di tutti i contributi pervenuti.

Data	Soggetto	Documenti preliminari	Progetto di piano	Rapporto ambientale	Ambito territoriale di interesse
28/04/2009	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici	x			Territorio distrettuale ricadente in ambito regionale
06/05/2009	Provincia Autonoma di Bolzano - Assessore all'urbanistica, ambiente ed energia	x			Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
11/06/2009	Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave	x			Piave
15/07/2009	Provincia Autonoma di Bolzano - Assessore all'urbanistica, ambiente ed energia		x		Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
21/07/2009	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta		x		Brenta-Bacchiglione, Laguna di Venezia e bacino scolante
21/07/2009	Consorzio di bonifica Delta Po Adige		x		Laguna di Venezia e bacino scolante
22/07/2009	Consorzio di bonifica Polesine Adige-Canalbianco		x		Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Data	Soggetto	Documenti preliminari	Progetto di piano	Rapporto ambientale	Ambito territoriale di interesse
29/07/2009	Autorità Portuale di Venezia		x		Laguna di Venezia e bacino scolante
05/08/2009	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea		x		Territorio distrettuale
10/09/2009	Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 29 - Agenzia provinciale per l'ambiente		x		Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
07/10/2009	Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave		x		Piave, Sile
15/10/2009	Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta	x	x		Brenta-Bacchiglione
29/10/2009	Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra		x		Tagliamento
29/10/2009	Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta			x	Brenta-Bacchiglione
30/10/2009	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la protezione della natura		x		Territorio distrettuale
09/11/2009	Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave			x	Piave, Sile
12/11/2009	Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia		x		Laguna di Marano-Grado e bacino scolante, Slizza, Levante
16/11/2009	Legambiente del Friuli Venezia Giulia		x	x	Territorio distrettuale ricadente in ambito regionale
17/11/2009	ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business Vittorio Veneto			x	Territorio distrettuale
17/11/2009	ENEL - Divisione Energie Rinnovabili - Italia Esercizio - Unità di Business Bergamo			x	Territorio distrettuale
17/11/2009	Hydro Dolomiti ENEL s.r.l.			x	Territorio distrettuale
17/11/2009	ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Area di Business Generazione - Unità di Business Bolzano			x	Adige
18/11/2009	Comune di Susegana		x		Piave, Sile
18/11/2009	Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento		x		Tagliamento, Laguna di Marano-Grado e bacino scolante
18/11/2009	Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta"		x		Brenta-Bacchiglione
19/11/2009	Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Urbanistica e ambiente			x	Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
24/11/2009	Coldiretti Veneto		x		Territorio distrettuale
24/11/2009	Comune di Caerano San Marco		x		Piave, Sile
27/11/2009	Ente Nazionale Parco Dolomiti Bellunesi		x		Piave
27/11/2009	Consorzio di bonifica "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento"		x		Pianura tra Livenza e Tagliamento
29/11/2009	Comitato Bellunese Acqua Bene Comune		x		Territorio distrettuale
30/11/2009	Comitato PerAltreStrade Dolomiti		x		Territorio distrettuale
30/11/2009	Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Urbanistica e ambiente		x		Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
30/11/2009	Provincia di Belluno - Settore Tutela e Gestione della Fauna e delle Risorse Idriche		x		Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
30/11/2009	ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Area di Business Generazione - Unità di Business Bolzano		x		Adige
30/11/2009	ENEL - Divisione Energie Rinnovabili - Italia Esercizio - Unità di Business Bergamo		x		Bacini del Piave, Brenta-Bacchiglione ed Adige
30/11/2009	WWF Verona sud-ovest		x		Fissero-Tartaro-Canalbianco
30/11/2009	ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business Vittorio Veneto		x		Territorio distrettuale
30/11/2009	CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale		x		Territorio distrettuale

Data	Soggetto	Documenti preliminari	Progetto di piano	Rapporto ambientale	Ambito territoriale di interesse
30/11/2009	Provincia di Rovigo		x		Territorio distrettuale ricadente in ambito provinciale
30/11/2009	Hydro Dolomiti ENEL s.r.l.		x		Territorio distrettuale
01/12/2009	Comitato "Acqua Bene Comune" di Verona		x		Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco
17/12/2009	ANBI - Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari		x		Territorio distrettuale
22/12/2009	Città di Montebelluna		x		Piave, Sile
27/12/2009	WWF Italia - Sede Nazionale		x		Territorio distrettuale
29/12/2009	Provincia Autonoma di Bolzano - Assessore all'urbanistica, ambiente ed energia		x		Territorio distrettuale
29/12/2009	Regione Veneto - Delibera di Giunta regionale n. 4074 del 29 dicembre 2009		x		Laguna di Venezia e bacino scolante
22/01/2010	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Qualità della Vita		x		Laguna di Marano-Grado e bacino scolante
22/01/2010	Dr.ssa Caterina Sollazzo - Dirigente Divisione I - Direzione generale per la Qualità della Vita - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare		x		Territorio distrettuale
22/01/2010	ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business Vittorio Veneto		x		Territorio distrettuale
29/01/2010	Ecoistituto Veneto Alex Langer		x		Territorio distrettuale
29/01/2010	IRSA-CNR - Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche		x		Territorio distrettuale
03/02/2010	ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business Vittorio Veneto		x		Territorio distrettuale

Nel presente documento non sono riportati i testi delle osservazioni pervenute per la cui visione si rimanda all'Appendice del PdG "Repertorio dei contenuti" scaricabile dal sito www.alpiorientali.it.

Viene invece riportato in allegato al presente documento un quadro sinottico che riassume, molto sinteticamente, i temi affrontati da ciascun osservatore e le eventuali conseguenti proposte di modifica ed integrazione del documento di piano.

5.1. Considerazioni dell'Autorità Procedente circa i contributi ai documenti preliminari al progetto di piano pubblicati il 29 aprile 2009

5.1.1. Contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici del 28 aprile 2009

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sin dalle fasi iniziali delle attività di predisposizione del progetto di piano, ha rappresentato la necessità di aggregare il bacino del torrente Slizza, pur se appartenente, sotto il profilo strettamente idrografico, al contiguo distretto del Danubio, al distretto delle Alpi Orientali, richiedendo, conseguentemente, di considerare anche tale territorio nell'ambito delle iniziative di pianificazione appena avviate.

Le autorità procedenti hanno ritenuto accoglibile la predetta proposta. Nella considerazione dei possibili esiti transfrontalieri di talune criticità osservabili sul torrente Slizza, sono state al riguardo anche promosse, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 152/2006, le necessarie iniziative di consultazione transfrontaliera con le competenti autorità austriache.

5.1.2. Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 6 maggio 2009

Con questo contributo, la Provincia Autonoma di Bolzano, facendo riferimento alle proprie specifiche competenze e peculiarità statutarie, ha richiesto alcune modifiche al documento di "valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque", già pubblicato in data 29 aprile 2009.

La richiesta è stata accolta e sono state dunque predisposti i conseguenti emendamenti.

5.1.3. Contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave del 11 giugno 2009

Le osservazioni si riferiscono ai documenti pubblicati in data 29 aprile 2009, all'avvio della consultazione pubblica, secondo le procedure previste dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE. Si tratta in particolare:

- della valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque;
- del documento denominato "architettura del piano".

I rilievi mossi dal Gruppo di lavoro riguardano i seguenti aspetti:

- a) l'impostazione del progetto di piano: si mette in evidenza che la scelta di articolarlo per singoli bacini idrografici potrebbe risultare pregiudizievole per l'individuazione delle criticità, degli obiettivi e delle stesse misure di mitigazione (1° e 4° nota);
- b) il fenomeno di abbassamento della falda della media pianura veneta: si mette in evidenza il ruolo favorevole svolto dal reticolo irriguo nei riguardi dell'impinguamento della falda e si prefigura dunque la necessità che, a fronte delle misure di trasformazioni irrigue (passaggio da scorrimento a pioggia) si mettano in atto idonee misure compensative per assicurarne comunque l'alimentazione superficiale (2° nota);
- c) alcune precisazioni in merito alle rete idrografica locale (3° nota);
- d) l'importanza delle misure strutturali e la necessità di un'adeguata programmazione regionale (5° nota).

Con riguardo al tema richiamato al punto a), si deve sottolineare che la scelta di articolare il PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali per singoli bacini, altrimenti chiamati sub-unità, anche prevista dalla direttiva quadro acque (vedasi a tal riguardo l'art. 13, comma 5), è stata dettata non solo da valutazioni di carattere pratico-operativo, in relazione alla preponderante disponibilità dei dati e delle conoscenze a questa scala territoriale, ma da oggettive considerazioni di carattere tecnico-scientifico.

Infatti a fronte di un comune corpo idrico recettore, rappresentato dal Mare Adriatico, i bacini idrografici del distretto delle Alpi Orientali costituiscono, almeno con riguardo all'assetto naturale delle acque superficiali, sistemi funzionalmente autonomi ed indipendenti; assai diversificato, peraltro, è il regime idrologico dei singoli contesti territoriali: essenzialmente torrentizio quello delle principali aste (Adige, Brenta, Piave, Cellina-Meduna, Tagliamento, Torre-Isonzo); di risorgiva quello della rete idrografica minore nella bassa pianura veneto-friulana; carsico quello della sinistra Isonzo e del Timavo (bacino del Levante).

Va anche considerato che il processo di antropizzazione che ha interessato il territorio distrettuale nell'ultimo secolo si è manifestato, nelle diverse aree, in forme diverse, in relazione alle differenti modalità di sviluppo sociale ed economico; ne consegue che, soprattutto l'odierno assetto quali-quantitativo delle acque superficiali presenta aspetti problematici variamente articolati da bacino a bacino, in relazione al prevalere delle questioni meramente quantitative, legate cioè al sovrasfruttamento delle acque, sulle questioni di carattere eminentemente qualitativo, dovute quindi alla presenza di fonti di inquinamento puntuali e diffuse. In definitiva l'articolazione del piano per sub-unità idrografiche risponde all'esigenza di cogliere, quanto meno alla scala di bacino, i più significativi problemi di gestione delle acque ed alla possibilità dunque di tarare, alla stessa scala, il programma di misure più adeguato per il conseguimento degli obiettivi di qualità richiesti dalla direttiva quadro acque.

E' evidente che un tale approccio non può ignorare la dimensione distrettuale del territorio, anche attraverso l'adeguata considerazione, per esempio, della stretta relazione tra reticolo idrografico superficiale ed acquiferi sotterranei.

Si ritiene, a tal riguardo, che siano i sistemi fluviali ad assicurare precipuamente, attraverso i processi di dispersione nel tratto di alta e media pianura, l'alimentazione degli acquiferi sotterranei. Il Piave, ad esempio, manifesta, nei confronti della falda regime disperdente nel tratto compreso tra Vidor e Salettuol mentre diventa drenante nel tratto successivo.

Atteso che, nello specifico contesto territoriale distrettuale, tale funzione di ricarica è anche assicurata dall'articolata e capillare rete artificiale di bonifica ed irrigazione, la cui presenza sul territorio è peraltro plurisecolare, il PdG pur annoverando, tra le misure supplementari di razionalizzazione e di risparmio idrico, quella consistente nella progressiva sostituzione del sistema da scorrimento a pioggia, ne raccomanda l'applicazione selettiva *"in relazione sia ai processi di ricarica della falda che a quelli di alimentazione delle risorgive che sostengono i corsi d'acqua di bassa pianura"*. Ulteriori azioni finalizzate all'alimentazione delle falde sono comunque individuate dal PdG, attraverso l'utilizzo plurimo delle numerose cave di ghiaia presenti soprattutto nella media pianura veneta (Piave, paragrafo 6.10.5) ovvero mediante l'aumento della dispersione degli alvei naturali (Piave paragrafo 6.10.6).

Con riferimento alla questione di cui al punto d), si sottolinea che scopo principale del PdG, nella sua fase più propriamente propositiva, è quello di elaborare misure di carattere generale (linee di indirizzo) per il conseguimento degli obiettivi di qualità richiesti dalla direttiva quadro acque. Sarà compito dell'Amministrazione regionale, nel contesto degli strumenti di pianificazione e di programmazione che gli

sono propri, individuare, con adeguato dettaglio, le azioni strutturali, anche di carattere tecnico-operativo, funzionali all'attuazione pratica degli indirizzi di piano.

5.1.4. Contributo del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta del 25 agosto 2009 e del 15 ottobre 2009

Per quanto riguarda le osservazioni costituenti condivisione del contributo già inoltrato dal "Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave", si rimanda alle considerazioni già espresse nel merito.

Circa le ulteriori questioni poste si precisa quanto segue:

- Il PdG, nel contesto del programma di misure elaborato ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2000/60, non individua specifiche azioni strutturali quanto piuttosto linee di carattere strategico, che dovranno poi essere calate in successive iniziative di carattere attuativo da parte delle competenti Amministrazioni; si ritiene pertanto che l'auspicato serbatoio del Vanoi, in quanto finalizzato all'aumento della capacità d'invaso del sistema idrografico del bacino del Brenta, costituisca una delle eventuali opzioni di carattere strutturale da ricomprendere all'interno delle più generali azioni di incremento delle capacità di invaso di cui al paragrafo 6.10.5; va tuttavia a tal riguardo evidenziato che il documento preliminare al piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Brenta, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 18 dicembre 2008, attualmente in attesa di essere sottoposto alla consultazione pubblica, assegna al serbatoio del Vanoi, in quanto uno dei possibili interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta, primaria funzione di laminazione delle piene.
- La definizione degli obiettivi del PdG non costituisce azione discrezionale dell'autorità procedente: gli obiettivi del PdG sono infatti chiaramente esplicitati nell'art. 4 della direttiva quadro acque e, in estrema sintesi, consistono nel raggiungimento del buono stato delle acque (ecologico, chimico, quantitativo) entro il 2015; eventuali deroghe e/o proroghe sono ammessi, rispettivamente, per i cosiddetti "corpi idrici fortemente modificati" ed "artificiali" (per essi si parla di "buon potenziale ecologico") e per i cosiddetti "corpi idrici a rischio". La caratterizzazione dei corpi idrici nelle predette categorie costituisce attività prodromica all'azione di coordinamento affidata dalle autorità di bacino di rilievo nazionale con legge 13/2009, essendo normata dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131.
- La direttiva quadro acque ed il succitato decreto riconoscono la possibilità che gli obiettivi possano essere rivisti e riaggiornati, in relazione al graduale affinamento delle conoscenze ed alla implementazione dei programmi di monitoraggio, e, se del caso mediante valutazioni di sostenibilità tecnico-economica delle eventuali azioni necessarie per conseguirli (vedi art. 11, comma 5, della direttiva quadro acque); il programma di monitoraggio che il PdG propone nell'elaborazione definitiva della prima stesura, individuato sulla base delle specifiche indicazioni di Regioni e Province Autonome nonché delle rispettive agenzie per la protezione dell'ambiente, costituirà anche fondamentale per la definizione delle ulteriori strategie volte ad un "adeguato recupero dei costi idrici" ed alla più rigorosa applicazione del principio del "chi inquina paga".

5.2. Considerazioni dell'autorità precedente circa i contributi al progetto di piano pubblicato il 1° luglio 2009

5.2.1. Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 15 luglio 2009

Con tale contributo la Provincia Autonoma di Bolzano ha inteso ribadire le proprie competenze statutarie in materia di gestione delle acque: in tale contesto il PdG deve tener conto dei piani generali di utilizzazione delle acque e, nel caso specifico, di quello, in corso di elaborazione, della Provincia Autonoma di Bolzano.

Si ritiene che, pur nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'autonomia statutaria della Provincia Autonoma di Bolzano, il PdG, nell'ottica dell'assetto unitario dei bacini che concorrono a formare il distretto, debba comunque dare avvio ad un percorso di confronto tra le diverse realtà amministrative competenti per territorio sul distretto, allo scopo di istituire, almeno a scala di bacino o di sub-unità, un quadro di riferimento di azioni e di iniziative quanto più possibile omogeneo.

Per tal ragione per i bacini o sub-unità interregionali il documento di piano espressamente prevede, tra le misure supplementari, apposite iniziative di coordinamento che si dovranno sviluppare in un congruo ambito temporale (fissato in cinque anni) ed i cui esiti conclusivi potranno essere colti appieno con la seconda revisione del piano nel 2015.

5.2.2. Contributo del Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta del 21 luglio 2009

Il Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta, nel proprio contributo alla redazione del PdG, affronta diverse tematiche:

- a) quello della gestione del conflitto per l'uso dell'acqua tra i tanti settori interessati, e la conseguente proposta di favorire la realizzazione di invasi ad uso plurimo e di assicurare alla disponibilità consorziale riserve di emergenza per l'irrigazione di soccorso;
- b) quello della valutazione dei costi dell'acqua, e la conseguente proposta di affidare agli enti irrigui la determinazione dei costi del servizio irriguo tramite gli strumenti esistenti;
- c) quello della difesa delle opere idrauliche esistenti, ed in particolare delle arginature, con particolare riguardo alle zone protette della Rete Natura 2000;
- d) quello della tutela delle caratteristiche qualitative delle acque attraverso il censimento e la corretta gestione degli sfioratori di piena, e la conseguente proposta di individuare modalità di mitigazione degli effetti inquinanti.

In merito al predetto contributo, si espongono le seguenti considerazioni.

La proposta di realizzazione di invasi ad usi plurimi, oggetto della tematica di cui al punto a), è già contemplata nel PdG, nel novero delle misure supplementari finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema (vedasi paragrafo 6.10.5 del PdG - Bacino Brenta-Bacchiglione,).

Si richiama peraltro che compito del PdG, in relazione alla scala di riferimento assunta, non è tanto quello di individuare specifici interventi strutturali quanto invece quello di codificare azioni strategiche, eventualmente anche di dettaglio, per il conseguimento degli obiettivi ambientali richiesti dalla Direttiva Quadro Acque. La funzione di individuazione delle singole opere si ritiene debba essere delegata alle Amministrazioni regionali, che potranno esercitarla nel quadro degli strumenti di pianificazione di competenza (Piani di tutela delle Acque). In tal senso appare dunque prematuro l'inserimento, all'interno di questa prima stesura del PdG, di azioni di mantenimento/potenziamento di riserve di emergenza per l'irrigazione di soccorso agli usi irrigui (punto c); tali azioni vanno infatti più dettagliatamente inquadrare e valutate all'interno di un più generale percorso di razionalizzazione degli usi dell'acqua, inclusi quelli irrigui, secondo i principi di risparmio già sanciti dalla normativa vigente, e richiamati nel paragrafo 6.10.4 del PdG - Bacino Brenta-Bacchiglione.

La questione posta al punto b), riguardante la valutazione dei costi dell'acqua, è trattata nella prima stesura del PdG in modo certamente non esaustivo, attraverso l'indicazione di un possibile percorso metodologico che dovrà portare, nella successiva fase di revisione del piano, alla valutazione dei costi dell'acqua, anche allo scopo di rimodulare, se del caso, le misure per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici, tenendo conto del principio "chi inquina paga", in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 della direttiva quadro acque.

Il tema oggetto del punto d) è certamente meritevole di maggior approfondimento nell'ambito del PdG; per tale motivo si è provveduto ad integrare nel PdG adottato gli aspetti descrittivi relativi a questa categoria di pressioni facendo riferimento, ove disponibili, alle informazioni e banche dati disponibili presso le Regioni e Province Autonome. L'implementazione dei programmi di monitoraggio nei modi e nei tempi individuati dal progetto di piano, previa disponibilità delle necessarie risorse economiche, consentirà di migliorare ulteriormente lo stato conoscitivo di questi specifici aspetti e di elaborare, se del caso, misure supplementari ad integrazione delle già vigenti misure di base.

5.2.3. Contributo del Consorzio di bonifica Delta Po Adige del 21 luglio 2009

Il Consorzio di bonifica Delta Po Adige chiede che si provveda al finanziamento di un proprio intervento per la messa in sicurezza del territorio di S. Anna di Chioggia.

Si ritiene che tale proposta, stante il carattere di dettaglio dell'intervento, non sia riconducibile all'interno del programma di misure del PdG ma semmai, eventualmente, alla programmazione regionale.

5.2.4. Contributo del Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco del 22 luglio 2009

Il PdG, attraverso il programma di misure supplementari, richiama ad uso equo, equilibrato e sostenibile della risorsa idrica, in conformità con gli indirizzi generali stabiliti dall'art. 2 della direttiva quadro acque.

In tal senso ritiene che la condizione di squilibrio tra domanda d'acqua per gli usi agricoli e la disponibilità della stessa, quale ormai frequentemente si registra nei mesi estivi, debba essere anzitutto colmata mediante misure di razionalizzazione e di risparmio della risorsa idrica. In particolare, nel settore agricolo queste misure devono concretizzarsi in interventi di riduzione degli sprechi, nella promozione di tecnologie di distribuzione delle acque irrigue improntate al minor consumo e nell'avvio di un processo graduale di trasformazione del tessuto agronomico verso colture meno idroesigenti.

Laddove tali misure fossero comunque insufficienti a ridurre il deficit tra offerta e domanda d'acqua, il PdG non esclude la possibilità di realizzare nuove capacità di invaso, soprattutto in pianura, finalizzate soprattutto ad affrontare le situazioni particolarmente siccitose.

Contestualmente alle sopraccennate iniziative, la proposta di un tavolo permanente per far fronte alle esigenze degli utilizzatori dell'acqua del fiume Adige è coerente con le iniziative di concertazione auspicate in esito alla valutazione ambientale strategica del piano (misure compensative) risultando quindi meritevole di accoglimento (vedasi paragrafo 8.2.1– "Tavoli di concertazione").

5.2.5. Contributo dell'Autorità Portuale di Venezia del 29 luglio 2009

L'osservazione dell'Autorità Portuale è in linea generale pertinente ed afferente la tutela di principi base dell'ordinamento comunitario. Si osserva tuttavia che nel PdG le acque dei bacini e dei canali portuali di Venezia non vengono considerate esser parte dei corpi idrici della laguna individuati ai sensi dalla direttiva 2000/60/CE. Le acque portuali non vengono pertanto classificate nè per esse vengono fissati obiettivi di qualità chimica nè tantomeno ecologica; vengono considerate globalmente come una pressione sui corpi idrici lagunari ad esse connessi, come indicato nel D.M. 131/2008 (B.3.4.1).

Le misure strutturali e non strutturali previste dal PdG dovrebbero complessivamente permettere ai corpi idrici comunicanti con le acque portuali di raggiungere lo stato buono, sempre che le attività portuali vengano gestite nel rispetto delle norme vigenti e che vengano assunte le prescritte precauzioni per evitare inquinamenti accidentali.

5.2.6. Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del 5 agosto 2009

Il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è inteso ad assicurare la piena compatibilità del redigendo PdG rispetto alle finalità di carattere paesaggistico ed alla tutela dei beni del patrimonio culturale.

Il PdG, attesa la condizione di strumento di pianificazione di area vasta, non individua, nell'ambito del proprio programma di misure, specifici interventi di carattere strutturale, quanto invece azioni strategiche di carattere generale; sarà compito delle Amministrazioni regionali e delle Province Autonome, in relazione alle specifiche competenze individuate dalla vigente normativa nazionale e locale, provvedere, nella fase di progettazione e di realizzazione delle opere e degli interventi strutturali, assicurare il rispetto delle indicazioni esposte.

Si richiama inoltre che nel territorio distrettuale sono vigenti, attraverso la legislazione nazionale (D.Lgs. 152/2006) ovvero mediante apposite disposizioni di carattere regionale, apposite misure di recepimento della direttiva europea direttiva 85/337/CE concernenti l'obbligo di valutazione di impatto ambientale per le opere suscettibili di effetti sull'ambiente.

Tanto premesso e considerato si ritiene comunque che le indicazioni ministeriali siano meritevoli di accoglimento, e pertanto si è provveduto all'opportuna integrazione del programma delle misure supplementari (vedasi capitolo 8.3) nel PdG adottato.

5.2.7. Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 10 settembre 2009

Il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano è finalizzato a proporre alcuni aggiornamenti ed integrazioni agli elaborati del progetto di piano pubblicato in data 1° luglio 2009, anche allo scopo di migliorarne la chiarezza espositiva.

In tal modo l'Amministrazione provinciale dà continuità all'azione di collaborazione e di supporto costruttivo già avviata nella fase di redazione del progetto di piano, in adempimento a quanto disposto dall'art. 3-bis della legge 13/2009.

Si è provveduto pertanto al totale recepimento di tali integrazioni nel PdG adottato.

5.2.8. Contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave del 7 ottobre 2009

Il contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave fa seguito al contributo già reso dal medesimo soggetto in data 11 giugno 2009, che aveva come oggetto la documentazione preliminare al PdG (valutazione globale e provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque ed architettura del piano).

I rilievi presentati riguardano alcune puntualizzazioni di carattere espositivo riguardanti i contenuti del PdG, capitolo 2 -I fascicolo Piave: attesa la funzione eminentemente descrittiva del capitolo (sono infatti richiamate e descritte le diverse categorie di pressioni). Si è ritenuto di accogliere nel PdG adottato le sole puntualizzazioni che fanno riferimento ad aspetti oggettivi e di chiara evidenza; si è ritenuto invece che non fossero accoglibili le puntualizzazioni non adeguatamente supportate da evidenze e valutazioni scientifiche e costituenti, piuttosto, giudizi di merito.

Ulteriori osservazioni hanno per oggetto le misure. A tal riguardo si precisa:

- che quanto riportato nel paragrafo 6.2 (misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico) del PdG costituisce mera descrizione delle iniziative poste in atto dal legislatore nazionale e regionale in adempimento al principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici;
- che le misure riportate nel paragrafo 6.9 (misure per i corpi idrici a rischio) del PdG sono omogeneamente individuate per tutti i bacini che concorrono a formare il distretto; valgono pertanto anche per l' "area di influenza del fiume" (il riferimento si suppone riferito alle acque sotterranee) laddove questa dovesse eventualmente estendersi su bacini contigui;
- che le misure supplementari individuate nel paragrafo 6.10 del PdG sono espressamente orientate alla tutela quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella considerazione della specificità del bacino del Piave che, più di altri, soffre dell'uso conflittuale della risorsa; si ritiene pertanto che tutte le misure indicate nel progetto di piano siano da confermare integralmente in sede di approvazione del piano.

Preme ribadire che l'auspicata valutazione delle attuali necessità irrigue, anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, non abbia quale scopo quello di configurare un repentino e cogente mutamento degli attuali ordinamenti colturali, in forma avulsa dalle condizioni economiche e sociali; si configura piuttosto come l'avvio di un processo economico, sociale e culturale che porti a considerare la riduzione e ottimizzazione del consumo idrico come una priorità nell'impostazione dell'attività agricola.

Si richiama infine che le misure di razionalizzazione e di risparmio idrico sono coerenti con gli indirizzi strategici della Comunità Europea recentemente emanati per fronteggiare il fenomeno dei cambiamenti climatici; talune di queste misure costituiscono azioni guida della politica agricola comunitaria, recentemente recepite dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013.

5.2.9. Contributo del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta del 15 ottobre 2009

Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta condivide, in linea generale, le osservazioni già espresse dal Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave inoltrato con nota del 28 maggio 2009. Si rimanda pertanto alle considerazioni già espresse a tal riguardo.

Il Consorzio porta inoltre all'attenzione dell'Autorità procedente la proposta di aggiornare il documento di piano:

- con l'evidenziazione, al capitolo 2, del fenomeno dell'escavazione nell'alveo del fiume Brenta quale causa concorrente dell'abbassamento del livello di falda;
- con l'integrazione, nella relazione generale - parte II - repertorio dei piani e programmi, di una sintetica descrizione del Piano di bonifica di competenza.

Tali aggiornamenti sono state accolti ed integrati nel PdG adottato.

Ulteriori e più significative osservazioni riguardano il programma di misure contenute nel fascicolo del PdG dedicato al bacino del Brenta-Bacchiglione.

Al riguardo si espongono le seguenti valutazioni:

- quanto riportato nei paragrafi 6.1-6.8 del PdG costituisce la disamina delle cosiddette “misure di base”: si tratta cioè dell’articolato insieme di iniziative normative, alla scala nazionale, regionale o sub-regionale che attuano la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ovvero che soddisfano i requisiti precisati all’art. 11, comma 3, della direttiva quadro; si tratta, in altri termini dello “stato di fatto”;
- le misure di cui al paragrafo 6.9 del PdG (misure per i corpi idrici a rischio) sono omogeneamente individuate per tutti i bacini che concorrono a formare il distretto; valgono pertanto anche per l’“area di influenza del fiume Brenta” (il riferimento si suppone riferito alle acque sotterranee) laddove questa dovesse eventualmente estendersi su bacini contigui;
- le misure supplementari individuate per il bacino del fiume Brenta sono chiaramente orientate alla tutela quantitativa della risorsa idrica, attesa la condizione di criticità del bilancio idrico ed idrogeologico che caratterizza questo sistema; si ritiene pertanto di confermare integralmente le misure già proposte in sede di progetto di piano, che integrano e rafforzano, peraltro, quelle già intraprese dal Piano di tutela delle acque della Regione Veneto, di recente approvazione. E’ altresì opportuno evidenziare quanto segue:
 - per quanto riguarda l’adeguamento delle derivazioni al DMV, la misura non si esprime in merito alla quantificazione del DMV, quanto invece alla necessità che le opere di derivazione siano idonee a consentire tale rilascio e che sia prevista anche una flessibilità dei dispositivi preposti al rilascio del deflusso minimo vitale, allo scopo di consentire l’immediato adeguamento gestionale delle opere all’eventuale futura evoluzione normativa ed operativa della materia, anche tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla direttiva quadro acque;
 - per quanto riguarda la revisione delle concessioni, la gradualità auspicata nelle osservazioni è già prevista nelle considerazioni contenute nel PdG.

Preme inoltre sottolineare come l’auspicata valutazione delle attuali necessità irrigue, anche considerando la possibilità di convertire l’attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, non delinei un cambio di ordinamento colturale cogente, repentino ed avulso dalle condizioni economiche e sociali, quanto invece si configuri come l’avvio di un processo economico, sociale e culturale che porti a considerare la riduzione e ottimizzazione del consumo idrico come una priorità nell’impostazione dell’attività agricola.

Si richiama peraltro il fatto che tale misura è coerente con le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici recentemente elaborate dalla Comunità Europea (vedasi “Questioni rilevanti” contenuto nell’Appendice al PdG).

Per quanto riguarda la proposta di indicare nel programma di misure anche il serbatoio del Vanoi, si conferma, come già detto, che scopo precipuo della prima stesura del PdG non è quello di individuare specifiche azioni di carattere strutturale quanto linee generali di indirizzo, che dovranno poi essere calate in successive iniziative di carattere attuativo da parte delle competenti Amministrazioni; si ritiene pertanto che l'auspicato serbatoio del Vanoi, in quanto finalizzato all'aumento della capacità d'invaso del sistema idrografico del bacino del Brenta, costituisca una delle eventuali opzioni di carattere strutturale da ricomprendere all'interno delle più generali azioni di incremento delle capacità di invaso di cui al paragrafo 6.10.5 del PdG; va tuttavia a tal riguardo evidenziato che il documento preliminare al piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Brenta, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 18 dicembre 2008, attualmente in attesa di essere sottoposto alla consultazione pubblica, assegna al serbatoio del Vanoi, in quanto uno dei possibili interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta, primaria funzione di laminazione delle piene.

5.2.10. Contributo della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l. del 29 ottobre 2009

Il rispetto del deflusso minimo vitale costituisce una delle misure che il PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali individua per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali individuati dall'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE.

Considerata la condizione di elevato sfruttamento idrico della rete idrografica del territorio distrettuale, si ritiene infatti che tale misura costituisca una delle azioni cardine per il raggiungimento ovvero il mantenimento del buono stato ecologico nei corpi idrici superficiali naturali ovvero del buon potenziale ecologico nei corpi idrici fortemente modificati.

Va però ricordato che il deflusso minimo vitale costituisce principio non nuovo nella normativa nazionale e locale.

Infatti già l'art. 3 della legge 183/89 indicava, tra gli obiettivi delle attività di pianificazione in materia di difesa del suolo, quello della *“razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (...) garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sotesi, nonché la polizia delle acque”*.

La più recente legge 36/1994, all'art. 3, disponeva che *“le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sotesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”*.

Ancor più esplicitamente l'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 152/99, poi trasfuso nell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, dispone che *“tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto (...) sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici (...)”*

senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione”.

Va altresì ricordato il D.M. 28 luglio 2004 recante “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale”, al punto 7.2, espressamente dichiara che *“Il deflusso minimo vitale (DMV) rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela”.*

In relazione a quanto sopra, il PdG, nel richiamare in forma generica gli obblighi di soddisfacimento del deflusso minimo vitale, non affronta aspetti di tipo metodologico ed ancor più delle valutazioni numeriche, essendo queste demandate alla competenza dei succitati strumenti di pianificazione regionali e delle province autonome. Nei bacini interregionali, il tema del deflusso minimo vitale dovrà però essere tema di coordinamento interregionale, allo scopo di giungere, nei diversi ambiti amministrativi, ad un quadro di riferimento reciprocamente coerente.

Con specifico riguardo al bacino del Tagliamento, si deve anche precisare che, in attesa del piano di tutela delle acque, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 28/2001 ha dato una prima transitoria attuazione alle disposizioni in materia di deflusso minimo vitale; sarà però compito del Piano di tutela delle acque, attualmente in corso di redazione, fornire eventualmente, per il reticolo idrografico regionale, una più puntuale caratterizzazione del deflusso sopraccitato, anche riferendolo a situazioni specifiche locali.

All'amministrazione regionale compete anche il compito di definire gli obblighi di installazione degli strumenti di misura delle portate derivate ed eventualmente restituite, sulla base delle sopra richiamate linee guida ministeriali e dei criteri adottati dall'Autorità di bacino (nel caso di specie i criteri sono stati adottati dall'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico con delibera del C.I. del 15 dicembre 2008). Si ritiene che tali obblighi, in quanto costituenti parte integrante dei doveri del concessionario nell'esercizio della derivazione, debbano essere posti interamente a carico del concessionario, senza quindi oneri da parte della Pubblica Amministrazione.

5.2.11. Contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura del 30 ottobre 2009

Il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura, è finalizzato ad assicurare la massima integrazione possibile degli obiettivi di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) nella stesura dei piani di gestione. Con riferimento ai singoli punti messi in evidenza in sede di osservazione si espone quanto segue:

1. Come già evidenziato, il programma di misure individuato nel PdG non individua specifici interventi di carattere strutturale quanto invece indirizzi operativi, precisati alla scala di bacino, tenuto conto delle peculiari criticità del locale assetto quali-quantitativo della risorsa idrica; ne consegue l'impossibilità pratica di procedere, in questa fase della pianificazione, ad una valutazione di incidenza nei termini

espressamente indicati dalla direttiva Habitat e dalla conseguente normativa italiana di recepimento; una valutazione di incidenza circa i possibili effetti del piano nei riguardi della Rete Natura 2000, compatibilmente con il livello di dettaglio delle misure appena sopra evidenziato, è stata comunque svolta nel paragrafo 5.2 del Rapporto Ambientale redatto all'interno del procedimento di valutazione ambientale strategica (l'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 prevede infatti che la VAS comprenda anche la valutazione di incidenza).

2. Il quadro normativo di riferimento per la Rete Natura 2000 (misure di base) risulta ben delineato nel PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, essendo state individuate e repertate gli atti normativi e deliberativi, alla scala nazionale e locale, costituenti applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli (capitolo 6 ed allegato II della relazione generale).
3. La verifica, presso gli uffici competenti, ha consentito di accertare che esistono, nel territorio di competenza, 7 Piani di gestione della Rete Natura 2000 già approvati dalla Provincia Autonoma di Bolzano; altri Piani di gestione sono in fase di elaborazione anche da parte della altre amministrazioni competenti.
4. Le aree SIC e ZPS sono riportate, per ogni bacino, nel capitolo 3 del PdG adottato. Nel capitolo 5 sono riportate delle tabelle che evidenziano i corpi idrici ricadenti anche solo in parte all'interno di aree SIC e ZPS. Per quanto riguarda gli obiettivi generali minimi di non peggioramento dello stato ambientale si è specificato, al paragrafo 5.3 e per ogni bacino, che tali obiettivi risultano coerenti con quelli generali di conservazione previsti dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli. Con particolare riguardo al territorio della sub-unità idrografica della laguna di Venezia, del bacino in essa scolante e del mare antistante, va infine precisato che il PdG adottato riferisce dell'esistenza di azioni specifiche da tempo in atto localmente nel territorio per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario, in particolare all'interno della conterminazione lagunare veneziana.
5. Nel paragrafo 5.3, sono stati inseriti per ogni bacino anche gli obiettivi di conservazione contenuti dei piani di gestione delle aree protette o di analoghi provvedimenti normativi emessi dalle competenti amministrazioni.
6. Nelle cartografie di piano riferite alle aree protette sono state indicate le aree SIC e ZPS, anche se incluse all'interno di Parchi Nazionali e Regionali o di altre tipologie di aree protette
7. Il PdG adottato, contiene, tra l'altro, un progetto di implementazione del programma di monitoraggio delle acque, allo scopo di renderlo conforme alle indicazioni della direttiva quadro acque; tale programma di monitoraggio dovrà essere gradualmente affinato nel tempo, se del caso, alla luce degli specifici obiettivi ed azioni dei Piani di gestione della Rete Natura 2000 in itinere ed di quelli futuri, laddove interagenti con l'elemento acqua.

5.2.12. Contributo dell'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia del 12 novembre 2009

Si espongono le seguenti considerazioni:

Con riguardo all'osservazione di cui al punto 1:

Il PdG, già contiene, nel novero delle misure supplementari, apposite misure finalizzate alla razionalizzazione ed al risparmio idrico. Tali misure, interpretando e sviluppando i principi già stabiliti dall'art. 98 del D.Lgs. 152/2006, prevedono azioni di contenimento dei consumi idrici per le diverse categorie di utilizzo; particolare attenzione è dedicata all'utilizzo agricolo per il quale la razionalizzazione dei consumi idrici, da conseguire in primis attraverso la graduale trasformazione della rete irrigua da scorrimento a pioggia, va temperata con l'esigenza di tutela quali-quantitativa della falda freatica.

Si fa altresì presente che la misura sopraccitata già dispone che il risparmio idrico vada in generale ricercato per tutti gli usi idroesigenti, attraverso la razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione (usi idropotabili), il miglioramento dei metodi colturali, l'elaborazione di specifiche misure di incentivazione volte a favorire il riciclo dell'acqua e l'utilizzo delle acque reflue, l'azione di vigilanza e controllo degli effettivi emungimenti.

Con riguardo all'osservazione di cui al punto 2:

L'art. 13 delle norme di attuazione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, nel più ampio contesto delle misure non strutturali finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico, mira a contenere gli afflussi, nella rete idrografica superficiale, delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate e si prefigge, tra l'altro, lo scopo di limitare, anche attraverso appositi dispositivi di invaso temporaneo, il maggior contributo delle aree urbanizzate alla formazione dei deflussi di piena.

Si ritiene che la predetta misura possa trovare coerente collocazione anche nel PdG, estesa all'intero territorio distrettuale, allo scopo di improntare le trasformazioni urbanistiche e territoriali al principio dell'invarianza idraulica e di salvaguardare, al contempo, l'alimentazione della falda. **Nella considerazione che il PdG costituisce piano di area vasta, si ritiene altresì che la predetta misura possa essere ricondotta ad una maggiore generalità dei contenuti e quindi è stata formulata nei termini precisati al paragrafo 8.3.4 (Misure finalizzate a salvaguardare l'infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate).**

Con riguardo all'osservazione di cui al punto 3:

La direttiva 2000/60/CE, ed in particolare l'articolo 13, comma 7, prevede che il PdG sia sottoposto a periodica revisione ed aggiornamento (ogni sei anni). In relazione a ciò, la proposta dell'Autorità di bacino del Friuli Venezia Giulia prefigura la possibilità che la durata delle concessioni d'acqua sia fissata dalle competenti autorità, per l'intero territorio distrettuale, in modo tale che le relative scadenze siano allineate e coerenti rispetto alla data di revisione del piano. In sede di riesame del piano, sarebbe così possibile non solo aggiornare le eventuali situazioni di squilibrio ma anche trasferire le conseguenti relative misure attraverso efficaci azioni di revisione dei rapporti concessori.

Si richiama in tal senso che la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, in base a quanto disposto dall'art. 95, comma 2, compete all'autorità di bacino.

Si è pertanto integrata la misura "Revisione delle utilizzazioni in atto" come riportato al paragrafo 8.3.6 (Integrazione delle misure riguardanti la "Revisione delle utilizzazioni in atto"), col seguente capoverso:

"Allo scopo di assicurare, in sede di riesame ed aggiornamento del PdG, l'efficace adozione delle eventuali misure di riequilibrio del bilancio idrico, la durata delle nuove concessioni d'acqua ovvero di quelle soggette a revisione o rinnovo dovrà essere convenientemente individuata da parte dell'autorità concedente, in modo tale che la relativa scadenza tenga conto degli obiettivi di qualità fissati per la revisione del piano (2015, 2021, 2027), così come stabilito dall'art. 11, comma 7, della Direttiva 2000/60/CE."

Con riguardo all'osservazione di cui al punto 4:

La proposta in argomento ravvisa l'opportunità che il programma di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, già previsto ed individuato nel capitolo 4 del PdG, sia integrato allo scopo di meglio ricomprendere gli aspetti quantitativi, così da consentire il miglior controllo della gestione delle utilizzazioni conformemente alle esigenze di equilibrio del ciclo idrico ed idrogeologico.

Si ritiene che al riguardo che le iniziative poste in essere dalle Amministrazioni regionali per l'implementazione del programma di monitoraggio (il progetto, sulla base delle indicazioni rese dalle stesse amministrazioni regionali, costituisce parte integrante del PdG, nella sua stesura definitiva proposta all'approvazione del Comitato Istituzionale) e, al tempo stesso, l'applicazione degli obblighi di installazione dei dispositivi di misura e dei volumi d'acqua derivati, come già disposto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (tale norma è ricompresa nel PdG come "misura di base" tra le azioni di "controllo sull'estrazione ed arginamento delle acque", previste dall'art. 11, paragrafo 3, lettera "e" della direttiva 2000/60/CE) costituiscano azioni complementari ma sinergiche per conseguire l'auspicato controllo delle utilizzazioni e, conseguentemente, la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico ed idrogeologico.

Con riguardo all'osservazione di cui al punto 5:

La misura di tutela quantitativa delle acque sotterranee e la relativa regolamentazione dei prelievi costituisce senza dubbio una delle misure cardine proposte dal PdG per la salvaguardia della risorsa idrica del bacino tributario della laguna di Marano e Grado. Il fenomeno di graduale impoverimento della falda freatica e delle falde artesiane è certamente ascrivibile al forte incremento dei prelievi mediante pozzi per i diversi usi: non solo quello potabile (buona parte dei centri abitati sono privi di servizi acquedottistici ed il fabbisogno idropotabile è quindi attinto direttamente dal sottosuolo attraverso pozzi privati) ma anche quello irriguo ed industriale.

Nell'accogliere l'osservazione presentata, si sono emendate le "Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi" come riportato al paragrafo 8.3.5 e di seguito ripreso (l'integrazione è indicata in grassetto):

*“Per favorire il recupero delle riserve idriche sotterranee è dunque opportuno individuare, perlomeno nell’area di ricarica della falda ma auspicabilmente anche nella bassa pianura, dove cioè sono presenti acquiferi confinati, opportune limitazioni ai prelievi da falda sotterranea, da riferirsi ai volumi ovvero alle portate concesse, alla tipologia degli utilizzi richiesti, **alla tipologia del corpo idrico sotterraneo intercettato**, in relazione ai quali subordinare il rilascio della concessione al prelievo.”*

Con riguardo all’osservazione di cui al punto 6:

In accoglimento dell’osservazione presentata, si rimanda alle considerazioni già formulata in risposta al primo punto.

Con riguardo all’osservazione di cui al punto 7:

Si ritiene che il tema proposto debba essere più propriamente inserito e trattato dal redigendo Piano di tutela delle acque della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Con riguardo all’osservazione di cui al punto 8:

Gli impianti ittiogenici, piuttosto diffusi nell’ambito del territorio di interesse (costituiscono infatti, in termini di portata di concessione, l’uso prevalente nell’ambito del bacino dei tributari della Laguna di Marano e Grado) presentano rischio di potenziale impatto non solo sull’assetto quantitativo delle acque, siano esse superficiali o sotterranee, ma anche, e soprattutto, su quello qualitativo, in ordine al possibile elevato carico di nutrienti nelle acque restituite.

Il PdG, nel cogliere i possibili rischi conseguenti ad una non corretta gestione degli impianti ittiogenici, prevede, tra le misure supplementari nel bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado, la raccomandazione all’amministrazione regionale per una “verifica d’impatto degli impianti ittiogenici”; sarà quindi compito dell’amministrazione regionale sviluppare e dettagliare eventualmente questo tema nel contesto del redigendo Piano di tutela delle acque.

Con riferimento agli aspetti quantitativi, si ritiene che il programma delle misure di base, in quanto recepimento delle normative attualmente vigenti, già preveda il controllo dei prelievi, attraverso l’applicazione degli obblighi di installazione dei dispositivi di misura e dei volumi d’acqua derivati, già disposto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (tale norma è ricompresa nel PdG come “misura di base” tra le azioni di “controllo sull’estrazione ed arginamento delle acque”, previste dall’art. 11, paragrafo 3, lettera “e” della direttiva 2000/60/CE).

Con riguardo all’osservazione di cui al punto 9:

Con riguardo a quanto disposto dall’art. 11, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE, il paragrafo 6.11 del PdG e, più dettagliatamente, l’allegato 2, richiamano le iniziative di carattere normativo che, nell’ambito del territorio di interesse, sono state adottate per non accrescere l’inquinamento delle acque marine. In tale contesto si è ritenuto di richiamare anzitutto l’iniziativa intrapresa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, consistente nella designazione della Laguna di Marano e di Grado quale “area sensibile”; tale

designazione integra pertanto l'analoga designazione che discende direttamente dall'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 e che interessa le acque costiere dell'Adriatico settentrionale (art. 91 del D.Lgs. 152/2006).

Si sono quindi sinteticamente richiamati gli obblighi che la norma nazionale (art. 106 del D.Lgs. 152/2006) individua per tali fattispecie di aree, ovvero per i relativi bacini scolanti.

Nella considerazione delle specifiche valutazioni redatte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia riportate nel paragrafo 3.3.7 dell'Appendice al PdG, si ritiene che la specificazione e l'individuazione dell'effettivo livello di trattamento da richiedersi agli impianti di depurazione sversanti nelle acque marino-costiere antistanti i bacini dei tributari della laguna di Marano e di Grado, dell'Isonzo e del Levante, e più in generale dell'intero arco litoraneo compreso tra la foce dell'Adige e Trieste, debba essere oggetto di un apposito Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di tutte le Amministrazioni competenti.

Se ne propone pertanto la costituzione mediante apposita misura (vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.2.1 - Istituzione di tavoli tecnici e di concertazione).

5.2.13. Contributo di Legambiente del Friuli Venezia Giulia del 16 novembre 2009

Facendo riferimento ai temi oggetto di osservazione da parte di Legambiente, si espone quanto segue.

Individuazione dei corpi idrici "a rischio" e "probabilmente a rischio"

L'individuazione dei corpi idrici a rischio e di quelli probabilmente a rischio, così come riportata nel PdG, costituisce esito di una apposita attività sviluppata dalle Regioni e dalle Province Autonome, giusta disposizione del D.M. 16 giugno 2008. n. 131.

In particolare Regioni e Province Autonome hanno provveduto alla identificazione dei corpi idrici a rischio e di quelli "probabilmente a rischio" attenendosi ai criteri suggeriti dall'allegato 1, sezione C, del succitato decreto. In particolare, in attesa dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla classificazione dei corpi idrici, il decreto stabilisce che:

- sono identificati come corpi idrici a rischio le acque a specifica destinazione funzionale, le aree sensibili ed i corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, i corpi idrici ubicati in aree contaminate e quelli che, sulla base dei monitoraggi pregressi, presentano indici di qualità non conformi con l'obiettivo fissato per il 2015;
- sono identificati come "Corpi idrici non a rischio" quelli sui quali non esistono attività antropiche o per i quali è provato che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico;
- sono provvisoriamente identificati come "Corpi idrici probabilmente a rischio" quelli per i quali non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni oppure per i quali non è possibile una valutazione dell'impatto provocato dall'attività stessa, per mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati.

Facendo riferimento ai criteri sopra sinteticamente richiamati, Regioni e Province Autonome hanno proceduto ad una prima identificazione dei corpi idrici a rischio, secondo le categorie appena descritte, *“sulla base delle informazioni acquisite ai sensi della normativa pregressa, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni”* (D.M. 131/2008, sezione C.1 dell'allegato).

L'attività, posta in essere da parte delle Regioni e delle Province Autonome, di graduale affinamento dello stato conoscitivo riguardante le attività antropiche, le pressioni esercitate dalle suddette attività ed i relativi impatti, ha consentito, sin nella fase di perfezionamento degli elaborati di piano, di operare un primo aggiornamento dell'elenco dei corpi idrici a rischio.

Ulteriori aggiornamenti, anche in attuazione di quanto espressamente previsto dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131 (allegato, sezione C, punto C.2.2) saranno comunque possibili in futuro *“sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato anche ai sensi delle normative che istituiscono le aree protette (es. balneazione, vita dei pesci, ...), delle modifiche dell'uso del territorio e dell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e degli impatti”*.

Misure supplementari previste dal PdG

La direttiva quadro acque, con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti il PdG, è stata recepita nell'assetto normativo nazionale dal D.Lgs. 152/2006

Come noto il PdG previsto dalla direttiva acque si inserisce all'interno di un sistema normativo e pianificatorio particolarmente farraginoso e complesso.

Infatti il D.Lgs. 152/2006, confermando quanto già previsto dal precedente D.Lgs. 152/1999, ha individuato nel Piano di tutela delle acque (art. 121) lo strumento contenente, *“oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico”*. L'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di tutela compete alle Regioni.

Inoltre a norma delle disposizioni statutarie delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i rispettivi territori valgono i Piani generali di utilizzazione delle acque pubbliche, diretti a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenenti le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche. I PGUAP tengono luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.

In tale particolare assetto normativo e pianificatorio, il PdG costituisce strumento sovraordinato a scala distrettuale, allo scopo di assicurare il coordinamento delle iniziative di pianificazione regionale e sub-regionale per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'art. 4 della direttiva 2000/60/CE: le misure da questo previste, individuate secondo le indicazioni dell'art. 11 della direttiva medesima, pur non assumendo forma ed aspetto di norme tecniche di attuazione, rappresentano comunque, in questa prima stesura del piano, linee di indirizzo rivolte alla locale pianificazione di settore; va anche evidenziato che il programma di monitoraggio previsto dal PdG, secondo le indicazioni dell'art. 8 e dell'allegato V della direttiva quadro

acque, avrà anche il compito di assicurare una “*visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico*” e di verificare, in tal modo, l'efficacia delle misure intraprese e la loro concreta applicazione.

Utilizzo delle acque a scopo idroelettrico

Il rischio di artificializzazione del reticolo idrografico di montagna per effetto dell'incremento delle derivazioni idroelettriche paventato da Legambiente è, nel contesto territoriale di riferimento, serio e concreto, con le conseguenti prevedibili difficoltà a realizzare, nei tratti sottesi dagli impianti, gli obiettivi imposti dall'art. 4 della direttiva quadro acque.

L'applicazione di misure generalizzate di divieto di nuovi impianti idroelettrici rischierebbe tuttavia di malcontemperarsi con i recenti indirizzi strategici dettati dalla Comunità Europea sul tema delle energie rinnovabili adozione del recepimento del Protocollo di Kyoto (la direttiva 28/2009/CE prevede per l'Italia il raggiungimento entro il 2020 dell'obiettivo del 17% del consumo lordo di energia da fonti rinnovabili).

In attesa che venga notificato il piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (l'art. 4, comma 2, della direttiva 28/2009/CE indica come data ultima il 30 giugno 2010) e che vengano conseguentemente ridefinite le politiche nazionali in tema di sviluppo delle energie rinnovabili, il PdG insiste sulla necessità che si provveda, sull'intero reticolo idrografico, alla effettiva e concreta applicazione degli obblighi del deflusso minimo vitale; tenuto conto peraltro che il deflusso minimo vitale, ai sensi del D.M. 28 luglio 2004, “*rappresenta una portata di stretta attinenza del piano di tutela*”, il PdG, proprio con esplicito riguardo alla rete montana, contiene un'esplicita raccomandazione rivolta alle Amministrazioni regionali affinché individuino “*un apposito regime normativo per le captazioni che interessano i corsi d'acqua di fondovalle, laddove cioè può essere seriamente pregiudicata (...) la continuità dei deflussi superficiali*”.

Ad integrazione delle iniziative sopradescritte, si è inserita nel PdG adottato un'ulteriore misura supplementare, da applicarsi sull'intero territorio distrettuale, che prevede l'elaborazione di un piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica (vedasi paragrafo 8.3.8 - Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica)

Escavazioni negli alvei

Anche l'escavazione degli alvei, in relazione ai connessi rischi di alterazione della funzionalità fluviale, può, se non correttamente gestita, costituire elemento pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dall'art. 4 della direttiva quadro acque.

Il tema, peraltro, è già stato in parte affrontato nel passato, nell'ambito del territorio distrettuale, dalla pianificazione regionale e provinciale e dalla pianificazione di bacino, ai sensi della legge 183/1989. Si ricordano, in particolare le misure di disciplina della manutenzione idraulica previste:

- dal piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento (artt. 3-7 delle norme di attuazione);

- dal piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave (artt. 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 10 delle norme di attuazione);
- dal piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna (artt. 4-8 delle norme di attuazione)

Analoghe norme sono fissate dai Piani generali di utilizzazione delle acque pubbliche delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i quali, per i rispettivi territori, tengono luogo dei piani di bacino individuati dalla legge 183/1989 (Capo VI delle norme di attuazione del PGUAP di Trento “Ambiti fluviali”; artt. 34 e 35 delle norme di attuazione del PGUAP di Bolzano, in fase di approvazione).

Tali misure sono tuttavia anzitutto preordinate alla tutela delle dinamiche geomorfologiche del fiume ma non fanno chiaro ed esplicito riferimento alla contestuale necessità di garantire “condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto” come invece prescritto dalla direttiva 2000/60/CE.

Si è provveduto pertanto all’inserimento, all’interno del programma delle misure, di una apposita misura supplementare, da applicare all’intero territorio distrettuale, volta ad assicurare che le azioni di asporto e di movimentazione degli inerti all’interno degli alvei siano svolte, oltre che nel rispetto delle dinamiche geomorfologiche del fiume, anche nella considerazione dell’obiettivo di raggiungimento o mantenimento dello stato ecologico previsto dalla direttiva quadro acque (vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.2 - Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo).

Aree protette

Le misure di salvaguardia dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono demandate ad appositi strumenti di tutela (le cosiddette misure di conservazione ed i piani di gestione, ove già realizzati), già individuati e censiti nell’ambito delle misure di base (vedasi a tal riguardo le misure costituenti recepimento della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli). Si rimanda, su tale aspetto, alle considerazioni già espresse in riferimento al contributo del Ministero dell’Ambiente – Direzione per la protezione della natura.

Anche per le ulteriori categorie di aree protette (acque destinate al consumo umano, acque idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla balneazione, aree sensibili, aree vulnerabili), il PdG recepisce le misure già in atto, sulla base di normative locali o nazionali, in quanto costituenti recepimento delle relative direttive comunitarie.

Interventi di difesa idraulica

Con esplicito riferimento all’intervento di realizzazione delle casse di espansione del Tagliamento, previsto dal piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento, si richiama che il piano stralcio di che trattasi è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e costituisce pertanto, a tutti gli effetti, indirizzo normativo e punto di riferimento della pianificazione di settore.

Si ritiene pertanto che qualsiasi ulteriore e diverso percorso rispetto alle linee già delineate dal succitato piano debba trovare motivata collocazione all’interno di un provvedimento di pari capacità giuridica.

Pianificazione territoriale e paesaggistica in rapporto agli ambiti regolati dal PdG

Il rapporto ambientale, redatto nel contesto della procedura di valutazione ambientale strategica, ha provveduto a sviluppare un'analisi di coerenza tra PdG e gli strumenti di pianificazione già esistenti sul territorio distrettuale, ed in particolare sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Con riferimento alle esigenze di tutela delle valenze paesaggistiche degli ambiti legati alla presenza dell'acqua, il PdG non solo recepisce, attraverso le misure di base, le numerose iniziative normative costituenti recepimento di direttive europee in materia di protezione delle acque ma, attraverso le misure supplementari, introduce, rafforzandole, le azioni di controllo sull'assetto quantitativo della risorsa idrica, solo in parte già previste dalla normativa nazionale e locale; in particolare:

- ribadisce l'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale per tutte le derivazioni d'acqua;
- ribadisce la necessità di azioni di razionalizzazione e di risparmio irriguo;
- raccomanda azioni specifiche di disciplina delle derivazioni idroelettriche dagli alvei di fondovalle;
- introduce misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee, anche attraverso la regolamentazione dei prelievi.

Anche tenuto conto delle specifiche criticità osservabili sul territorio regionale friulano (riferibili essenzialmente allo stato quantitativo degli acquiferi sotterranei della media e bassa pianura ed a quello della rete idrografica montana) si ritiene che le predette misure supplementari possano efficacemente concorrere, attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 4 della direttiva quadro acque, al perseguimento di più generali finalità di tutela paesaggistico-ambientale.

Inoltre, in accoglimento di alcune specifiche osservazioni presentate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è provveduto ad integrare il programma delle misure supplementari attraverso una specifica azione di indirizzi a tutela degli aspetti paesaggistici (vedasi paragrafo 8.3.1).

Si condivide infine l'auspicio che il PdG delle acque, anche attraverso le successive revisioni, sviluppi ulteriormente le necessarie sinergie con la pianificazione territoriale locale, nella necessaria considerazione, supportata da una approfondita analisi economica, delle valenze economiche, ambientali e sociali dell'uso dell'acqua.

5.2.14. Contributo del Comune di Susegana del 18 novembre 2009

Le osservazioni presentate dal Comune di Susegana relativamente al progetto del PdG ricalcano testualmente quelle pervenute dal Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave in data 7 ottobre 2009 (paragrafo 5.2.8).

Si rimanda pertanto alle considerazioni già espresse a tal riguardo.

5.2.15. Contributo del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento del 18 novembre 2009

Si premette che il PdG non possiede, in questa prima stesura, un livello di dettaglio tale da individuare specifici interventi strutturali (opere) per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Tale funzione sembrerebbe infatti delegata, nell'attuale impostazione della pianificazione di settore (vedasi D.Lgs. 152/2006) ai Piani di Tutela delle Acque di iniziativa regionale. Pertanto gli interventi strutturali proposti nelle osservazioni, vengono valutati in merito alla loro coerenza con le misure del PdG e non tanto nello specifico dettaglio.

Per quanto concerne la proposta di incentivare interventi di ravvenamento della falda attraverso l'uso di acque di irrigazione, si ritiene necessario rappresentare che il corso d'acqua naturale, nel caso di specie il fiume Tagliamento, deve rappresentare il primo vettore attraverso il quale ottenere tale risultato. Tale funzione esplicita dal corso d'acqua riassume in se stessa la duplice funzione di garantire lo stato ecologico delle acque superficiali e di concorrere al buono stato quantitativo delle acque sotterranee e di tutelare l'assetto geomorfologico. La possibilità di utilizzare per tale fine la rete irrigua va quindi considerata solo in via subordinata.

Per quanto riguarda invece la proposta di realizzazione della condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo ed il sistema derivatorio Ledra-Tagliamento, tale iniziativa appare non dimensionata alla scala del piano e va eventualmente collocata alla scala del redigendo piano di tutela delle acque di iniziativa regionale.

Si richiama peraltro che il PdG già prefigura un insieme coordinato di misure supplementari finalizzato al risparmio ed alla razionalizzazione degli usi idrici, da conseguire attraverso la regolazione delle derivazioni, la revisione delle concessioni e l'ammodernamento dei sistemi di adduzione e distribuzione delle acque, in particolare di quelle agricole, allo scopo di ridurre le perdite d'acqua ed aumentare l'efficienza della pratica irrigua.

5.2.16. Contributo dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Brenta" del 18 novembre 2009

Si è provveduto, come richiesto, ad aggiornare nel PdG adottato (Cap. II. 2.5.1 della parte generale) i dati che riguardano l'A.T.O. Brenta. La predetta integrazione non inficia comunque l'analisi di coerenza esterna sviluppata nel rapporto ambientale, nel contesto della procedura di valutazione ambientale strategica.

5.2.17. Contributo della Coldiretti Veneto del 24 novembre 2009

Le osservazioni e proposte presentate da Coldiretti Veneto si focalizzano sulla relazione generale del PdG, ed in particolare sulla parte che ha come oggetto l'analisi economica. In particolare:

1. si richiama la necessità di "far valere in principio dell'efficienza dell'uso e non il recupero integrale dei costi, attraverso la distribuzione differenziata degli oneri tra gli utilizzatori finali";

2. si esprime perplessità sulla proposta di conversione a colture meno idroesigenti, essendo il piano colturale aziendale dettato da regole di mercato e da scelte imprenditoriali conseguenti;
3. si esprime perplessità sull'affermazione secondo cui "il settore agro-zootecnico è responsabile di un apporto diffuso di nutrienti provocato dagli allevamenti zootecnici e dall'utilizzo di pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti nelle coltivazioni intensive";
4. si esprime perplessità sulla metodologia di stima del valore dell'acqua per l'uso irriguo, approssimata alla differenza tra il reddito medio delle aziende irrigate e non irrigate.

Sulle osservazioni sopra sommariamente richiamate si espone quanto segue.

Come già esposto nel paragrafo II.1.1 della relazione generale – parte seconda del PdG, lo sviluppo dell'analisi economica secondo i criteri e per le finalità individuate dalla direttiva quadro acque richiede, per la complessità degli aspetti trattati, l'effettuazione di studi preliminari, la messa a punto di strumenti operativi di analisi, nonché la raccolta e l'elaborazione di un'elevatissima quantità di dati di base. La mole e l'impegno di tali attività esigono adeguate risorse economiche per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati realmente significativi e conseguenti tempi di sviluppo, verifica ed implementazione di tali studi.

In tale considerazione non è stato possibile, nella prima stesura del PdG, giungere al perfezionamento di un'analisi economica propriamente detta: si è piuttosto ritenuto opportuno sviluppare alcune linee guida, di carattere essenzialmente metodologico, che rappresentano il riferimento per il futuro sviluppo delle attività appena richiamate, attraverso un percorso operativo che dovrà consentire la graduale integrazione dei contenuti di piano.

In tale contesto risulterà certamente utile anche l'apporto collaborativo dei diversi soggetti portatori di interesse nell'uso della risorsa idrica: scopo dell'analisi economica è infatti quello di rappresentare i costi complessivi dell'uso dell'acqua, compresi i costi ambientali e quelli socio-economici legati all'eventuale modifica dell'attuale assetto di distribuzione della risorsa.

Quanto alla prima osservazione, va richiamato che l'art. 9 della direttiva quadro acque impone agli Stati membri di "tener conto" del principio del recupero dei costi idrici (comma 1) e di provvedere, entro il corrente anno ad un "adeguato" recupero dei costi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industrie, famiglie e agricoltura, facendo anche riferimento al principio del "chi inquina paga".

Con riguardo alla seconda osservazione, preme ribadire che l'auspicata ricorso a colture meno idroesigenti non va inteso come repentino mutamento degli attuali ordinamenti colturali, in forma avulsa dalle condizioni economiche e sociali e dal mercato; esso deve configurarsi piuttosto come un processo economico, sociale e culturale, graduale nel tempo, che porti a considerare la riduzione e ottimizzazione del consumo idrico come una priorità nell'impostazione dell'attività agricola. Si fa presente peraltro che un tale orientamento è anche presente nelle più recenti strategie di politica agricola comunitaria per fronteggiare il fenomeno dei cambiamenti climatici attraverso opportune azioni di adattamento.

Con riguardo alla terza osservazione, si ritiene opportuno evidenziare che il PdG non sottace, ma anzi le considera quali parte integrante delle misure di base, le numerose diverse iniziative di carattere normativo e regolamentare adottate a scala nazionale e locale per contrastare l'inquinamento diffuso da nutrienti, pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti; pur tuttavia, i dati di monitoraggio ad oggi disponibili mettono in evidenza la persistenza di alte concentrazioni delle predette sostanze nelle acque interne della pianura veneto-friulana, ed indicano pertanto la necessità di perseverare sulle misure già intraprese.

5.2.18. Contributo del Comune di Caerano San Marco del 24 novembre 2009

Si rimanda alle considerazioni sviluppate in ordine al contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave in data 9 ottobre 2009 (paragrafo 5.2.8).

5.2.19. Contributo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi del 27 novembre 2009

Si ritiene che la proposta dell'Ente Parco Dolomiti Bellunesi sia non pertinente rispetto ai contenuti della direttiva 2000/60 e, conseguentemente, ai contenuti del PdG e del relativo programma di misure.

5.2.20. Contributo del Consorzio di bonifica "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento" del 27 novembre 2009

Il contributo del Consorzio di bonifica "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento" mette in evidenza le esternalità positive connesse alla presenza della rete distributiva irrigua, precisando anche il fatto che la rete idrografica minore (quella di bonifica in particolare) non è dotata di fonti proprie e deve la garanzia di livelli idrici adeguati anche nei periodi di assenza di precipitazioni alle derivazioni dai corsi d'acqua principali.

Fa anche presente che la disponibilità di acqua irrigua, nella congiuntura attuale costituisce un fattore importante per agire sulla risposta qualitativa delle colture e che quindi il richiamo allo sviluppo di colture "meno idroesigenti" contenuto nel piano quale soluzione ai problemi del rapporto agricoltura-uso irriguo delle acque non sarebbe stato sufficientemente contestualizzato.

Il Consorzio rappresenta infine l'esigenza:

1. che l'eventuale ridefinizione delle portate di derivazione al fine di ottimizzare la risposta per le diverse forme d'uso e soddisfare gli obblighi di deflusso minimo vitale, debba essere valutata considerando nel complesso tutti i prelievi dal corso d'acqua e contestualmente le interconnessioni fra i diversi bacini idrografici;
2. che sia richiamato nella relazione del PdG il P.G.B.T.T.R. "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento"
3. che, nei bacini del Livenza, Tagliamento e Lemene, debba essere particolarmente evidenziata fra le criticità quella legata al fenomeno della intrusione del cuneo salino, soprattutto in relazione alla

definizione di modalità razionali di gestione dei prelievi lungo l'intera asta fluviale ed alla individuazione di interventi strutturali in prossimità delle foci (es. barriere antisale).

Con riferimento alle osservazioni di carattere generale espresse dal Consorzio sui temi della valutazione del valore dell'acqua, della valutazione dei costi dei diversi ambiti d'uso e della stima del valore dell'acqua per l'uso irriguo, si rimanda alle considerazioni effettuate in risposta al contributo della Coldiretti Veneto (paragrafo 5.2.17) nonché agli ulteriori approfondimenti riportati nel capitolo 3 dell'Appendice al PdG a proposito dell'analisi economica.

Per quanto riguarda infine le più specifiche considerazioni sopra esposte nell'elenco puntato si espone quanto segue:

- con riferimento al punto 1): l'azione di ridefinizione delle portate di derivazione deve essere sostanzialmente conseguente all'obiettivo obbligatorio e cogente di raggiungere/mantenere il buono stato ecologico stabilito dall'art. 4 della direttiva quadro acque;
- con riferimento al punto 2): si rappresenta che, a fronte della mancata disponibilità dei contenuti relativi al PGBTTR e stante il recente accorpamento con il Consorzio di Bonifica basso Piave, si è in attesa della redazione del nuovo PGBTTR del nuovo Consorzio di Bonifica Veneto.
- con riferimento al punto 3): nel prendere atto della lamentata situazione di risalita del cuneo salino, la predisposizione di eventuali apposite misure strutturali, nel documento di piano, è stata recepita subordinatamente all'effettuazione di un adeguato monitoraggio del fenomeno (paragrafo 6.10.1 del PdG bacino del Lemene).

5.2.21. Contributo del Comitato "Peraltrestrade Dolomiti" del 29 novembre 2009

Le articolate osservazioni presentate dall'Associazione "Peraltrestrade Dolomiti" si possono sinteticamente aggregare ai seguenti rilievi principali:

- a) si rileva la carente caratterizzazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua superficiali rispetto alle indicazioni rese dalla Direttiva 2000/60 (punto 1) e la conseguente possibilità che lo stato ecologico indicato nel piano risulti sovrastimato rispetto a quello indicato dalla direttiva (osservazione 3);
- b) si ritiene che l'individuazione dei corpi idrici a rischio e le conseguenti proroghe al raggiungimento degli obiettivi di qualità non siano sempre adeguatamente motivate;
- c) si rileva l'individuazione, all'interno del PdG, di un sistema di misure di scarsa concretezza (osservazione 3) e cogenza (osservazione 5), soprattutto nei riguardi dei corpi idrici già fortemente modificati dall'attività umana; nel PdG non troverebbero sufficiente enfaticizzazione le azioni di rimozione dei principali fattori di pressione (osservazione 2), le azioni di controllo ed eventuale revisione dei prelievi (osservazioni 3 e 6), le azioni di riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche (osservazione 6) e di

rinaturazione volte alla riduzione del rischio idraulico, le azioni di contrasto dei fenomeni di progressiva artificializzazione dei fiumi di montagna per scopi idroelettrici (osservazione 9)

- d) nell'ambito delle strategie per il miglioramento della qualità dell'acqua, si rileva l'assenza di *“modelli integrati che contemplino per es. soluzioni puntuali e decentrate, la fitodepurazione e contestualmente il miglioramento delle pratiche agrarie e la riconversione di processi industriali inquinanti e di un contesto di produzioni agricole e zootecniche, intensive e poco sostenibili”*

Con riguardo all'osservazione di cui al punto a) va anzitutto ricordato che il PdG costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge 13/2009, esito di una complessa attività di coordinamento dei contenuti e degli obiettivi indicati dalla direttiva 2000/60/CE alla scala distrettuale.

A tal fine l'Autorità Procedente si è avvalsa del sistema delle conoscenze e dei monitoraggio posti in essere dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle relative agenzie per la protezione dell'ambiente.

In particolare la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici contenuta nel PdG, in mancanza di criteri certi e validati a livello ministeriale sulle metodologie e sulla classificazione dei corpi idrici conformi alla direttiva 2000/60 (il Regolamento che ha adeguato i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento allo scopo di renderli conformi alle linee guida emanata dalla Commissione Europea è stato adottato in sede nazionale con decreto ministeriale 14 aprile 2009 , n. 56 mentre si è ancora in attesa dell'individuazione delle condizioni di riferimento sito-specifiche dei corpi idrici superficiali) fa prevalente riferimento agli indirizzi stabiliti dal D.Lgs. 152/1999.

Tuttavia, già nella fase di perfezionamento degli elaborati del PdG propedeutica all'adozione da parte dei competenti Comitati Istituzionali, le Regioni e le Province Autonome, sulla base degli indirizzi ministeriali emanati con recente D.M. 14 aprile 2009, n. 56, hanno efficacemente intrapreso il monitoraggio biologico che fa riferimento ad alcuni degli indicatori previsti dalla direttiva 2000/60 (per esempio monitoraggi delle diatomee e delle macrofite nonché gli esiti di un lavoro di ricognizione dei dati sulla fauna ittica).

Il PdG, nella sua stesura definitiva, ne riporta i primi risultati.

Si segnala altresì che il documento di piano, nella sua stesura definitiva, recepisce, sulla base delle indicazioni e delle proposte delle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, un piano di implementazione del sistema di monitoraggio, allo scopo di meglio rispondere alle esigenze dettate dalla direttiva 2000/60; la sua attuazione richiede però gradualità temporale e certezza di risorse finanziarie.

Con riferimento al rilievo di cui alla lettera b), si rimanda alle considerazioni già esposte a riscontro delle osservazioni già esposte da Legambiente del Friuli Venezia Giulia, evidenziando che, nella fase di perfezionamento degli elaborati di piano, si è provveduto ad una prima rivisitazione degli elenchi dei corpi idrici a rischio su una base conoscitiva più aggiornata e strutturata.

Per quanto riguarda invece le obiezioni sintetizzate al punto c), si ritiene di far presente quanto segue.

- il PdG, richiamandosi alle indicazioni dettate dall'allegato VII della direttiva 2000/60, propone un elenco articolato di misure di base e di misure supplementari; le prime, in particolare, costituiscono leggi o

disposizioni regolamentari propri dell'attuale legislazione nazionale e locale ovvero contenuti in pre-esistenti strumenti di pianificazione; si tratta dunque di misure essenzialmente non strutturali ma la cui applicazione impone, in taluni casi, l'implicita realizzazione di opere; si osserva d'altra parte che la direttiva europea prevede, tra l'altro, l'implementazione di un sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee attraverso il quale, mediante verifiche periodiche (ogni sei anni), si dovrà valutare l'efficacia del programma delle misure adottato e disporre, se del caso, attraverso un tipico meccanismo di feed-back, le eventuali misure correttive;

- Nell'articolato ventaglio delle misure proposte, le misure supplementari sono prioritariamente indirizzate a fronteggiare le situazioni di deficit quantitativo della risorsa idrica; emerge infatti assai chiaramente che il raggiungimento del buono stato ecologico delle acque superficiali e del buono stato quantitativo delle acque sotterranee è anche subordinato alla possibilità di ridurre l'attuale condizione di sbilancio tra disponibilità idrica e richiesta d'acqua che si osserva in numerose realtà del distretto; a tal fine il PdG propone quale misura cardine quello della revisione del sistema concessorio, allo scopo di adeguarlo alle reali disponibilità idriche e conformarlo alle esigenze di risparmio della risorsa idrica e di soddisfacimento del deflusso minimo vitale. Il rischio di progressiva artificializzazione delle reti naturali montane, a causa del proliferare delle derivazioni idroelettriche è adeguatamente considerato nel PdG che infatti auspica, in alcuni specifici contesti territoriali, *“un apposito regime normativo per le captazioni che interessano i corsi d'acqua di fondovalle, laddove cioè può essere seriamente pregiudicata (...) la continuità dei deflussi superficiali”*. D'altra parte l'incremento della quota di energia da fonte rinnovabile costituisce un obiettivo fissato dalla recente direttiva 28/2009/CE e si pone pertanto il problema di conciliare tale obiettivo con quello della direttiva quadro acque. **Nella considerazione che tale problema assume rilievo di dimensione e rilevanza distrettuale, è stata inserita una nuova misura integrativa (vedasi paragrafo 8.3.8) che prevede l'elaborazione di un apposito piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica.** Si rimanda, per ulteriori considerazioni ed approfondimenti dell'autorità procedente, al capitolo 3 dell'Appendice del PdG dedicato alle “questioni rilevanti”.
- Le misure finalizzate al riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche fluviali già costituiscono parte integrante della pianificazione di bacino, relativamente ad alcuni particolari contesti territoriali, e sono dunque richiamate nell'ambito delle misure di base, ed in particolare nel novero di quelle “volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto”; si ritiene utile tuttavia enfatizzare e rafforzare ulteriormente la funzione che una corretta gestione della dinamica geomorfologica fluviale assume nei riguardi del raggiungimento dello stato ecologico dei fiumi; si propone pertanto una nuova misura supplementare (vedasi paragrafo 6.3.2), da applicare all'intero territorio distrettuale, finalizzata ad assicurare che le azioni di asporto e di movimentazione degli inerti all'interno degli alvei fluviali siano svolte anche nella considerazione dell'obiettivo di raggiungimento/mantenimento dello stato ecologico previsto dalla direttiva quadro acque. **Inoltre, a riscontro dei rilievi inoltrati dal Comitato “Peraltrestrade Dolomiti” il programma delle misure**

supplementari è stato integrato, alla scala distrettuale, attraverso apposite linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio (vedasi paragrafo 8.3.3).

Con riferimento all'osservazione sintetizzata al punto d) si ritiene che la definizione di "modelli integrati per il miglioramento della qualità dell'acqua" costituisca più opportunamente tema proprio dei piani regionali di tutela delle acque o equipollenti. Quanto invece alla prospettata necessità di azioni di miglioramento delle pratiche agrarie e di riconversione delle produzioni agricole e zootecniche intensive e poco sostenibili, si rappresenta che tali azioni, in quanto significativamente incidenti sul comparto agricolo, debbano anzitutto trovare conforme collocazione, nella adeguata considerazione di tutti i riflessi economici, nell'ambito dei piani strategici nazionali e regionali per lo sviluppo rurale.

5.2.22. Contributo del Comitato bellunese "Acqua Bene Comune" del 30 novembre 2009

Il contributo del Comitato bellunese "Acqua Bene Comune" ricalca sostanzialmente quello già inoltrato dal Comitato "Peraltrestrade Dolomiti" del 29 novembre 2009.

Si rimanda pertanto alle considerazioni già espresse a tal riguardo nel paragrafo 5.2.21.

5.2.23. Contributo della Provincia Autonoma di Trento del 30 novembre 2009

La Provincia Autonoma di Trento, assieme all'Amministrazione provinciale di Bolzano, le Regioni Veneto e Lombardia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha fattivamente concorso alla elaborazione del PdG, in relazione alle proprie competenze statutarie in materia di acque ed alle specifiche competenze attribuite dal D.M. 17 giugno 2008, n. 131, sul tema della individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

La predetta Provincia, dando seguito all'attività di supporto già intrapresa in fase di redazione del progetto di piano, ha inteso proseguire il rapporto di collaborazione indicando la necessità di alcune modeste modifiche ed integrazioni della fase conoscitiva del PdG, che integralmente sono state assunte nel PdG adottato ad emendamento degli elaborati.

5.2.24. Contributo della Provincia di Belluno – Settore Tutela e Gestione della Fauna e delle Risorse Idriche del 30 novembre 2009

La Provincia di Belluno, con la propria nota di osservazioni, paventa la possibilità che il PdG possa tradursi, per il proprio territorio, nell'ulteriore appesantimento del regime di vincoli e normative che già ora graverebbero sulle popolazioni di montagna.

Con riferimento a questo primo rilievo si deve evidenziare che il PdG, anche ponendosi in ideale continuità con il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, elaborato dall'Autorità di

bacino, e col Piano di tutela delle acque, elaborato dalla Regione del Veneto, ha confermato la presenza di una significativa “pressione idromorfologica” sulla rete idraulica naturale del bacino montano del fiume Piave e del sottobacino del Cismon ed, in tale considerazione, ha ritenuto di integrare le misure di base (conseguenti al recepimento delle direttive europee in materia di protezione delle acque) attraverso un insieme di misure supplementari che dovranno concorrere, mediante la mitigazione degli effetti della succitata pressione, al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dall’art. 4 della direttiva quadro acque; si ricordano in particolare le seguenti misure:

- le azioni di controllo dei prelievi delle acque, attraverso l'imposizione di obblighi di installazione di idonei misuratori di portata (vedasi misure di base - misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque);
- l'applicazione degli obblighi in materia di deflusso minimo vitale e la conseguente previsione di modifica delle esistenti opere di derivazione;
- la revisione delle utilizzazioni in atto, sulla base di un'accurata valutazione delle reali necessità per i diversi usi e nel rispetto delle priorità già fissate dalla normativa nazionale;
- l'applicazione di misure finalizzate alla razionalizzazione ed al risparmio idrico, con particolare riguardo agli usi irrigui, anche attraverso la graduale trasformazione delle reti consorziali della media e bassa pianura da scorrimento a pioggia;
- l'incremento delle capacità di invaso del sistema, attraverso lo sghiaimento dei bacini montani e/o l'utilizzo delle cave dismesse in pianura.

Si tratta dunque di azioni tutte orientate ad un “utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo” della risorsa idrica, conformemente ai principi indicati dall’art. 1 della direttiva ; in tal senso il PdG costituisce, più che un'ulteriore forma di appesantimento del regime di vincoli e normative che già graverebbero sulla montagna bellunese, un'opportunità per riqualificare ed accrescere le valenze paesaggistiche ed ambientali proprie di questo territorio, con le conseguenti, favorevoli ricadute sul locale sistema economico e sociale.

Ulteriori osservazioni riguardano la modalità di individuazione dei corpi idrici fortemente modificati (rilievo 2), la valenza turistico ricreativa degli invasi idroelettrici (rilievo 3) e la presenza significativa, sul territorio provinciale, di siti della Rete Natura 2000 i cui Piani di gestione sono in fase di completamento (rilievo 4).

Con riguardo alla seconda osservazione, si deve ricordare che il D.M. 16 giugno 2008, n. 131, ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di individuare i corpi idrici superficiali e sotterranei e, in questo contesto, anche il compito di identificare i corpi idrici fortemente modificati ed artificiali. In assenza di criteri ed indicazioni metodologiche sufficientemente dettagliate e stringenti, le Amministrazioni sopra citate hanno autonomamente proceduto alla tipizzazione dei corpi idrici ed alla successiva caratterizzazione sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti. Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Belluno, la competente Regione Veneto ha individuato i corpi idrici fortemente modificati sulla base dei criteri esaurientemente descritti nell'allegato I del PdG, a cui pertanto si rimanda.

A fronte della parziale difformità tra le scelte operate, su tale tema, da Regioni e Province Autonome competenti sul territorio distrettuale, si rende necessario intraprendere un percorso di graduale revisione delle designazioni operate nella fase di prima stesura del piano, allo scopo di individuare un quadro di riferimento possibilmente omogeneo a scala distrettuale.

Per quanto riguarda il rilievo 3) si rappresenta che l'uso idroelettrico degli invasi artificiali del territorio provinciale bellunese costituisce uso precipuo degli stessi (in alcuni casi, vedasi ad esempio il caso del serbatoio del Corlo, dove si "sovrappongono", durante la stagione estiva, anche obblighi connessi agli utilizzi irrigui della pianura); l'utilizzo turistico è invece fatto conseguente collegato non tanto al serbatoio in senso stretto quanto ad un'economia sottesa dalla presenza del serbatoio. In ogni caso il PdG considera nel contesto dell'analisi delle pressioni (paragrafo 2.3.2.11 del fascicolo dedicato al bacino del Piave), il problema della tutela turistico-ambientale degli invasi del bellunese.

Con riferimento al rilievo 4), si richiama l'attenzione posta dal PdG all'individuazione delle aree protette; nell'ambito delle misure di base sono infatti individuate e descritte le iniziative di carattere normativo nazionali e locali costituenti recepimento delle direttive comunitarie in materia di protezione delle acque, ivi comprese le direttive Habitat ed Uccelli; è altresì verificata la coerenza degli specifici obiettivi previsti dalla direttiva quadro acque rispetto a quelli già stabiliti dalle precitate direttive. Si rimanda, su questo tema, alle considerazioni già esposte in merito al contributo del Ministero dell'Ambiente – Direzione per la protezione della natura. Si precisa altresì che, nel territorio provinciale, non risulta ad oggi approvato alcun PdG relativo a siti della Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda infine l'opportunità di citare nel PdG i cosiddetti "piani di laminazione", si evidenzia che la norma di riferimento, cioè la Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile" è già richiamata nelle misure di base tra quelle costituenti seppur parziale recepimento della direttiva alluvioni. La succitata norma prevede che tutti i serbatoi possono essere utilizzati ai fini della laminazione delle piene, demandando anzitutto alla Regioni il compito di attivare le conseguenti iniziative.

5.2.25. Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano del 30 novembre

L'articolata nota di contributo predisposta Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano, riprendendo e meglio sviluppando alcune considerazioni già esposte sul rapporto ambientale nel contesto del procedimento di valutazione ambientale strategica, si incentra su alcuni aspetti fondamentali come nel seguito sintetizzati.

1. Si lamentano insufficienti tempi di redazione degli elaborati di piano e, soprattutto, insufficienti tempi accordati al pubblico ed ai soggetti portatori di interesse per la consultazione e la partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE. Tale "compressione" delle fasi di

redazione e di consultazione sortirebbe, quale effetto immediato, “una diminuzione delle garanzie fissate a tutela della massima condivisione”, su temi peraltro assai rilevanti.

2. Si lamenta una impostazione disorganica e disomogenea, anche di carattere metodologico, del piano nel quale mancherebbe l'armonizzazione dei contenuti e l'identificazione di precisi soggetti di riferimento per le varie fasi di attuazione.
3. Si lamenta l'impropria individuazione dei corpi idrici fortemente modificati: da questa categorie sarebbero state escluse porzioni di aste fluviali che sono sottese da importanti opere trasversali e che ne hanno alterato nel tempo la dinamica geomorfologica ed idromorfologica.
4. Si evidenzia che l'attuale impianto del PdG entrerebbe in rotta di collisione anche con altre importanti direttive europee che salvaguardano altri aspetti di pari rango sia dell'ambiente che della salute dell'uomo; ci si riferisce, in particolare, alla Direttiva Comunitaria 2001/77 CE e successiva Direttiva 2009/28.

Sulle questioni sopra evidenziate si espone quanto segue.

Con riguardo alla prima osservazione si rimanda alle più esaurienti considerazioni esposte nel capitolo 3 “Questioni rilevanti” dell'Appendice al PdG.

Anche alla luce delle iniziative di pianificazione già poste in essere in esito al D.Lgs. 152/2006, i termini temporali prescritti dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE sono sostanzialmente rispettati; infatti il PdG costituisce sintesi di principi, criteri ed azioni, seppur riaggiornati e rielaborati alla luce delle indicazioni della direttiva quadro acque e degli obiettivi stabiliti dall'art. 4 della medesima, per nulla nuovi; tra questi il tema del deflusso minimo vitale e quelli di risparmio e di razionalizzazione della risorsa idrica già contenuti nella legge sulla difesa del suolo n. 183 del 18 maggio 1989 e successivamente recepiti nei conseguenti atti normativi e pianificatori di Regioni, Province Autonome e Autorità di bacino.

Con riferimento all'osservazione 2), è utile ricordare che l'Autorità Procedente, sin dall'avvio per percorso di pianificazione (vedasi a tal riguardo il documento dal titolo “Architettura del piano”) ha posto in evidenza la specificità territoriale del distretto idrografico delle Alpi Orientali, formato dall'unione di bacini che, almeno con riguardo all'assetto naturale delle acque superficiali, costituiscono sistemi funzionalmente autonomi ed indipendenti. Assai diversificato appare anche il regime idrologico, che assume carattere carsico nelle estreme propaggini sud-orientali (bacino del Levante), carattere essenzialmente torrentizio per le principali aste sfocianti nel Mare Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ed Adige), carattere di risorgiva per la rete idrografica minore della bassa pianura veneta e friulana (alto Livenza, Sile, Noncello). Ne è dunque conseguita l'opportunità affrontare i temi propri del PdG alla scala sub-distrettuale, allo scopo di meglio caratterizzare i problemi di ciascun bacino idrografico, di indagare col dovuto grado di dettaglio natura e tipologia delle pressioni che condizionano l'assetto quali-quantitativo dei corpi idrici e di definire, di conseguenza, le più opportune misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità indicati dalla direttiva comunitaria.

Va poi tenuto conto che sul territorio distrettuale opera una pluralità di soggetti amministrativi con specifiche ed autonome competenze nel settore delle acque, della protezione della natura e dell'ambiente: due regioni a statuto ordinario (Lombardia e Veneto), due Province Autonome (la Provincia di Trento e Bolzano); una Regione Autonoma a statuto speciale (Regione Friuli Venezia Giulia).

La frammentazione amministrativa sopra ricordata si ripercuote su diversi aspetti del piano:

- nell'azione di individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e nella successiva metodologia di analisi delle pressioni e degli impatti, attribuita, dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131, a Regioni e Province Autonome;
- nella caratterizzazione dello stato di qualità dei corpi idrici, necessariamente riferita allo "stato attuale delle conoscenze" delle agenzie provinciali o regionali per la protezione dell'ambiente;
- nella individuazione delle misure di base, per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di acque, in quanto spesso riferibili ad autonome iniziative normative di carattere locale.

La nuova dimensione distrettuale prevista dalla direttiva 2000/60/CE impone indubbiamente una maggiore azione sinergica tra i diversi soggetti tecnico-istituzionali competenti sul territorio; si condivide pertanto la necessità di dare avvio, col PdG, ad percorso di armonizzazione ed integrazione delle iniziative poste in capo ai diversi soggetti istituzionali, pur nel rispetto delle singole autonomie statutarie; si tratta di un percorso graduale che l'autorità procedente ha inteso recepire nel PdG attraverso la previsione, nel novero delle misure supplementari, di apposite iniziative di coordinamento interregionale. Più in particolare si prevede che, nei bacini idrografici ricadenti all'interno di due o più amministrazioni regionali o Province Autonome, le amministrazioni competenti diano avvio ad un'attività di verifica delle misure già intraprese sulle diverse tematiche affrontate dal PdG allo scopo di pervenire, nel termine di cinque anni, alla definizione di un "quadro di riferimento quanto più omogeneo e reciprocamente coordinato".

Da ultimo va considerato il fatto che il distretto delle Alpi Orientali è anche distretto internazionale, essendo una certa parte del bacino idrografico dell'Isonzo e del Levante compreso nella vicina Repubblica di Slovenia.

L'osservazione 3) si lega, in qualche modo, all'osservazione 2).

Si deve richiamare il fatto che il D.M. 16 giugno 2008, come più sopra osservato, ha attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di individuare e caratterizzare, sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti, i corpi idrici superficiali e sotterranei; un tale orientamento del legislatore ha avuto quale ovvia conseguenza che, in carenza di linee guida e di atti di indirizzo alla scala nazionale, ciascun soggetto amministrativo ha autonomamente interpretato il significato di "corpo idrico fortemente modificato", relazionandolo in taluni casi alle specificità della rete idrografica del proprio territorio. Tale attività, peraltro, si è esplicitata per buona parte precedentemente alla emanazione della legge 13/2009, ed ha dunque anticipato le iniziative di coordinamento che questa legge ha attribuito alle Autorità di bacino di rilievo nazionale.

Ricollegandosi alle considerazioni già espresse per il punto precedente, si deve auspicare, eventualmente anche a breve termine, un'iniziativa di armonizzazione dei criteri e delle metodologie adottate per la designazione dei corpi idrici, tenuto anche conto del graduale progredire dello stato delle conoscenze qualitative e quantitative dei corpi idrici. Tale processo di aggiornamento e di graduale affinamento è peraltro espressamente previsto dalla direttiva quadro acque e dal successivo decreto ministeriale (allegato B.4).

Con riferimento all'osservazione sintetizzata al punto 4, si rimanda alle considerazioni e approfondimenti contenuti nel capitolo 3 "Questioni rilevanti" dell'Appendice al PdG.

5.2.26. Contributo di Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità di Business Bergamo del 30 novembre 2009

Le osservazioni di Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità di Business Bergamo, ribadiscono, per buona parte, quelle già espresse da Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano. Si rimanda pertanto alle considerazioni dell'autorità procedente già espresse a tal riguardo.

Quanto invece alle lamentate imprecisioni o contraddizioni degli elaborati di piano, si ritiene che quanto osservato sia, per buona parte, ascrivibile ad una imperfetta chiarezza espositiva e dal riferimento a fonti conoscitive e bibliografiche non propriamente aggiornate. **A tal riguardo l'Autorità Procedente, nella fase di perfezionamento degli elaborati propedeutici all'approvazione da parte dei Comitati Istituzionali, ha proceduto ad una approfondita revisione dei testi, anche tenuto conto di tutte le osservazioni presentate e dei contributi comunque portati dalle Regioni e Province Autonome nel contesto delle attività di coordinamento stabilito dalla legge 13/2009.**

5.2.27. Contributo del WWF Verona sud-ovest del 30 novembre 2009

La designazione delle aree protette, ed in particolare l'individuazione delle aree di tutela delle falde acquifere pregiate e la designazione delle acque dolci per la vita dei pesci sono di competenza della regione che vi provvede con delibera.

Si ritiene pertanto che l'eventuale accoglimento della proposta del WWF Verona sud-ovest debba essere ricondotto alle procedure sopra richiamate.

5.2.28. Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di Business Vittorio Veneto del 30 novembre 2009

La nota di osservazioni di ENEL Produzione S.p.A. – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità Business di Vittorio Veneto fa seguito a quella che la medesima società ha inoltrato in data 17 novembre

2009, più propriamente riguardante il rapporto ambientale del progetto di piano; richiama inoltre, per numerosi aspetti, la posizione espressa da Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano e di Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità di Business Bergamo.

Si rimanda pertanto alle considerazioni dell'autorità precedente già esposte a tal riguardo.

Quanto invece alle lamentate imprecisioni o contraddizioni degli elaborati di piano, si ritiene che quanto osservato sia, per buona parte, ascrivibile ad una probabile inadeguata chiarezza espositiva e dal riferimento a fonti conoscitive e bibliografiche non propriamente aggiornate. **A tal riguardo l' autorità precedente, ha proceduto ad una approfondita revisione dei testi nel PdG adottato, anche tenuto conto di tutte le osservazioni presentate e dei contributi comunque portati dalle Regioni e Province Autonome nel contesto delle attività di coordinamento stabilito dalla legge 13/2009.**

5.2.29. Contributo del CIRF – Centro Italiano per la Riquilificazione Fluviale del 30 novembre 2009

Il CIRF – Centro Italiano per la Riquilificazione Fluviale ha fornito una serie di osservazioni preliminari ai Piani di Gestione in corso di elaborazione; si tratta di rilievi in parte di carattere generale ed altri, di maggior dettaglio, calati sulle specificità dei singoli elaborati.

In estrema sintesi i rilievi mossi dall'associazione sono i seguenti:

1. si lamenta che la classificazione dello stato ecologico riportata negli elaborati non tiene conto di tutti gli elementi di qualità biologici richiesti dalla direttiva; per quanto riguarda in particolare il PdG delle Alpi Orientali si rileva anche che gli elementi idromorfologici sarebbero stati considerati solo marginalmente, in relazione ad alcuni bacini, e comunque solo in termini di analisi delle pressioni e del grado di alterazione conseguente, trascurando le poche informazioni disponibili in fase di classificazione e di conseguente definizione delle misure;
2. con riguardo alla definizione degli obiettivi di qualità, si mette in evidenza che, nel progetto di piano del distretto idrografico delle Alpi Orientali sarebbero numerosi i corpi idrici a rischio di non raggiungimento a motivo di assenza di monitoraggio;
3. con riguardo al programma di misure, si rileva che nessun dei Piani di gestione sviluppa una disamina, a livello di singolo corpo idrico o almeno di sottobacino, che stabilisca corrispondenze tra problemi, obiettivi, misure di base e supplementari ed eventuali effetti; le misure, anche laddove sono innovative, non sarebbero inserite in norme di attuazione cogenti ma costituirebbero, semmai, linee d'azione generali prive di quantificazione dei costi.
4. si lamenta che il PdG delle Alpi Orientali non contempla misure dirette al riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche fluviali, nonostante si citi il problema tra i fattori di pressione;

5. si prende atto che il PdG delle Alpi Orientali prevede numerose tipologie di misure dirette alla riduzione dell'alterazione idrologica (revisione delle concessioni, aumento della capacità di stoccaggio degli invasi, dispersione in falda dei fiumi) ma si lamenta che le stesse non sono ne circostanziate ne quantificate economicamente;
6. si lamenta l'assenza di misure di rinaturazione volte alla riduzione del rischio idraulico (recupero di aree per la naturale laminazione delle piene);
7. con riguardo alle misure volte al miglioramento della qualità dell'acqua, si lamenta un approccio ancora ancorato allo schema classico fognatura-depurazione, tipico dell'ingegneria sanitaria; mancherebbe dunque una scelta strategica e chiara finalizzata ad un approccio integrato, fondato sulla depurazione decentrata, sul miglioramento delle pratiche agrarie, sulla riconversione dell'agricoltura e della zootecnia e dei cicli produttivi industriali;

L'auspicio conclusivo dell'associazione è lo sviluppo, a breve termine, di una seconda fase di integrazione dei piani di gestione, più approfondita, in cui si dovrà provvedere a dettagliare maggiormente e quantificare economicamente le misure relative ai singoli corpi idrici, trasformando le linee di indirizzo in azioni concrete e definendo più chiaramente le responsabilità delle amministrazioni competenti anche in termini di impegni di spesa.

Le valutazioni sopra sinteticamente richiamate richiedono alcune precisazioni, come di seguito esposto.

Con riguardo all'osservazione di cui al punto 1), va senz'altro evidenziata l'attuale inadeguatezza della rete di monitoraggio nei riguardi dei requisiti imposti dalla direttiva quadro sulle acque, ascrivibile, tra l'altro, alla carenza di linee di indirizzo a scala nazionale. Se è vero che buona parte delle misure ad oggi disponibili sui corsi d'acqua superficiali fanno ancora riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/1999 (fatto questo anche ascrivibile al tardivo recepimento, da parte del legislatore nazionale, della direttiva comunitaria) non vanno d'altra parte sottaciuti gli sforzi già in atto da parte delle agenzie per la protezione dell'ambiente competenti per territorio per l'adeguamento delle reti di monitoraggio alle disposizioni della direttiva quadro acque; il documento di piano, nella sua stesura definitiva che si propone all'approvazione dei Comitati istituzionali, riporta infatti i primi esiti del monitoraggio biologico messo in atto sul territorio distrettuale con gli indicatori previsti dalla direttiva 2000/60 e dal D.Lgs. 152/2006.

Anche la lamentata abbondanza dei corpi idrici probabilmente a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità, tema dell'osservazione 2), è direttamente ascrivibile alla inidoneità dell'attuale sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del territorio distrettuale. E' però del tutto evidente che il percorso di graduale affinamento delle conoscenze sullo stato di qualità dei corpi idrici e sull'entità delle pressioni e degli impatti che gravano su di essi richiede tempi di attuazione non immediati e disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Si richiamano a tal riguardo le considerazioni già svolte con riferimento al contributo portato da Legambiente del Friuli Venezia Giulia.

Con riguardo al tema delle misure, attorno al quale si è incentrato buona parte del documento elaborato dal CIRF (osservazioni sintetizzate ai punti 3)-7)) si ritiene di esporre, a riscontro di quanto argomentato, le seguenti considerazioni.

Circa l'osservazione della mancanza di "una disamina esplicita per ogni singolo corpo idrico o almeno sottobacino, in cui si evidenzino problemi, obiettivi della Direttiva, misure di base e supplementari per raggiungerli, valutazione degli effetti delle misure per capire in che modo permettono di soddisfare gli obiettivi, eventuali deroghe, ecc.", va evidenziato che la scelta, condotta da questo PdG, di articolare le proprie analisi alla scala di bacino, risponde non solo all'esigenza di cogliere le specificità idromorfologiche ed idrologiche proprie di questo territorio (sistemi fluviali sostanzialmente indipendenti, almeno con riguardo alle rete superficiale, e caratterizzati dal comune recapito nel Mare Adriatico; regimi idrologici assai differenziati) ma di calare il programma di misure, in questa prima fase di impostazione dello strumento di piano, ad una scala territoriale intermedia tra la dimensione di corpo idrico e la dimensione distrettuale; si fa presente, peraltro, che già nella fase di aggiornamento dei documenti di piano finalizzata all'approvazione da parte dei Comitati Istituzionali, l'affinamento dello stato conoscitivo reso possibile grazie al contributo di Regioni e Province Autonome, consente di meglio dettagliare alla scala di corpo idrico l'informazione relativa alle pressioni, agli obiettivi di qualità chimica, ecologica e quantitativa e, in qualche caso, anche di caratterizzare, alla stessa scala, le misure previste.

Il processo culturale innescato dall'applicazione dei principi generali previsti nella direttiva 2000/60 porterà certamente, nella successiva revisione del piano entro il 2015, all'ulteriore perfezionamento dei contenuti del piano, anche attraverso l'esplicitazione dei criteri e delle correlazioni sopra auspicati.

Con riguardo alla lamentata carenza delle misure dirette al riequilibrio delle dinamiche morfologiche, si fa presente che tra le misure di base del PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali sono richiamate, tra l'altro, anche le "misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto" (art. 11, paragrafo 3, lettera i) della direttiva 2000/60): tra queste misure sono state annoverate anche le specifiche iniziative adottate dalle Autorità di bacino ovvero dalle Regioni per la tutela dell'evoluzione morfologica delle aree fluviali. Nello stesso contesto trovano anche collocazione le misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici in quanto già previste dalle norme nazionali o locali vigenti ovvero dagli strumenti di pianificazione già adottati.

Tali misure sono tuttavia anzitutto preordinate alla tutela delle dinamiche geomorfologiche del fiume ma non fanno chiaro ed esplicito riferimento alla contestuale necessità di garantire "condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto" come invece prescritto dalla direttiva 2000/60/CE.

E' stata pertanto inserita, all'interno del programma delle misure del PdG adottato, un'apposita misura supplementare, da applicare all'intero territorio distrettuale, volta ad assicurare che le azioni di asporto e di movimentazione degli inerti all'interno degli alvei siano svolte, oltre che nel rispetto delle dinamiche geomorfologiche del fiume, anche nella considerazione dell'obiettivo di raggiungimento o mantenimento dello stato ecologico previsto dalla direttiva quadro acque (vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.2).

Con riguardo all'osservazione sintetizzata al punto 7), si rimanda alle valutazioni conclusive già esposte con riferimento al contributo del Comitato "Peraltrestrade Dolomiti" al paragrafo 5.2.21.

5.2.30. Contributo della Provincia di Rovigo del 30 novembre 2009

La Provincia di Rovigo, ed in particolare l'area del Polesine e del Delta Po, rappresenta sicuramente un ambito territoriale caratterizzato da particolare fragilità sotto il profilo idraulico: il suo territorio è infatti solcato dall'asta terminale del fiume Po ed è parzialmente delimitato a nord dal fiume Adige; alla condizione di potenziale rischio idraulico si aggiunge lo stato di sofferenza quali-quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea ascrivibile non solo ai prelievi operati più a monte ma anche ai locali fenomeni di subsidenza e di risalita del cuneo salino.

Con riguardo al primo aspetto, quello del rischio idraulico, è noto che la direttiva europea 2007/60, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, deve ancora essere recepita dalla normativa italiana; si deve però segnalare che, in attesa del recepimento e dell'attuazione della direttiva alluvioni, l'Italia si è già dotata da tempo di strumenti di carattere pianificatorio e normativo (PAI) finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico; questi strumenti sono individuati e repertati nel PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali nell'ambito delle misure di base, costituendo esse parziale anticipazione, delle misure previste dalla direttiva alluvioni.

Con riguardo al secondo aspetto, riguardante il tema della gestione delle risorse idriche, va rappresentato che le ridotte scadenze temporali assegnate per la redazione del PdG dalla legge 13/2009 non hanno consentito di svolgere gli opportuni approfondimenti sul delicato e controverso tema dei cambiamenti climatici e delle connesse variazioni idrologiche; si tratta di una tema che dovrà sicuramente costituire oggetto di approfondimento delle successive attività di riesame e di aggiornamento del piano (vedasi capitolo 3 – "Questioni rilevanti" dell'Appendice al PdG).

Si segnala però che il problema della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, con particolare riguardo all'area della bassa pianura veneto-friulana, assume rilievo prioritario nell'ambito del PdG; già le misure di base annoverano le diverse iniziative di carattere normativo per il controllo degli emungimenti, richiamando in particolare le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006; integrativamente alle misure di base, le misure supplementari individuate dal PdG sono finalizzate alla salvaguardia quali-quantitativa delle risorse idriche; gli strumenti individuati sono non solo la revisione del sistema concessorio e la regolazione dei prelievi per il rilascio del DMV ma anche le misure volte alla razionalizzazione ed al risparmio idrico e quelle finalizzate a regolamentare i prelievi sotterranei.

La valutazione ambientale strategica dello strumento di piano, i cui esiti sono stati messi in evidenza nel rapporto ambientale, ha riconosciuto la possibilità che talune di tali misure possano generare, soprattutto nel breve termine, impatti negativi sull'attuale sistema degli usi ed ha pertanto richiamato l'opportunità di apposite "misure di compensazione", consistenti nell'attivazione di appositi processi inclusivi (percorsi

partecipati, contratti di fiume, ecc.) tra tutti i portatori di interesse, allo scopo di favorire l'informazione, la responsabilizzazione e la condivisione delle scelte operate finalizzandole ad un suo equilibrato ed equo della risorsa idrica.

In tale contesto è apparsa condivisibile, integrandola fra le misure del PdG adottato, la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente tra il distretto del fiume Po ed il distretto delle Alpi Orientali, aperto anche ai principali soggetti istituzionali competenti per territorio (Regioni e Province interessate) avente lo scopo di affrontare al tempo stesso i problemi di gestione della risorsa idrica e quelli connessi al rischio idraulico (vedasi paragrafo 8.2.1).

5.2.31. Contributo di Hydro Dolomiti Enel del 30 novembre 2009

La nota di osservazioni di Hydro Dolomiti Enel richiama inoltre, per numerosi aspetti, la posizione espressa da:

Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano;

Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità di Business Bergamo;

Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di Business Vittorio Veneto del 30 novembre 2009

Si rimanda pertanto alle considerazioni dell'autorità precedente già esposte a tal riguardo.

5.2.32. Contributo del Comitato “Acqua Bene Comune” di Verona del 1° dicembre 2009

Il Comitato “Acqua Bene Comune” pone, tra le proprie valutazioni di carattere generale, due questioni:

- l'inadeguatezza dell'attuale sistema di monitoraggio di qualità dei corpi idrici rispetto alle indicazioni della direttiva 2000/60/CE;
- l'elevato numero dei corpi idrici classificati a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con riguardo ai succitati rilievi, è opportuno richiamare le considerazioni già esposte a riscontro dell'osservazione dell'Associazione “Per Altre Strade Dolomiti” alle quali pertanto si rimanda.

Si ribadisce in particolare l'avviso che l'auspicata “riduzione progressiva ma costante degli attuali sistemi di allevamento intensivo di bovini, suini e avicoli a vantaggio di un modello zootecnico estensivo con produzioni di carni con il metodo biologico” rappresenta un processo destinato ad incidere in misura assai significativa sul comparto agricolo e che quindi questo sia eventualmente meritevole di conforme collocazione, nella adeguata considerazione di tutti i riflessi economici che questo processo impone, nell'ambito dei piani strategici nazionali e regionali per lo sviluppo rurale.

Sulle ulteriori indicazioni e suggerimenti formulate dal Comitato, di carattere più particolare, si rileva anzitutto che il PdG già considera, tra le proprie misure supplementari, alcune delle proposte avanzate: la graduale riconversione delle colture e varietà agricole più esigenti dal punto di vista idrico, la necessità di un controllo sempre più capillare e stringente di tutti gli utilizzi idrici, inclusi quelli non necessitanti atto autorizzativo o concessione; l'applicazione di misure di razionalizzazione e di risparmio idrico.

Il PdG evidenzia inoltre l'opportunità di individuare, perlomeno nell'area di ricarica della falda, "opportune limitazioni ai prelievi da falda sotterranea, da riferirsi sia ai volumi che alle portate concesse, che alle tipologie d'uso, in relazione ai quali subordinare il rilascio della concessione al prelievo".

Inoltre *"nelle stesse aree è anche necessario attuare azioni di contenimento dei prelievi da pozzo ad uso domestico che, essendo numericamente consistenti e privi di limitazione di esercizio, producono rilevanti effetti sull'acquifero, nonché attivare un capillare controllo per tali pozzi"*.

Infine il piano di tutela delle acque del Veneto, ricompreso nel PdG all'interno delle "misure di base", già inibisce, in recepimento del D.Lgs. 152/2006, nelle aree di tutela primaria alcuni utilizzi tra cui, per esempio, quello industriale e di autolavaggio.

Per quanto attiene la casistica più vasta degli utilizzi dell'acqua, quali ad esempio quello dell'innevamento, il divieto assoluto dovrebbe avvenire in esito, non solo di elementi di natura strettamente legati al bilancio idrico, ma anche in funzione di valutazioni di carattere economico così come rintracciabile nei principi generali della direttiva quadro acque.

Tenuto conto dei suggerimenti portati dal Comitato "Acqua Bene Comune", è stata individuata nel PdG adottato, a valere per l'intero territorio distrettuale, una nuova misura supplementare recante "linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio" (vedasi paragrafo 8.3.3)

5.2.33. Contributo dell'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari del 17 dicembre 2009

Attraverso il proprio contributo, l'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari rappresenta la necessità di aumentare le disponibilità idriche per gli usi agricoli attraverso l'incremento delle capacità di invaso e l'incentivazione dell'utilizzo di acque reflue per l'uso agricolo. Condivide peraltro la necessità di utilizzare, in caso di scarsità della risorsa, pratiche agricole orientate al risparmio d'acqua associate ad una scelta dei tempi e dei modi.

Un ulteriore tema affrontato riguarda il principio del recupero dei costi, costituente principio fondante dell'analisi economica degli utilizzi idrici: si richiama in particolare il fatto che gli usi agricoli dell'acqua non incidono semplicemente sulla produttività del comparto agronomico ma hanno effetti di più ampio orizzonte sulla biodiversità, sul rimpinguamento delle falde e sul sistema economico-sociale.

Si ritiene che il PdG, attraverso il proprio programma di misure di base e di misure supplementari, già recepisca i principi e le linee guida esposti dall'ANBI nel primo paragrafo: il piano infatti propone un sistema

articolato di misure finalizzato anzitutto alla razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica in tutti i comparti, ivi incluso quello agricolo; non esclude tuttavia la possibilità di incrementare le attuali capacità di invaso allo scopo di “creare strategici serbatoi d’acqua da utilizzare nei periodi di scarse precipitazioni”.

Quanto invece esposto sul tema del principio del recupero dei costi, si richiama quanto testualmente riportato nell’art. 9, comma 2 della direttiva quadro acque e cioè:

- che le politiche dei prezzi dell’acqua devono incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuire, in tal modo, al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva;
- che il recupero dei costi dei servizi idrici deve essere assicurato mediante un “adeguato contributo” dei vari settori di impiego dell’acqua, tenendo eventualmente conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche commesse a questo recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche.

L’analisi economica e, all’interno di essa, il tema del recupero dei costi dei servizi idrici dovrà essere tema di approfondimento delle successive revisioni del piano, atteso che, in questa fase di prima stesura, per le ragioni già evidenziate nel paragrafo II. 1.1 della relazione generale – parte II, è stato solo possibile individuare un percorso metodologico.

Si rimanda comunque alle valutazioni già esposte in riferimento al contributo della Coldiretti Veneto (paragrafo 5.2.17).

5.2.34. Contributo del Comune di Montebelluna del 22 dicembre 2009

La delibera di Giunta Comunale del Comune di Montebelluna dichiara di condividere e fare proprie le le osservazioni prot. 3544 del 11 giugno 2009 e prot. 5345 del 9 ottobre 2009 presentate all’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione dal Gruppo di lavoro per le Problematiche del Fiume Piave, formato dai Consorzi di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba", "Pedemontano Sinistra Piave", "Basso Piave", "Destra Piave".

Si rimanda pertanto alle valutazioni e considerazioni già sviluppate nel merito.

5.2.35. Contributo di WWF Italia – Sede Nazionale del 27 dicembre 2009

Il WWF Italia, anche a seguito di quanto emerso nell’ambito di un apposito workshop svoltosi a Roma l’11 novembre, ha formulato alcune considerazioni sui piani di gestione in fase di elaborazione ed ha formulato alcune proposte, prioritariamente indirizzate al Ministero dell’Ambiente, per l’avvio di un percorso chiaro e condiviso che possa portare, successivamente all’adozione dei piani di gestione, all’integrazione degli aspetti ancora mancanti o insufficientemente sviluppati, ed assicurare in tal modo la piena conformità alla direttiva quadro acque.

Nell'immediato il WWF propone che le misure supplementari siano integrate le due misure:

- la prima riguardante la tutela della biodiversità attraverso il contrasto all'introduzione delle specie aliene;
- la seconda riguardante la rinaturazione.

Con riguardo alla prima proposta è opportuno evidenziare che il PdG, nell'ambito delle misure di base, già include il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, che ha per oggetto il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". In particolare l'art. 12, comma 3, così come sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, già dispone il divieto alla reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone".

La misura di rinaturazione può essere considerata come possibile opzione di intervento ma non quale unica soluzione concorrente al perseguimento del buono stato ecologico; essa va infatti verificata caso per caso ed inserita nel più ampio contesto degli aspetti economici-sociali e di tutela della pubblica incolumità. Si è provveduto ad inserire all'interno del programma delle misure supplementari ed a valere per l'intero territorio distrettuale, un'apposita misura recante "linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio" (vedasi paragrafo 8.3.3).

5.2.36. Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano del 29 dicembre 2009

La Provincia Autonoma di Bolzano, dando seguito all'attività di supporto già intrapresa nella fase di elaborazione del progetto di Piano dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, propone alcune integrazioni e precisazioni ai diversi documenti sin qui elaborati ed in particolare:

- al PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – bacino dell'Adige;
- al rapporto preliminare, redatto nel contesto della valutazione ambientale strategica;
- al rapporto ambientale, redatto nel contesto della valutazione ambientale strategica.

Si tratta di integrazioni e modifiche testuali che sono state inserite nel PdG adottato, finalizzate alla miglior chiarezza espositiva ed alla correzione di meri errori di stesura.

Va evidenziato che il PdG, nella parte dedicata al bacino dell'Adige, tiene anche conto della ridotta porzione di territorio (circa 160 Km²) posto tra il bacino dell'Adige e del Piave, in prossimità del confine italo-austriaco di Dobbiaco, costituente l'estrema propaggine orientale della Val Pusteria. Si conferma l'opportunità, d'intesa con la competente provincia Autonoma di Bolzano, che tale territorio, pur se appartenente, sotto il profilo idrografico, al bacino del Danubio, sia invece aggregata al distretto Idrografico delle Alpi Orientali, allo scopo di semplificare le procedure di carattere operativo e gestionale.

Si fa peraltro presente che tale territorio costituirebbe una trascurabile frazione del bacino del Danubio (0,02%) e che analoga iniziativa è stata assunta per il bacino del torrente Slizza, posto in prossimità del confine italo-austriaco di Tarvisio.

Attesa la possibile interferenza delle misure di piano, relativamente alle due aree sopra richiamate, nei riguardi del sottobacino della Drava, in territorio austriaco, il PdG, nella sua stesura definitiva, dovrà rendere conto delle iniziative di consultazione transfrontaliera avviate con le competenti autorità austriache, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 152/2006.

5.2.37. Contributo della Regione del Veneto (Deliberazione della Giunta n. 4074 del 29/12/2009)

Con tale delibera la Regione del Veneto ha inteso esprimere un preliminare parere favorevole sulla proposta di PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, pur rappresentando, nel merito di alcune questioni in esso contenute, alcuni rilievi che si possono così sintetizzare:

1. Gli obiettivi di qualità delle acque sotterranee, e quindi la relativa scelta del sistema degli indicatori, deve essere necessariamente affrontato alla scala distrettuale;
2. La valutazione preliminare del rischio, richiesta dall'art. 5 della direttiva 2000/60/CE e regolamentata in Italia dalla sezione C del D.M. Ambiente n. 131/2008 dovrà evolvere al fine di esprimere una valutazione sul rischio effettivo che il corpo idrico non riesca a raggiungere al 2015 gli obiettivi della direttiva, nonostante l'applicazione delle misure previste dal PdG;
3. Le problematiche e gli impatti delle opere mobili alle bocche di porto non sembrano adeguatamente trattati all'interno del Piano;
4. Si segnala come non adeguatamente formulata la proposta preliminare di Linee Guida per la gestione dei sedimenti nella laguna di Venezia e, nel merito, si sottolinea la necessità di un confronto tecnico con i vari soggetti competenti, allo scopo di pervenire ad una condivisa proposta operativa per la definizione dell'approccio di analisi del rischio, biaccumulo, ecc.
5. Si segnala l'opportunità di provvedere, già nel breve periodo, alla revisione delle reti e dei programmi di monitoraggio, allo scopo di rendere il sistema congruente con quanto previsto dall'art. 8 della direttiva quadro acque.

Con riguardo ai punti 1) e 2) si è proceduto a rielaborare il capitolo 5 del Piano.

Con riguardo al punto 3) si rappresenta che la questione "impatti" del progetto MOSE e' stata risolta da tempo. Infatti, anche la procedura di infrazione 4762/2003 aperta dalla Commissione Europea, relativamente ad una supposta violazione della Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, è stata infatti archiviata il 14 aprile 2009.

Nella stesura del PdG si sono quindi riprese le misure previste nel “Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046” approvato dalla Commissione Europea, e il proseguimento del monitoraggio degli ambiti interessati della costruzione delle opere mobili, svolto dal CORILA (Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia) con la supervisione di ISPRA.

Con riguardo al punto 4) si rammenta come la qualità ecologica dei corpi idrici dipenda in misura non marginale dalla complessità morfologica, determinante per la diversità biologica e degli habitat lagunari. Uno dei fattori responsabili della perdita di sedimenti della laguna verso il mare è l'erosione indotta dal moto ondoso provocato dai natanti che va ad aggredire le strutture morfologiche, ambienti molto importanti per l'ecosistema lagunare. La realizzazione della sub lagunare, sebbene progettata per rispondere principalmente ad esigenze legate alla mobilità cittadina, avrà significative ricadute positive in termini di riduzione del traffico acquatico soprattutto nella direzione da/per aeroporto, e quindi di ridurre i fenomeni erosivi in corso in laguna Nord e di contenere anche le necessità di approfondimento dei fondali di alcuni canali lagunari. La costruzione della sub lagunare avverrà in galleria, adottando tutti i necessari accorgimenti per evitare o limitare qualsiasi impatto con i fondali lagunari.

Con riguardo al punto 5), si evidenzia che il PdG adottato accoglie le osservazioni relative alla valutazione del livello di contaminazione dei sedimenti poste dalla Regione del Veneto, sia per quanto riguarda i criteri e le tematiche secondo cui sviluppare i programmi di monitoraggio (studi sul bioaccumulo, sull'ecotossicologia e la geospeciazione dei contaminanti presenti nei sedimenti) sia riguardo alla necessità di definire, a valle dell'approvazione del piano, specifici documenti guida per la valutazione dei rischi per lo stato qualitativo delle acque e per gli organismi lagunari e di quelli per la salute umana posti dalla contaminazione dei sedimenti nonché per la gestione in condizioni di sicurezza ambientale della risorsa sedimenti nelle varie fasi del dragaggio e della messa a dimora, da orientare alla massimizzazione dei risultati ambientali, sia in termini di miglioramento dello stato chimico che dello stato ecologico che degli habitat e in generale dei servizi offerti dagli ecosistemi. Per questo si prevede che, entro 120 giorni dalla sua adozione, venga costituito un apposito Tavolo di lavoro istituzionale tra le Amministrazioni competenti finalizzato alla revisione dei criteri di valutazione dei sedimenti della laguna di Venezia e delle prassi operative per la loro gestione. Il capitolo del Piano e l'allegato riguardanti i sedimenti sono stati di conseguenza emendati e semplificati

Con riguardo al punto 6) il piano prevede l'attivazione, immediatamente a valle della sua approvazione, di un programma di monitoraggio delle acque, dei sedimenti e del biota dei corpi idrici lagunari. Il progetto esecutivo dei monitoraggi da effettuare nella laguna di Venezia nel biennio 2010 – 2011 verrà prodotto dal Magistrato alle Acque entro 90 giorni dall'adozione del PdG della sub-unità: Tale progetto terrà in considerazione, tra l'altro, quanto indicato nella proposta di Arpav e Ispra, relativa al monitoraggio per la definizione dello stato ecologico per la Laguna di Venezia e quanto precisato nel parere elaborato da Ispra concernente il piano di monitoraggio della laguna di Venezia per lo stato chimico e per le sostanze non

prioritarie a sostegno dello stato ecologico (trasmesso dal MATTM al Magistrato alle Acque in data 8 febbraio 2010).

5.2.38. Contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale della Qualità della Vita del 22 gennaio 2010

Vedasi a tal riguardo, nell’apposito paragrafo 3.3.7 dell’Appendice del PdG.

5.2.39. Contributo della dott.ssa Sollazzo, Dirigente Divisione I della Direzione Generale per la Qualità della Vita – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010

In relazione al rilievo esposto dalla dott.ssa Sollazzo, le regioni e le province autonome hanno provveduto a trasferire all’Autorità Procedente che le ha integrate nel PdG, le ulteriori eventuali informazioni utili al perfezionamento degli elaborati di piano, in quanto già disponibili presso le competenti strutture, ai sensi quanto disposto dall’art. 1, comma 3-bis della legge 13/2009 (“l’adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE (...) è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 28 marzo 2010”).

Rispetto al Piano della sub-unità “bacino scolante, laguna di Venezia, mare antistante” valgono le considerazioni sotto riportate.

- Il Piano provvede alla individuazione dei corpi idrici in tutto il territorio della sub-unità ed identifica i corpi idrici a rischio e probabilmente a rischio di non raggiungere l’obiettivo di stato buono entro il 2015.
- I capitoli 2 (Sintesi delle pressioni e degli impatti), 3 (Aree protette) e 4 (Reti di monitoraggio e stato ecologico e chimico delle acque) sono state redatti sulla base delle informazioni disponibili al momento della redazione del Piano.
- Al capitolo 5 “Obiettivi del Piano” si riporta il numero o la percentuale di corpi idrici che raggiungono lo stato buono entro il 2015 o entro il 2012.
- Il programma di misure del Piano relativo alla sub-unità “bacino scolante, laguna di Venezia, mare antistante” è descritto anche in riferimento ai problemi significativi di gestione delle acque (denominate questioni ambientali rilevanti) trattati nel capitolo 2 “Analisi delle pressioni e degli impatti” e ricapitolati al capitolo 6 “Misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano”. Le misure sono quindi organizzate per ambito strategico di riferimento.
- L’avvio di approfonditi programmi di monitoraggio permetterà poi nel corso della validità del PdG di mettere a fuoco, in ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo, con il richiesto dettaglio, le questioni prospettate, almeno per i corpi idrici di maggior rilevanza.

5.2.40. Contributo di ENEL – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di business di Vittorio Veneto del 22 gennaio 2010

Il contributo di ENEL fa seguito al precedente contributo già inviato dallo stesso soggetto in data 30 novembre 2009 e ne riprende i temi fondamentali:

- il PdG avrebbe omesso di considerare, nella fase di individuazione dei corpi idrici e nella successiva caratterizzazione dello stato ambientale esistente, la presenza, sulla rete idrografica di montagna, di sistemi complessi di utilizzazione della risorsa idrica;
- le pressioni morfologiche sarebbero state trattate in modo semplicistico, senza possibilità di applicazione degli strumenti di deroga temporale (corpi idrici “a rischio”) ovvero di deroga dal raggiungimento dall’obiettivo (art. 11, comma 5);
- sarebbero stati trascurati le valenze positive dell’uso idroelettrico su altre componenti ambientali (aria e clima).

A conferma delle considerazioni già sviluppate in risposta al precedente contributo di ENEL, si ribadisce:

- che l’attività di tipizzazione e di individuazione dei corpi idrici (corpi idrici naturali, artificiali e corpi idrici fortemente modificati) nonché quella di designazione dei corpi idrici a rischio di raggiungimento degli obiettivi, nel più ampio contesto delle attività di elaborazione della prima stesura del PdG, è stata posta in carico, dal legislatore nazionale (D.M. 16 giugno 2008, n. 131) alle Regioni e Province Autonome;
- l’attività sopra richiamata, in quanto impostata sui dati disponibili, è certamente suscettibile di revisioni ed aggiornamenti, come peraltro espressamente riconosciuto dal succitato decreto, al graduale progredire dello stato conoscitivo delle pressioni idromorfologiche e quali-quantitative sulla risorsa idrica;
- atteso che tale attività, per la genericità delle indicazioni e delle linee guida ministeriali ha portato all’elaborazione, nei diversi contesti amministrativi, di criteri di designazione non sempre reciprocamente armonizzati, si impone l’avvio di una fase di confronto tra i diversi soggetti istituzionali sugli aspetti sopra richiamati, finalizzato ad ottenere, sin nel breve termine, un quadro di riferimento quanto più possibile omogeneo alla scala distrettuale.

Con successiva integrazione di data 3 febbraio, ENEL ha fornito alcune integrazioni in esito ad alcuni chiarimenti ricevuti nel corso di un’apposita riunione in data 1° febbraio 2010.

Si prende atto di tali segnalazioni.

Con riguardo infine al tema delle valenze positive dell’uso idroelettrico su altre componenti ambientali, si rimanda alle considerazioni contenute nel paragrafo 3.3.9 dell’Appendice del PdG.

5.2.41. Contributo di Ecoistituto Veneto Alex Langer del 29 gennaio 2010

Con riferimento ai rilievi presentati dall'Ecoistituto Veneto Alex Langer, si espongono, nell'ordine, le seguenti considerazioni:

Punto 1. Il documento descrittivo denominato "Architettura del piano" è pubblicato in data 29 aprile 2009, cioè nella fase di avvio delle attività di costruzione del piano, aveva lo scopo di illustrare l'impalcatura del PdG, facendo riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato VII della direttiva. Si voleva in particolare enfatizzare l'intenzione di articolare i contenuti non alla scala di distretto, ma, nella considerazione dei diversi caratteri idraulici e geomorfologici dei diversi territori, alla scala di bacino o sub-unità. La costruzione del progetto del PdG, avvenuta nei due mesi successivi (il piano, nel rispetto dei termini di legge, è stato infatti pubblicato il 1° luglio 2009) si è dovuta basare sull'attuale stato delle conoscenze (la legge 13/2009 prevede infatti che i piani di gestione siano adottati "sulla base degli atti e dei pareri disponibili") come reso disponibile dalle amministrazioni regionali e provinciali. Va tuttavia evidenziato che il supporto e la collaborazione delle Regioni e Province Autonome è proseguito anche nella fase successiva alla pubblicazione del progetto di piano, consentendo l'ulteriore affinamento dei contenuti del piano gestione, in funzione della graduale implementazione dello stato conoscitivo e del progredire delle analisi.

Punto 2. Il PdG adottato è integrato, nella relazione generale, parte I, di una relazione descrittiva riguardante l'assetto delle coste dell'arco litoraneo tra Adige e Trieste e la sua dinamica morfologica.

Punto 3. In sede di perfezionamento degli elaborati il bacino della Drava e quello dell'Inn sono stati aggregati al bacino dell'Adige.

Punti 4 e 5. Le misure connesse al rischio alluvioni sono annoverate, nell'ambito del PdG, nelle misure di base costituenti recepimento della direttiva alluvioni: tra queste misure sono individuati anche i piani di assetto idrogeologico; taluni di questi sono ancora in attesa di approvazione ma sono comunque vigenti misure di salvaguardia che rendono già efficaci talune delle norme di attuazione previste; le misure di base contengono anche le disposizioni di cui alla direttiva del P.C.M. del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"); tali disposizioni già prevedono azioni "per contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonché al fine di rendere quanto più compatibili i legittimi interessi dei gestori con le finalità di protezione civile".

Punti 6 e 7. La possibilità di interferenze tra distretto idrografico del Po e distretto idrografico delle Alpi Orientali nella gestione delle risorse idriche e nella mitigazione del rischio idraulico sono adeguatamente considerate nel PdG, attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico permanente (vedesi paragrafo 8.2.1).

Punto 8. La carenza evidenziata potrà essere colmata nella prima revisione del documento di piano; l'osservazione circa la mancata definizione del DMV nei provvedimenti regionali e/o nella pianificazione di bacino non trova riscontro dell'ambito distrettuale.

Punto 9. Si rimanda alle considerazioni già esposte a riscontro dell'osservazione di ENEL e nel successivo capitolo dedicato alle questioni rilevanti, con particolare riguardo al tema dell'omogeneità del piano.

Punto 10. Si rimanda alle considerazioni sviluppate in risposta al contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale della Qualità della Vita del 22 gennaio 2010.

5.2.42. Contributo di IRSA – Istituto di ricerca della acque del 29 gennaio 2010

IRSA – Istituto di ricerca delle acque mette in evidenza il lavoro di integrazione e di armonizzazione che le Autorità procedenti, col fondamentale concorso di Regioni e Province Autonome territorialmente interessate, hanno realizzato nella predisposizione della prima stesura del PdG.

Si tratta della fase di avvio di un percorso che necessita, riconosce IRSA, di numerosi aggiustamenti, anche allo scopo di colmare i numerosi ritardi da parte del legislatore nazionale rispetto ai tempi di applicazione della direttiva quadro acque.

Nel riconoscimento che *“per diversi corpi idrici saranno richiesti ulteriori aggiustamenti, anche sostanziali, sia dei programmi di monitoraggio che delle relative misure gestionali”* si condivide con IRSA la necessità di avviare un'azione di graduale aggiornamento dei dati di qualità delle acque, sulla base di programmi di monitoraggio, resi via via conformi alle indicazioni della direttiva quadro acque, anche con riferimento agli ambienti lacustri, per i quali l'informazione appare meno dettagliata rispetto agli ambienti fluviali.

In tal senso il PdG adottato individua, per ciascuna delle diverse amministrazioni regionali e provinciali competenti per territorio, la previsione di implementazione della rete di monitoraggio, che potrà tuttavia essere concretamente realizzata solo previa disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Con riferimento alla tema dell'armonizzazione tra Direttiva Quadro sulle Acque, come recepita nel D.M. 56/09, e la preesistente normativa sulla Laguna di Venezia (D.M. 23/04/98), si rileva che l'accordo raggiunto tra ISPRA, Magistrato alle Acque, Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di classificazione dei corpi idrici lagunari veneziani ha nei fatti risolto buona parte delle questioni relative all'applicazione del DM Ambiente 56/2009 con la preesistente normativa per la laguna (DM Ambiente 23.04.1998). Le misure strutturali e non strutturali conseguenti l'applicazione del DM Ambiente 23.04.1998 e dei successivi Decreti applicativi restano comunque in vigore ed il monitoraggio verrà condotto in modo da verificare i progressi ottenuti grazie alla loro applicazione.

Si osserva poi come l'ecosistema lagunare veneziano, meritevole di tutele speciali, appaia sensibile ma generalmente molto resiliente, poco vulnerabile il monitoraggio verrà quindi sviluppato in modo da seguire negli anni le modificazioni temporanee frutto di variazioni nelle pressioni e delle forzanti, tutte molto legate all'andamento meteorologico, variabile secondo cicli più che decennali.

5.3. Considerazioni dell'Autorità Procedente circa i contributi al rapporto ambientale pubblicato il 18 settembre 2009

5.3.1. Contributo del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta del 29 ottobre 2009

Il PdG non sottovaluta il ruolo che l'irrigazione da sempre riveste per la promozione e lo sviluppo del comparto agricolo nell'ambito del territorio distrettuale, con i conseguenti favorevoli effetti nei riguardi del locale tessuto economico e sociale; richiama però, facendo riferimento ai principi generali indicati dall'art. 2 della direttiva quadro acque, alla necessità di un uso sostenibile, equilibrato ed equo della risorsa idrica, da attuare prioritariamente attraverso politiche di risparmio, di eliminazione degli sprechi e di razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica.

Tale orientamento strategico si traduce nella proposta di un sistema articolato di misure, anche di carattere strutturale, finalizzato alla riduzione delle perdite d'acqua delle reti consorziali di adduzione e distribuzione irrigua, alla graduale trasformazione della rete irrigua da scorrimento a pioggia, nel rispetto comunque "della qualità dell'acqua addotta e distribuita alle colture" nonché dell'esigenza di assicurare, tra l'altro, l'alimentazione della falda. Raccomanda, a tal riguardo, che azioni di questo tipo siano realizzate in modo selettivo, in relazione alle caratteristiche delle colture e dei terreni interessati.

A dimostrazione della particolare attenzione che il PdG dedica alle istanze del mondo agricolo, ed in particolare alle esigenze irrigue, si evidenzia che, tra le misure supplementari, sono contemplate anche azioni di incremento delle capacità di invaso del sistema, soprattutto utilizzando le numerose cave dimesse disseminate sulla pianura veneto-friulana, da utilizzare nei periodi di scarsa precipitazione, quando cioè è più alta la domanda d'acqua per le colture.

Anche la misura di conversione del regime agronomico verso colture meno idroesigenti non deve essere intesa, come già in questo documento si è ripetutamente considerato, quale misura immediata, repentina ed avulsa dall'attuale contesto economico-sociale, ma va piuttosto letta come processo lento e graduale, anche di tipo culturale, che porti a considerare la riduzione e ottimizzazione del consumo idrico come una priorità nell'impostazione dell'attività agricola.

5.3.2. Contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave del 9 novembre 2009

L'articolato contributo del Gruppo di lavoro per le problematiche del fiume Piave, si ricollega, per molti temi ed aspetti trattati, al contributo già reso dallo stesso soggetto nei riguardi dei documenti preliminari al progetto di piano, redatti ai sensi dell'art. 14 della direttiva quadro acque, e nei confronti dello stesso progetto di piano.

Si rimanda pertanto, per gli aspetti già trattati, alle considerazioni già esposte nei precedenti paragrafi ed alle ulteriori valutazioni, di carattere generale, esposte nel successivo capitolo “Questioni rilevanti”.

Si ritiene qui opportuno sinteticamente richiamare, per ciascuna delle tre osservazioni sopra riportate, le valutazioni già esposte:

- Identificazione dei bacini idrografici: il PdG, nella considerazione della pluralità degli aspetti idrologici che caratterizzano l'ambito distrettuale (regime carsico, di risorgiva, fluvio-torrentizio) e della sostanziale indipendenza del reticolo idrografico naturale superficiale delle aste confluenti nel comune recettore rappresentato dal Mare Adriatico, assume, quale unità fisiografica di riferimento, il bacino idrografico (o sub-unità); tale impostazione consente peraltro di meglio cogliere i più significativi problemi delle acque che caratterizzano ciascun ambito territoriale senza tuttavia per questo contraddire la dimensione essenzialmente distrettuale di alcuni aspetti, quali ad esempio quelli legati all'assetto idrogeologico oppure l'esistenza di una rete irrigua ampia e articolata, che, soprattutto nella media e bassa pianura veneto-friulana, costituisce indubabilmente elemento di connessione tra reticoli idrografici naturali contigui ovvero tra reticolo idrografico naturale e sistema idrogeologico sotterraneo.
- Insufficiente rilevanza e positività data alle misure strutturali: il PdG richiama, facendo riferimento ai principi generali indicati dall'art. 2 della direttiva quadro acque, richiama alla necessità di un uso sostenibile, equilibrato ed equo della risorsa idrica, da attuare prioritariamente attraverso politiche di risparmio, di eliminazione degli sprechi e di razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica; la composizione delle conflittualità che si registrano oggi sull'uso della risorsa idrica, particolarmente evidenti nel bacino dell'Adige, del Brenta, del Piave, del sistema Cellina-Meduna e del Tagliamento, è dunque in primo luogo affidata alla ridefinizione del quadro complessivo delle derivazioni d'acqua, da conseguire anche attraverso una rigorosa verifica tra effettivi bisogni e prelievi assentiti; le misure strutturali del piano, prima fra tutti la graduale trasformazione degli impianti di adduzione e distribuzione irrigua verso tecnologie meno idroesigenti, concorrono alla miglior razionalizzazione degli usi irrigui; la misura di incremento delle capacità di invaso, anche attraverso l'utilizzo delle numerose cave di ghiaia dismesse della pianura veneto-friulana, rappresenta la possibilità di creare strategici serbatoi d'acqua, da utilizzare nei periodi di scarse precipitazioni, soprattutto a favore dell'utilizzo agricolo.
- Sottovalutazione degli effetti indotti dalle varie misure sul comparto agricolo: la ridotta tempistica che è stata accordata all' Autorità Procedente per le attività di elaborazione del PdG attraverso il coordinamento “degli atti e dei pareri disponibili” (art. 1, comma 3-bis della legge 13/2009) e l'indisponibilità di risorse finanziarie non ha consentito di sviluppare compiutamente, entro le scadenze fissate, un'analisi economica a supporto delle scelte di piano, come espressamente richiesto dalla direttiva acque; è stato però indicato un possibile percorso metodologico, che tuttavia potrà essere efficacemente intrapreso e concretamente sviluppato nel breve/medio termine solo attraverso lo sviluppo di appositi studi settoriali e la messa a punto di specifici strumenti operativi di analisi; attività, entrambe, che richiedono adeguati tempi di sviluppo e certezza di finanziamento. Si può sin d'ora osservare, tuttavia, che le misure proposte, con particolare riguardo a quelle incidenti sul comparto agricolo, sono

sostanzialmente coerenti con le linee strategiche recentemente elaborate dalla Comunità Europea in materia di politica agricola comunitaria, anche allo scopo di fronteggiare i cambiamenti climatici.

5.3.3. Contributo di Legambiente del Friuli Venezia Giulia del 16 novembre 2009

Nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica, dando peraltro attuazione a quanto espressamente disposto dalla Commissione VIA-VAS, si è inteso caratterizzare con il termine di "opzione 0" l'insieme di quelle misure definite, a norma dell'art. 11 della DQA, col termine di misure di base.

Tali misure sono date dall'insieme delle norme nazionali, regionali e locali adottate in recepimento delle diverse direttive europee emanate in materia di protezione delle acque; queste direttive sono quelle espressamente individuate nell'allegato IV della succitata direttiva e quelle intervenute, sulla stessa materia, tra il 2000 ed il 2009. Le misure di base includono altresì ulteriori azioni non strutturali, secondo le tipologie precisate all'art. 11, comma 3, della direttiva. In quanto misure non strutturali, appare di tutta evidenza la difficoltà di individuare, per ciascuna di esse, le eventuali carenze applicative, anche tenuto conto dei ridotti termini temporali che sono stati accordati per la redazione del piano.

Va però posto in evidenza che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva quadro acque, il PdG prevede l'implementazione di un articolato e capillare sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee (vedasi allegato 5 del PdG), teso ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle singole misure e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La verifica di efficacia delle misure di base è dunque demandata agli esiti di tale monitoraggio; le eventuali carenze applicative delle misure di piano potranno essere tempestivamente individuate e sarà pertanto possibile adottare le opportune misure correttive, prevedendo, se del caso, vincoli e disposizioni più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti.

5.3.4. Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Unità di Business Vittorio Veneto del 17 novembre 2009

Vedasi a tal riguardo le considerazioni esposte nel paragrafo 3.3.9 dell'Appendice del PdG.

5.3.5. Contributo di Enel – Divisione Energie Rinnovabili – Italia Esercizio – Unità Business di Bergamo del 17 novembre 2009

Vedasi a tal riguardo le considerazioni esposte nel paragrafo 3.3.9 dell'Appendice del PdG.

5.3.6. Contributo di Hydro Dolomiti Enel del 17 novembre 2009

Vedasi a tal riguardo le considerazioni esposte nel paragrafo 3.3.9 dell'Appendice del PdG.

5.3.7. Contributo di Enel – Divisione Generazione ed Energy Management – Area di Business Generazione – Unità di Business Bolzano del 17 novembre 2009

Vedasi a tal riguardo le considerazioni esposte nel paragrafo 3.3.9 dell'Appendice del PdG.

5.3.8. Contributo della Provincia Autonoma di Trento del 19 novembre 2009

Con specifico riguardo al rapporto ambientale redatto nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica, la Provincia Autonoma di Trento mette sostanzialmente in evidenza due aspetti:

- la difficile lettura dell'elaborato
- la ridotta prospettazione delle alternative agli interventi proposti nel progetto di Piano.

Con riguardo al primo aspetto va evidenziato che il rapporto ambientale, in relazione alle ridotte tempistiche accordate per la sua redazione (circa sessanta giorni dalla conclusione della fase di scoping alla pubblicazione del rapporto ambientale sul sito dedicato www.alpiorientali.it, avvenuta in data 18 settembre 2009) sviluppa i contenuti indicati dall'art. 13, comma IV del D.lgs. 152/2006 attraverso schede di sintesi (rese in forma di "allegati"), dettagliate alla scala di bacino, conformemente all'impostazione già data al progetto di piano. Ne consegue un elaborato particolarmente articolato, nel quale si è inteso privilegiare non tanto l'aspetto descrittivo quanto invece la disamina, seppure in maniera stringata ed in forma sostanzialmente qualitativa, delle specifiche problematiche ambientali dei diversi territori che concorrono a formare il distretto.

Va evidenziato peraltro che il programma di misure del PdG, per l'ampiezza delle tematiche trattate, incide su un ampio spettro di componenti ambientali, non ultime quelle riferibili alle valenze storico-paesaggistiche e al sistema economico e sociale.

Con riguardo al secondo aspetto si ritiene di far presente che, nell'individuazione della cosiddetta "OPZIONE 0", l'autorità procedente (Autorità dell'Adige ed Autorità dell'Alto Adriatico) ha inteso riferirsi alle indicazioni espressamente formulate dalla Commissione VAS-VIA (Parere 338 del 29 luglio 2009) a conclusione della fase di preconsultazione: l'opzione zero doveva rappresentare, secondo tali indicazioni, *"l'evoluzione probabile dell'ambiente senza l'attuazione del piano o programma"* e tener quindi conto *"delle misure poste in essere attraverso pertinenti piani e programmi già attivati e/o in fase di attuazione, escludendo però gli impatti delle misure aggiuntive previste dal PdG per il conseguimento degli obiettivi specifici della Direttiva 2000/60/CE"*. Va anche doverosamente evidenziato che, la cosiddetta "Opzione 0" assume l'ipotesi, non verificata né oggettivamente verificabile nel breve periodo accordato per la redazione del rapporto, che le

misure di base individuate e descritte nel PdG siano tutte applicate e risultino dunque tutte ugualmente efficaci.

Opzione alternativa all'*Opzione 0* è quella che integra le misure di base con nuove misure supplementari, nell'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'art. 4 della direttiva quadro acque. Queste ultime sono prevalentemente rappresentate da misure di tutela quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, nella considerazione che il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico delle acque superficiali, nonché dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee deve anche essere perseguito, tenuto conto delle specificità del territorio distrettuale, attraverso l'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico.

Le misure supplementari sono declinate per ogni singola unità fisiografica di bacino, tenuto conto delle specifiche problematiche riscontrate, e sono prevalentemente espresse, in questa prima stesura del progetto di piano, nella forma di linee di indirizzo; in quanto tali le misure supplementari non sono reciprocamente alternative ma concorrono tutte al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 4 del piano di tutela.

Molteplici e potenzialmente alternative potranno risultare semmai le modalità tecnico-operative (interventi) attraverso le quali potranno trovare concreta applicazione i programmi di misure proposti dal PdG, nell'ambito dei più dettagliata programmazione di iniziativa regionale e sub-regionale.

6. Consultazione transfrontaliera

6.1. Premessa

Il PdG del Distretto idrografico delle Alpi Orientali ha come contesto territoriale di riferimento l'ampia porzione del territorio nazionale delimitata a ovest dal fiume Mincio, a sud dal fiume Po, a est dal confine italo-sloveno ed a nord dalla catena delle Alpi Orientali costituente quest'ultima linea di displuvio rispetto al contiguo distretto del Danubio.

Il sistema idrografico comprende alcuni corsi d'acqua principali, tutti caratterizzati dal comune sbocco del Mare Adriatico lungo l'arco litoraneo compreso tra Trieste e Chioggia. Si tratta, procedendo da est verso ovest, dei fiumi Isonzo, del Tagliamento, del fiume Livenza, del fiume Piave, del sistema Brenta-Bacchiglione e del fiume Adige.

Concorre a formare l'area di interesse del PdG anche l'area del Carso Triestino e Goriziano (denominato "Bacino del Levante") ed il sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva presenti nella bassa pianura veneto-friulana ed alimentati dalle dispersioni dei corsi d'acqua principali.

Alcuni dei bacini idrografici connessi con il sistema idrografico sopra richiamato hanno rilevanza internazionale poiché parte del loro territorio, con riguardo al criterio idrografico ed idrogeologico, si sviluppa anche oltre i confini nazionali. Appartengono a questa fattispecie ben tre bacini:

- il bacino del fiume Isonzo: due terzi del territorio del bacino dell'Isonzo ricadono infatti in territorio sloveno mentre solo la residua terza parte, approssimativamente coincidente con il sottobacino del torrente Torre e con l'area di pianura del fiume Isonzo, occupa territorio italiano;
- il bacino del Levante, costituente l'area del Carso Goriziano e Triestino, rappresenta parte di un'area più ampia comunemente conosciuta come "Carso Classico", estesa a cavallo tra il confine italiano e quello sloveno;
- il bacino del fiume Adige: tale bacino, infatti, caratterizzato da una superficie complessiva di oltre 12.000 Kmq, si estende, seppure per una porzione estremamente esigua, oltre il confine nazionale, in territorio svizzero.

Le situazioni appena descritte hanno giustificato l'opportunità del coinvolgimento, nella fase di consultazione propedeutica alla pubblicazione del piano, delle autorità transfrontaliere della Repubblica di Slovenia e della Confederazione Elvetica.

Oltre alle questioni ascrivibili al carattere sovranazionale di alcuni bacini che concorrono a formare il distretto, è stata considerata la possibilità di aggregare al sistema idrografico delle Alpi Orientali tre ulteriori aree montuose di piccola superficie ricadenti in territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al contiguo distretto del Danubio. Si tratta più in particolare:

- del bacino del torrente Slizza, collocato all'estremità nord-orientale del territorio italiano, in prossimità del confine italo-austriaco-sloveno;
- di una piccola parte del bacino del fiume Drava (la porzione appunto ricadente in territorio italiano), tra il bacino dell'Adige e quello del Piave, in prossimità del confine italo-austriaco di Dobbiaco, costituente l'estrema propaggine orientale della Val Pusteria (160 Km²).
- di una piccola parte del bacino del fiume Inn (si tratta sempre della porzione ricadente in territorio italiano), per una superficie di appena 21 Km².

Per questo, tenuto conto anche della proposta, formulata dalla Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, di coinvolgere nella fase di consultazione propedeutica all'elaborazione del PdG non solo lo Stato sloveno e quello svizzero ma anche lo Stato austriaco, si è proceduto ad attivare quanto previsto dall'articolo 32 del D.Lgs 152/2006 in materia di "consultazione transfrontaliera".

Sono stati messi quindi a disposizione del Ministero dell'Ambiente per i provvedimenti di competenza i seguenti documenti:

- Documento recante la "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque", redatto ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CEE;
- Documento recante il "Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano", redatto ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CEE;
- Documento recante il "Rapporto preliminare", redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006;
- Documento recante la "Architettura del Piano", che anticipa l'articolazione dei contenuti del redigendo elaborato progettuale.
- Rapporto sintetico sui possibili aspetti transfrontalieri del PdG dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Per il tramite del Ministero degli Affari Esteri sono state richieste le prese di posizione sul PdG da parte degli Stati interessati.

6.2. Sintesi delle ed esiti dell'attività di consultazione transfrontaliera

6.2.1. Attività di consultazione transfrontaliera con la Confederazione Elvetica

L'Ufficio federale dell'ambiente, quale autorità svizzera competente, ha espresso una generale condivisione del PdG sottoposto alla sua attenzione, riservandosi tuttavia di intervenire "nel caso in cui l'esecuzione della Direttiva Quadro Acque implichi l'attuazione di misure concrete con effetti transfrontalieri".

Anche l'Ufficio cantonale della natura e dell'ambiente dei Grigioni ha preso atto con soddisfazione delle considerazioni di carattere generale espresse nel piano in merito ai bacini imbriferi della rete idrografica del nord Italia.

Ha poi precisato che nessun effetto va registrato sul territorio cantonale per i pochi affluenti italiani che sfociano nell'Inn.

Nello specifico del torrente Rom, che nasce in territorio svizzero e poi sfocia nell'Adige, sostiene l'opportunità di conservare o ripristinare le caratteristiche naturali sia del corso inferiore del torrente Rom che dell'Adige per favorire la biodiversità delle specie anche nel corso superiore dello stesso torrente.

Rispetto a tali osservazioni dell'Autorità svizzera va tenuto conto che il complesso di misure (di base, supplementari e complementari) individuate nel PdG è orientato alla conservazione e ripristino delle caratteristiche naturali dei corsi d'acqua e che pertanto l'auspicio espresso dall'Ufficio cantonale della natura e dell'ambiente dei Grigioni trova già riscontro nelle misure proposte.

6.2.2. Attività di consultazione transfrontaliera con l'Austria

Il parere della Repubblica d'Austria ha sostanzialmente evidenziato che:

- per quanto riguarda le analisi chimico-fisiche - stato ecologico dell'acqua del fiume Gailitz (Slizza sul territorio italiano) si registra uno stato ecologico non buono (conformemente all'ordinamento sugli obiettivi di qualità, QZV, per la chimica delle acque superficiali; sostanza nociva non sintetica: zinco; le concentrazioni dei parametri di cadmio complessivo e piombo allo stato sciolto non hanno evidenziato superamenti dei valori dell'obiettivo di qualità ecologica secondo l'ordinamento sugli obiettivi di qualità per la chimica delle acque superficiali);
- la valutazione complessiva del Gailitz per i due tratti, di complessivamente 7,6 km, presso il versante austriaco dal confine di stato presso Thorl - Maglern fino alla foce nel Gail presso Arnoldstein fornisce uno "stato mediocre": ciò è da riferirsi al danno chimico;
- è da ritenere importante mirare all'unicità metodica in particolare in merito ai parametri biologici fra i due Stati;
- appare sensata l'effettuazione di un regolare monitoraggio coordinato e congiunto, eseguito eventualmente a cura delle amministrazioni locali delle zone fluviali interessate al corso d'acqua Slizza - Gailitz.

Le indicazioni contenute nel parere della Repubblica d'Austria troveranno forma attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo tra le autorità competenti in materia.

6.2.3. Attività di consultazione transfrontaliera con la Slovenia

Con specifico riguardo al caso dei bacini transfrontalieri di Isonzo e Levante, si deve ricordare che la cooperazione italo-slovena in materia di gestione delle acque transfrontaliere costituisce uno degli elementi

cardine dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia siglato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Risale infatti a questo trattato (art. 2) l'istituzione della Commissione mista per l'idroeconomia "incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità", con una "importanza particolare alla regolamentazione delle acque dei bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la produzione di energia elettrica, per l'irrigazione ed altri usi civili" (art. 3).

D'altra parte il combinato disposto dell'art. 13, comma 3 e dell'art. 3, comma 6 della Direttiva 2000/60/CE consente di individuare proprio nella Commissione mista italo-slovena il soggetto istituzionale internazionale più idoneo ad assicurare la reciproca armonizzazione tra i piani di gestione in fase di elaborazione da parte delle autorità italiane e slovene.

Proprio in occasione dell'ultima seduta, avvenuta il 29 marzo 2009, il predetto organismo ha provveduto alla individuazione dei "focal points" per l'attuazione dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE: si tratta, per la parte italiana, dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e, per la parte slovena, del Ministero dell'Ambiente; le Amministrazioni ed Enti interessati hanno anche assunto l'impegno di designare gli esperti che coadiuveranno le succitate autorità proponenti nella predisposizione, entro dicembre, dei piani di gestione previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. Nello stesso incontro si è inoltre convenuto sulle tematiche che saranno prioritariamente affrontate e sulle modalità di lavoro.

7. Il parere motivato di compatibilità strategica rilasciato nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica

Con nota prot. DSA-VAS-00 [2009 0033] del 9 aprile 2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ha trasmesso il parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Il parere di che trattasi tiene conto del parere n. 424 emesso in data 11 febbraio 2010 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché di quello elaborato dalla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea – Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nella seguente tabella si richiamano le prescrizioni in esso contenute e le corrispondenti valutazioni dell'Autorità Procedente circa le modalità di recepimento delle stesse.

PRESCRIZIONI	CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITA' PROCEDENTE
I) (Quadro conoscitivo ambientale):	
L'analisi qualitativa del contesto ambientale, riportata negli allegati al Rapporto Ambientale, deve essere riportata anche attraverso una <u>descrizione e rappresentazione a scala distrettuale delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, degli usi delle risorse idriche e del suolo, delle caratteristiche demografiche e socio-economiche</u> , delle principali condizioni di criticità legate a tali elementi e degli obiettivi di mitigazione di tali criticità che, attraverso le misure del Piano di gestione, si intende perseguire;	L'attività verrà svolta nell'ambito del programma del monitoraggio di sostenibilità ambientale, previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella cosiddetta "Fase 0", propedeutica all'avvio del monitoraggio propriamente detto.
Deve essere approfondita a livello di distretto (tale approfondimento è stato effettuato per alcune delle sotto-unità territoriali) la caratterizzazione d'insieme dei corpi idrici sotterranei in riferimento ai limiti di bacino idrogeologico e non di bacino idrografico;	L'attività di individuazione dei corpi idrici sotterranei è avvenuta da parte delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi del D.M. 16 giugno 2008, n. 131; l'eventuale omogeneizzazione di tale attività, alla scala distrettuale, avverrà nell'ambito del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella cosiddetta "Fase 0", propedeutica all'avvio del monitoraggio propriamente detto.
Le analisi ambientali condotte devono essere supportate da cartografie dei recettori ambientali ed elementi territoriali significativi, anche diversi da quelli richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE, ai fini di una loro localizzazione nel territorio interessato dagli effetti dell'attuazione delle misure del Piano di gestione. Cartografie utili a tale scopo sono: <ul style="list-style-type: none"> - inquadramento territoriale per la caratterizzazione della distribuzione degli <u>insediamenti civili, industriali, infrastrutturali e concernenti l'uso del suolo</u>; - il sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche diversi da quelli richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE, quali ad esempio <u>siti contaminati di interesse nazionale e regionale</u> (anagrafi regionali), aree a rischio idrogeologico, siti dedicati alle attività 	L'attività di integrazione del quadro conoscitivo richiesto sarà sviluppata nell'ambito del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale, previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella cosiddetta "Fase 0", propedeutica all'avvio del monitoraggio propriamente detto

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

estrattive, siti per lo smaltimento/gestione dei rifiuti, aree a pericolosità sismica, zone Ramsar, vincoli paesistici (compresi siti UNESCO), carte di vulnerabilità degli acquiferi ;	
II) (Rapporti con piani/programmi pertinenti):	
Il quadro degli strumenti pianificatori correlabili al Piano di gestione deve includere anche :	
- i Piani forestali - in virtù della stretta correlazione tra superfici stabilizzate dalla vegetazione arborea e rischio alluvionale – con particolare riguardo ai comparti a forte acclività media;	Attualmente le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non hanno ancora provveduto alla predisposizione del Piano Forestale Regionale. In assenza di tale piano le attività forestali sono disciplinate mediante le leggi forestali provinciali o regionali, i regolamenti forestali. E' il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) a ripartire la disponibilità dei fondi tra settore agricolo e quello forestale. Essendo il PSR uno strumento di programmazione finanziaria, esso non contiene indirizzi tecnico-programmatici in campo forestale.
- i Piani di Gestione approvati o in via di approvazione delle Aree Protette e Parchi naturali del Distretto;	Il Piano di gestione, nella Relazione generale – Parte II - Repertorio Piani e Programmi, già richiama questi strumenti di pianificazione. Nell'ambito del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale, previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella cosiddetta "Fase 0", propedeutica all'avvio del monitoraggio propriamente detto, saranno sviluppati gli eventuali aggiornamenti sulla pianificazione di settore in itinere.
- il coordinamento con il Piano di gestione del Distretto Idrografico del Po, adiacente al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;	Il Piano di gestione adottato considera, tra le misure supplementari integrative, l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra il distretto del fiume Po ed il distretto delle Alpi Orientali (vedasi paragrafo 6.2.1 del presente documento e Allegato 7 del Progetto di Piano).
- i Piani Energetici delle Regioni comprese nel Distretto.	I Piani Energetici Regionali, previsti dalla legge n. 10/1991, non tengono conto dei più recenti obiettivi di sviluppo di energie rinnovabili previsti dall'art. 2, comma 167, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificata dalla legge 13/2009. Va inoltre considerato che, in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 4 della Direttiva 2000/28/CE, lo Stato Italiano deve notificare alla commissione Europea entro il 30 giugno 2010 il proprio Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, contenente, tra l'altro, "una stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi della produzione nazionale fino al 2020". Si ritiene che tale piano di azione, quando adottato, dovrà costituire elemento di riferimento della programmazione regionale in materia di sviluppo di energia da fonti rinnovabili (vedasi anche paragrafo 3.3.9 dell'Appendice del Piano di gestione).
III) PRESCRIZIONE (Obiettivi del Piano di gestione):	
Gli obiettivi generali e sotto-obiettivi del Piano di gestione necessitano di una articolazione in termini di obiettivi specifici e misurabili. In particolare si ritiene che:	
- gli obiettivi specifici del Piano di gestione, da conseguirsi in seguito all'applicazione delle misure di base e di quelle supplementari, devono essere chiariti in relazione alle problematiche individuate in ciascun bacino/subunità idrografica del Distretto.	Il Piano di gestione adottato ha sviluppato ed affinato questo aspetto, individuando per tutti i corpi idrici i relativi obiettivi indicati dalla direttiva 2000/60/CE; inoltre per i corpi idrici a rischio o probabilmente a rischio, designati dalle Regioni e Province Autonome sulla base del D.M. 131/2008, sono individuate le categorie di pressioni che motivano il ritardo del raggiungimento degli obiettivi.
- deve essere chiarito quali siano i motivi che non consentono di conseguire gli obiettivi specifici qualitativi/quantitativi per le acque superficiali (corpi idrici naturali/artificiali/fortemente modificati) nel 2015;	L'individuazione dei corpi idrici a rischio da parte di Regioni e Province Autonome è avvenuta sulla base delle indicazioni del D.M. 16 giugno 2008, n. 131. Dopo una fase di "prima identificazione dei corpi idrici a rischio", avvenuta sulla base dei criteri di cui alla sezione C, punto C.2, le Regioni e Province Autonome hanno ulteriormente affinato l'analisi di rischio attraverso l'individuazione, corpo idrico per corpo idrico, del tipo di pressioni che generano lo

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

	<p>stato di rischio (puntuali, diffuse e geomorfologiche) (vedasi Allegato 6 al Piano di gestione).</p>
<p>- debba essere chiarito quali siano gli obiettivi specifici per le acque sotterranee, per le acque marino-costiere e per le aree protette, le criticità, e il rischio di non raggiungimento degli obiettivi nel 2015 - o data successiva - ed i motivi del rischio di non conseguimento degli obiettivi stessi (e.g. aspetti qualitativi/quantitativi/manca dati); in particolare si rileva l'assenza di informazioni/dati (per diversi bacini) sugli elementi quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee;</p>	<p>Nel Piano di gestione adottato si è provveduto a dettagliare gli obiettivi per ogni corpo idrico (acque correnti, laghi, acque di transizione, acque costiere, acque sotterranee) motivando l'eventuale condizione di rischio di non conseguimento degli obiettivi entro il 2015 attraverso macro-categorie di pressioni (puntuali, diffuse, geomorfologiche)</p>
<p>- l'insieme degli obiettivi ambientali del Piano di gestione deve essere riportato anche in una tabella riassuntiva relativa al numero e alla percentuale dei corpi idrici che raggiungeranno lo stato buono entro il 2015 o successivamente al 2021 o al 2027;</p>	<p>A tale prescrizione si è corrisposto in sede di elaborazione degli elaborati definitivi del Piano di gestione adottato, sia negli appositi fascicoli di bacino, che, alla più ampia scala distrettuale, nell'Allegato 6 del Piano di gestione.</p>
<p>- inoltre si ritiene necessario integrare tra gli obiettivi del Piano di gestione, aspetti inerenti la riduzione del rischio idraulico/idrogeologico, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, lo stato chimico-fisico dei suoli, la copertura vegetale del suolo, la salute umana, l'energia;</p>	<p>Gli obiettivi del Piano di gestione sono quelli individuati e descritti nell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE.</p> <p>Si ritiene che non debba richiedersi al Piano di gestione di integrare in se stesso obiettivi che non gli sono propri; va semmai verificato, nel più ampio contesto di valutazione ambientale strategica, che l'attuazione del piano non risulti pregiudizievole nei riguardi del raggiungimento di "altri obiettivi" (obiettivi complementari) di pari dignità (valutazione di sostenibilità).</p> <p>Questa attività è stata sviluppata nell'ambito del rapporto ambientale, dove il sistema territoriale oggetto del piano è stato caratterizzato attraverso un'articolata serie di "elementi rappresentativi dell'ambiente" comprensivi non solo di quelli più propriamente legati all'acqua, ma riguardanti, tra l'altro, il paesaggio e siti di interesse storico-culturale, il suolo e sottosuolo, la salute umana; per ciascuno di essi si è valutato, seppure in forma solo qualitativa come le eventuali problematiche riguardanti tali aspetti possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro acque.</p> <p>Nell'ambito del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale del piano, previsto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella cosiddetta "Fase 0", potranno essere meglio individuati gli obiettivi di sostenibilità legati alle varie componenti ambientali; la selezione di opportuni indicatori consentirà nel corso del monitoraggio di verificare, attraverso la misura di tali indicatori, il raggiungimento dei predetti obiettivi.</p>
<p>IV) PRESCRIZIONE (Stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza il Piano):</p>	
<p>- si deve provvedere al completamento del quadro conoscitivo del distretto attraverso l'integrazione del Piano di gestione e del Rapporto ambientale con dati acquisiti ma che non sono stati resi disponibili;</p>	<p>Al completamento del quadro conoscitivo si provvederà nell'ambito delle attività di monitoraggio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, compatibilmente con i dati resi disponibili dai soggetti detentori e con le risorse economiche eventualmente necessarie per tale completamento.</p>
<p>- si deve avviare un percorso di revisione della classificazione dei corpi idrici del Distretto sulla base delle osservazioni pervenute anche al fine di garantire l'omogeneità dei criteri di classificazione su tutto il Distretto;</p>	<p>Al completamento del quadro conoscitivo si provvederà attraverso la misura prevista al paragrafo 8.3.9 del presente documento che prevede un apposito tavolo di lavoro, aperto alla partecipazione delle agenzie per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.</p>
<p>V) PRESCRIZIONE (Problemi ambientali esistenti, con particolare riguardo alle aree di interesse ambientale, culturale, paesaggistico):</p>	
<p>- l'analisi sui problemi ambientali del Distretto, pertinenti al Piano di gestione, debba essere approfondita per le aree protette ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 e per la presenza di altre aree fondamentali per il mantenimento della ricchezza biologica, per la qualità ecologica dei corsi d'acqua intesi come ecosistemi, per il degrado e consumo di suolo, per gli aspetti fitoclimatici, per gli aspetti paesaggistici e per le aree di particolare importanza storico-</p>	<p>L'attività verrà condotta nell'ambito delle attività di monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella cosiddetta "Fase 0" propedeutica all'avvio del monitoraggio propriamente detto.</p>

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

<p>culturale ed agricola compresi i "Territori con produzione agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228";</p>	
<p>- deve essere approfondita una descrizione delle criticità - ad esempio i problemi di bilancio idrico e i conflitti negli usi nei bacini del Piave, del Brenta, dell'Adige e del Tagliamento, i problemi di inquinamento dei sedimenti nel bacino dei tributari della Laguna di Grado e Marano - al fine di motivare e definire le priorità per le misure supplementari anche sulla base di valutazioni di natura economica;</p>	<p>Tale prescrizione è già stata recepita nell'ambito dell'elaborato del Piano adottato attraverso l'integrazione, nel capitolo 2 (Analisi delle pressioni) di un apposito paragrafo che descrive, a scala di bacino, i principali problemi di bilancio idrico ed idrogeologico. Con riguardo invece alle criticità interessanti la Laguna di Marano-Grado, il paragrafo 3.3.7 dell'Appendice al Piano di gestione illustra, a supporto delle indicazioni di piano, lo stato chimico ed ecologico delle acque di transizione individuato mediante giudizio esperto.</p> <p>Infine, come più dettagliatamente esposto nel paragrafo 8.2.1, il Piano di gestione, nel novero delle misure supplementari di rilievo distrettuale, prevede la costituzione di un tavolo di tecnico finalizzato, tra l'altro, a definire i criteri di riferimento per la gestione dei sedimenti in ambito lagunare.</p>
<p>- l'analisi della coerenza interna deve essere finalizzata alla verifica di sinergie ed eventuali conflitti interni tra misure e obiettivi del Piano di gestione;</p>	<p>In assenza di codifica in materia, la verifica di coerenza interna del Piano di gestione, già sviluppata nell'ambito del Rapporto Ambientale, fa riferimento alle procedure indicate nell'ambito del Progetto DIVAS, co-finanziato dall'Unione Europea (Piano di gestione - Paragrafo 2.1.3 - "Verifica di coerenza": nella verifica di coerenza interna "vengono poste a sistema e confrontate le principali problematiche ambientali emerse dalla caratterizzazione del territorio con gli obiettivi e le azioni che il piano si propone. Così facendo il pianificatore può verificare che il piano proponga delle risposte in termini di azioni specifiche a situazioni critiche presenti nel territorio")</p>
<p>- deve essere chiarito quali siano i motivi per cui si ritiene che alcuni piani territoriali e di settore presentino elementi di conflitto con il Piano di gestione e con i suoi obiettivi.</p>	<p>Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale del Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese e quello del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà appaiono ormai obsoleti in quanto risalgono all'anno 1991 e prevedono di aumentare ulteriormente le derivazioni d'acqua dal fiume Adige, cosa che si ritiene non sostenibile oggi, anche alla luce degli eventi di carenza idrica che hanno caratterizzato il 2003, 2005, 2007. Questo Piani prevedono azioni che vanno in direzione opposta alle misure adottate nel Piano di gestione e quindi si ritiene opportuno che detti Piani siano rivisti, anche in seguito alla recente unificazione dei Consorzi di Bonifica del Veneto.</p> <p>Il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) della Regione del Veneto incentiva lo sviluppo della "attività di escavazione in senso verticale e modificando gli attuali modelli di escavazione, passando alla pratica dello scavo sottofalda". Si ritiene che ciò aumenterebbe il grado di vulnerabilità degli acquiferi in particolare nelle zone "strategiche" di ricarica delle falde. In tal senso appare non soddisfatta la tutela quantitativa/qualitativa delle acque sotterranee e delle condizioni idromorfologiche del corpo idrico sotterraneo. Va tuttavia sottolineato che tale previsione è stata attenuata nell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, approvato con Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 107 del 05 novembre 2009, nel quale viene indicato che fino all'approvazione del Piano regionale dell'attività di cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/9/1982 n. 44, per le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Le attività estrattive previste dal PRAC adottato sono consentite per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno.</p> <p>Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (PTCP) (art. 24 delle norme di attuazione) prevede misure di tutela nei serbatoi e nel valore del DMV che non sono compatibili con le misure adottate dai Piani di Bacino (che costituiscono misure di base del Piano di gestione). In particolare il PTCP prevede per ciascun lago un livello minimo di invaso assoluto ed uno relativo al periodo estivo e prevede la modifica del valore del DMV con un valore di</p>

	portata istantanea costante. Ciò per i laghi di Centro Cadore, Santa Croce e del Corlo risulta in contrasto con le azioni di svasso preventivo dei medesimi serbatoi ai fini della laminazione delle piene, già adottate mediante apposita misura di salvaguardia con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 19/06/2007 e, per i primi due serbatoi, previste come misure non strutturali indicate nel D.P.C.M. 02/10/2009. Peraltro va sottolineato che il D.P.C.M. 21/09/2007 prevede, in caso di siccità, azioni in capo al soggetto gestore degli invasi idroelettrici del bacino montano del fiume Piave per l'intero periodo di attuazione delle misure, azioni che potrebbero essere notevolmente influenzate dalle previsioni P.T.C.P. della Provincia di Belluno (art. 23 e 24 delle norme di attuazione).
VI) PRESCRIZIONE (Rapporto del Piano con gli obiettivi ambientali internazionali e comunitari):	
- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, dalla L. 244/2007 nonché dai Piani Energetici Regionali;	In merito a questo aspetto si vedano le considerazioni contenute nel paragrafo 3.3.9 dell'Appendice al Piano di gestione. La valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potrà essere condotta ad avvenuta pubblicazione del Piano di azione nazionale delle energie rinnovabili, prevista entro giugno 2010, nel contesto delle attività di monitoraggio di sostenibilità ambientale – Fase 0.
- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della Commissione Europea su "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" COM (2009) 147);	In merito a questo aspetto si vedano le considerazioni contenute nel paragrafo 3.3.3 e 3.3.8 dell'Appendice al Piano di gestione. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di sostenibilità ambientale – Fase 0, la valutazione di coerenza potrà essere eventualmente approfondita ed integrata
- deve essere condotta: - una valutazione di eventuali elementi di criticità nei confronti dei cambiamenti climatici, in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico; - la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici, che possano comunque contrastarne gli effetti.	Su iniziativa dell'Autorità di bacino di Venezia, è in fase di realizzazione un apposito progetto, finanziato dalla Comunità Europea (Life+) per lo sviluppo di strategie della risorsa idrica finalizzata alla tutela quali-quantitativa della falda acquifera sottostante la pianura veneto-friulana. Obiettivi specifici dello studio sono: - pianificare la gestione delle risorse idriche sotterranee della pianura veneta e friulana in previsione degli impatti dei cambiamenti climatici; - fornire uno strumento per la valutazione e la relativa gestione delle emergenze idriche; - supportare l'Autorità di bacino nell'attuazione della Direttiva quadro sulle acque; - diffondere a scala nazionale ed europea le conoscenze acquisite mediante il progetto. Su questo tema vedansi anche le valutazioni contenute nel paragrafo 3.3.3 dell'Appendice al Piano di gestione. Gli esiti di tale progetto saranno considerati nell'ambito dell'attività di monitoraggio di sostenibilità ambientale, ed in particolare in sede di elaborazione del report di Fase 0.
VII) PRESCRIZIONE (Impatti significativi sull'ambiente del Piano di gestione):	
- deve essere chiarito il criterio di scelta di ogni singola misura significativa per bacino, evidenziate le problematiche che hanno condotto alla selezione di dette misure ed esplicitati gli effetti attesi; in tale ambito debba essere approfondita l'analisi economica e stimati i costi delle misure;	In sede di stesura del rapporto ambientale, nella considerazione del notevole numero di norme nazionali e locali costituenti recepimento di direttive europee in materia di protezione delle acque (circa 500 norme censite), si è ritenuto di identificare cumultivamente le disposizioni contenute in ciascuna direttiva attraverso un'unica misura di base. Nel documento di piano le misure di base sono invece meglio contestualizzate e dettagliate (vedasi Allegato 2 del Piano di gestione). L'analisi economica e la stima dei costi delle misure deve essere sviluppata nella considerazione di tutte le componenti (ambientali,

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

	<p>economiche e sociali) che vi concorrono; richiede pertanto tempi di realizzazione a medio termine ed adeguate risorse. Vedasi, a tal riguardo, il paragrafo 3.3.10 dell'Appendice al Piano di gestione.</p> <p>Tanto premesso e considerato, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di sostenibilità ambientale – Fase 0, si provvederà all'integrazione del quadro economico, compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili e con i dati messi a disposizione dai soggetti competenti.</p>
<p>- deve essere chiarito per quale motivo si ritenga sufficiente limitare le misure supplementari sugli aspetti qualitativi della risorsa ai bacini transfrontalieri, al bacino del Brenta-Bacchiglione e alla salinizzazione delle falde costiere;</p>	<p>Per tutti i bacini costituenti il distretto idrografico delle Alpi orientali valgono le misure di base, che sono principalmente orientate a fronteggiare i problemi di degrado qualitativo della risorsa idrica.</p> <p>Per il bacino del Brenta-Bacchiglione le misure di base già individuate in tal senso richiedono un ulteriore rafforzamento attraverso apposite misure supplementari.</p> <p>Nel più ampio contesto territoriale distrettuale, le misure supplementari sono prevalentemente orientate al tema della qualità, nella considerazione che la conflittualità degli usi idrici costituisce pressoché comune denominatore dell'intero territorio. Anche le misure di contrasto alla salinizzazione delle falde vanno ricondotte al più generale tema della razionalizzazione della gestione della risorsa idrica.</p>
<p>- devono essere prese in considerazione anche negli altri bacini, oltre a quello dell'Adige, misure complementari finalizzate a conseguire il recupero della biodiversità e delle funzionalità del sistema fluviale mantenendo, ripristinando ed ampliando le aree naturali di esondazione e di divagazione dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione/rinaturazione degli ecosistemi spondali;</p>	<p>Il Piano di gestione adottato contempla una nuova misura supplementare, di rilievo distrettuale, orientata in tal senso (vedasi paragrafo 8.3.3).</p>
<p>- devono essere forniti approfondimenti circa le ragioni che hanno condotto alla valutazione di diverse interazioni negative per alcune misure supplementari previste nel Piano (misure 4s, 6s, 7s, 8s, 11s), al fine di supportare la definizione di eventuali misure mitigative;</p>	<p>Il Rapporto Ambientale ha messo in evidenza la possibilità, nel breve termine di ripercussioni negative di alcune misure (regolazione delle derivazioni in atto per DMV, razionalizzazione e risparmio idrico, aumento della dispersione attraverso gli alvei naturali, ecc.) su diversi comparti economici (energia, agricoltura, industria) per le quali sono necessarie forme economiche di adattamento.</p> <p>Il Rapporto Ambientale individua alcune misure compensative (vedasi paragrafo 5.3 del Rapporto Ambientale), successivamente recepite dal Piano di gestione (vedasi paragrafo 8.2.1 del presente documento ed Allegato 7 del Piano di gestione).</p>
<p>- deve essere motivata l'assenza di misure supplementari per la Laguna di Venezia.</p>	<p>Nel Piano di gestione adottato si è provveduto a dettagliare, nell'apposito elaborato dedicato alla sub-unità idrografica della laguna di Venezia, del bacino scolante e del mare antistante, il corposo ed articolato sistema di misure supplementari, strutturali e non, già vigente nel relativo territorio.</p> <p>Tali misure supplementari, nella quasi totalità dei casi sono riconducibili alla legislazione speciale per Venezia, e sono gestite da soggetti ed istituzioni che fanno capo principalmente alla Regione del Veneto e al Magistrato alle Acque di Venezia.</p> <p>Il paragrafo presenta tutte le misure supplementari esistenti suddivise per ambito strategico di riferimento (inquinamento chimico; eutrofizzazione; idro-morfologia ed ecosistemi; sostenibilità degli usi della risorsa; monitoraggio).</p> <p>All'interno di ciascun ambito strategico inoltre sono state individuate, qualora necessario, due o più aree tematiche che consentono di focalizzare meglio l'ambito in cui si inseriscono le misure stesse.</p>
<p>VIII) PRESCRIZIONE (Misure compensative e mitigative):</p>	

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

<ul style="list-style-type: none"> - Le misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, devono prevedere in primo luogo: <ul style="list-style-type: none"> - la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto; - l'avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico; 	<p>Il censimento delle utilizzazioni in atto e la successiva definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed idrogeologico costituiscono misure già previste dalla normativa vigente (artt. 95 e 145 del D.lgs. 152/2006). In tal senso il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico ha provveduto ad approvare, nella seduta del 18 dicembre 2008, appositi criteri riguardanti gli obblighi dei dispositivi di misura dei prelievi e delle eventuali restituzioni.</p> <p>Le autorità procedenti provvederanno ad attivare le opportune iniziative di coordinamento tra tutte le Amministrazioni competenti per l'avvio, secondo criteri e modalità omogenee, delle attività di censimento e la conseguente definizione del bilancio idrico ed idrogeologico.</p> <p>Si richiama peraltro che il piano di gestione, nel novero delle "Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi", raccomanda anche azioni di controllo dei prelievi ad uso domestico, seppure non assoggettati ad obbligo concessorio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - il controllo, nell'ambito del sistema di monitoraggio, dei prelievi e dei rilasci (ove assenti o carenti) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi; 	<p>La misura è già prevista nel Piano di gestione in quanto misura di base (misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque - art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).</p> <p>Vedansi considerazioni appena sopra esposte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - accordi circa gli usi plurimi degli invasi con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle piene. Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue; 	<p>Il tema del contemperamento tra uso antipiena degli invasi e gli altri usi è già affrontato nell'ambito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 27 febbraio 2004.</p> <p>Spetta alle Regioni o Province Autonome, il compito di predisporre un piano di laminazione preventivo "tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati".</p> <p>Si vedano a tal riguardo le considerazioni già esposte nel paragrafo 5.2.24 e 5.2.41 del presente documento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - la considerazione dei Piani Energetici Regionali per quanto attiene agli usi idroelettrici; 	<p>Vedasi a tal riguardo le considerazioni già esposte al paragrafo 3.3.9 dell'Appendice al Piano di gestione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - in accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per l'individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti mini e microidroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d'acqua al fine della produzione idroenergetica, provvedendo, ove necessario, all'installazione di idonei manufatti per la risalita della fauna ittica; 	<p>Il Piano di gestione adottato individua la necessità di procedere alla elaborazione di un piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori; 	<p>Le predette valutazioni saranno svolte nell'ambito del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nell'ambito della cosiddetta "Fase 0", compatibilmente con i dati resi disponibili dai soggetti detentori e con la disponibilità delle risorse economiche eventualmente necessarie.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico derivante dall'applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio comune da salvaguardare. 	<p>Atteso il carattere di dettaglio della misura indicata, si ritiene che questa debba essere sviluppata nel contesto dei Piani di tutela delle acque di iniziativa regionale ovvero degli equipollenti strumenti da parte delle Province Autonome.</p>
<p>IX) PRESCRIZIONE (Scelta delle alternative):</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - devono essere considerate anche misure alternative rispetto alle misure proposte per i sistemi di depurazione e per ridurre le esigenze idriche delle colture agricole; 	<p>Il Piano di gestione già prevede, nel novero delle misure di razionalizzazione e di risparmio idrico, a rafforzamento peraltro di quanto già disposto dall'art. 99 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 185/2003, l'incentivazione del riutilizzo delle acque reflue depurate per gli utilizzi agricoli e per l'irrigazione del verde pubblico, quando ciò sia tecnicamente realizzabile, economicamente sostenibile e sicuro per la conservazione dell'ambiente e della salute umana.</p> <p>Si ritiene invece che eventuali indirizzi sui sistemi di depurazione costituiscano più propriamente aspetti dei Piani di tutela regionale o</p>

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

<p>- devono essere chiariti i criteri da cui derivano le misure proposte per i bacini dell'Adige e del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, e se si tratti di misure alternative o complementari/integrative (tese al miglioramento del Piano di gestione); nel caso si tratti di misure alternative, sarebbe opportuno indicare a quale misura del Piano di gestione si contrappongono e le motivazioni che portano alla scelta di una misura piuttosto che un'altra.</p>	<p>equipollenti.</p> <p>Nel Piano di gestione adottato si è provveduto a riconsiderare criticamente le misure alternative o complementari/integrative già individuate dal Rapporto Ambientale, valutandone il recepimento all'interno dello strumento di piano. Vedasi a tal riguardo paragrafo 6.2.3 del presente documento.</p>
<p>X) PRESCRIZIONE (Sistema di Monitoraggio):</p>	
<p>- il sistema di indicatori proposto sia integrato con "indicatori di risposta e di risultato" dell'attuazione del Piano di gestione, che siano in grado di monitorare lo stato di realizzazione e l'efficacia/risultato delle misure di base e supplementari adottate;</p>	<p>Nell'ambito del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nel contesto della cosiddetta "Fase 0", si renderà conto degli esiti di un'apposita attività di analisi e scelta degli indicatori. In particolare, sulla base degli esiti dell'analisi qualitativa dell'ambiente effettuata nel RA, verrà scelto un set di indicatori sulla base dei seguenti criteri: facilità di reperimento, preferibilità di indicatori quantitativi rispetto ad indicatori qualitativi; omogeneità dei dati per bacino e distretto.</p>
<p>- il sistema di monitoraggio includa indicatori in grado di rappresentare la sostenibilità della gestione dell'ambiente nel Distretto in seguito all'applicazione delle misure di base e supplementari previste dal Piano di gestione;</p>	
<p>- il sistema di monitoraggio deve includere indicatori in grado di misurare tendenze evolutive di variabili endogene ed esogene al Piano di gestione che incidono sul futuro stato ambientale del Distretto, quali: andamenti demografici e meteo-climatici (che potrebbero incidere ad esempio sul fabbisogno idrico nel settore civile e agricolo e sull'assetto idrogeologico), andamenti dei livelli piezometrici delle falde e delle portate dei fiumi;</p>	
<p>- devono essere approfonditi i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori; - ruoli, responsabilità, e funzioni per i soggetti coinvolti nel monitoraggio. 	
<p>- per quanto di competenza dell'Autorità procedente, ed ove già non predisposto nel Piano di gestione, la rete di monitoraggio delle risorse idriche del Distretto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere adeguata ai requisiti della Direttiva 2000/60/CE (e dei D.M. 56/2009 e D.Lgs. 30/2009) e siano di conseguenza adeguati lo stato dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità; - deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (questi ultimi anche ai fini dei controlli sui rilasci del DMV e dei conseguenti effetti ecologici) su tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto; - si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le eventuali azioni programmate nella normativa nazionale e regionale per il monitoraggio di cui alla Direttiva "Habitat", finalizzato al mantenimento dello stato favorevole di habitat e specie nei siti Natura 2000; - deve essere prevista la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da utilizzare per il ri-orientamento come occasione per l'elaborazione delle revisioni del Piano di gestione prevista dall'art. 13 comma 7 della Direttiva 2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027. 	<p>Il Piano di gestione adottato propone, su indicazione delle Regioni e Province Autonome, lo sviluppo di un articolato monitoraggio delle risorse idriche del distretto, conforme ai requisiti della direttiva 2000/60/CE ed alle relative norme italiane di recepimento.</p> <p>L'attuazione di tale monitoraggio richiede l'attivazione di risorse finanziarie, non essendo queste, ad oggi, nella disponibilità delle Regioni e Province Autonome (Allegato 5 del Piano di gestione).</p> <p>Si potrà eventualmente provvedere alla omogeneizzazione della rete di monitoraggio a scala distrettuale, anche allo scopo di integrare obiettivi ed azioni di monitoraggio della direttiva Habitat, alla luce dei Piani di gestione della Rete Natura 2000.</p> <p>Inoltre l'applicazione dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, già incorporato nel Piano di gestione adottato quale misura di base, potrà assicurare il capillare controllo dei prelievi e dei rilasci.</p>
<p>XI) PRESCRIZIONE (Impatti transfrontalieri):</p>	
<p>- Il Piano di gestione deve prevedere, nell'ambito anche della consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia, l'approfondimento della problematica dell'inquinamento da mercurio – dilavato dal fiume Isonzo dai residui di attività estrattive in territorio sloveno - dei bacini del Levante e della Laguna di Grado e Marano, con riferimento anche alla Direttiva 2006/21/CE, sulla gestione dei Rifiuti di attività estrattive, recepita con D.Lgs. 117/2008 (art. 16, "Effetti transfrontalieri").</p>	<p>Vedasi, a tal riguardo l'apposita misura supplementare integrativa di cui ai paragrafi 8.2.1 (Tavoli tecnici) e 8.3.7 del presente documento.</p>

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

XII) PRESCRIZIONE (Valutazione di Incidenza):	
Il Piano deve essere approfondito con:	
- informazioni relative ai principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Distretto, con particolare riguardo a quelli direttamente dipendenti da ambienti acquatici;	Vedasi a tal riguardo le considerazioni già esposte nel paragrafo 5.2.11 del presente documento
- la verifica dell'esistenza e dei contenuti di eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e la valutazione della coerenza di eventuali misure del Piano di gestione con tali Piani;	
- la descrizione degli impatti che il Piano può avere sul sistema della Rete Natura 2000 e, più in generale, delle aree protette. In questo ambito possono essere considerate anche eventuali opere infrastrutturali, non esplicitamente considerate nel Piano di gestione, quali infrastrutture per la depurazione o ampliamento di quelle esistenti, opere sui sistemi di collettamento delle acque reflue urbane, sulle reti idriche di adduzione e distribuzione a servizio dei diversi comparti;	
- le indicazioni specifiche prodotte dal MATTM - Direzione Protezione della Natura., così come riportate nel parere n. 424 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del presente atto.	
L'AP dovrà dare seguito al quadro prescrittivo di questo Parere Motivato attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione. Tale processo avverrà in collaborazione con l'Autorità competente, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Le revisioni e le integrazioni verranno pubblicate sul sito web dell'A.d.B. del Distretto man mano che verranno ultimate e saranno parte integrante del P.d.G.	La revisione ed integrazione del quadro conoscitivo potrebbe richiedere tempi di esecuzione di medio termine e disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Pertanto il soddisfacimento del quadro prescrittivo potrebbe non risultare compatibile con le scadenze individuate.
Inoltre l'Autorità procedente deve tenere conto delle seguenti prescrizioni di carattere generale, valide per tutti i Piano di gestione, ove non fossero già state trattate:	
XIII) PRESCRIZIONE	
Integrazione all'interno del Piano di gestione di misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, che prevedano in primo luogo:	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- l'avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali, pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto; il DMV deve essere valutato con specifico riferimento al corpo idrico e all'ecosistema interessato;	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale rilascio;	Si ritiene che il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale rilascio debba essere collocato all'interno del monitoraggio operativo, come individuato nel progetto individuato nell'allegato 5 del Piano di gestione. Si rileva peraltro che il Piano di gestione reca peraltro specifici indirizzi per il soddisfacimento del DMV rappresentando la necessità che le opere di presa debbano essere adeguate in modo tale da renderle idonee, in qualsiasi condizione idrologica, al rispetto dei predetti obblighi.
- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del rischio idraulico) con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

delle piene per la prevenzione del rischio idraulico; i piani devono includere anche programmi di manutenzione periodica degli invasi (interrimento). Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue.	
- la considerazione del Piano Energetico Regionale per quanto attiene agli usi idroelettrici;	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori .	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
XIV° PRESCRIZIONE	
Sensibilizzazione, all'interno del quadro generale delle misure del Piano di gestione, al risparmio idrico attraverso l'applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio da salvaguardare, quali:	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e trattamento attraverso sistemi naturali di depurazione e filtraggio delle acque di seconda pioggia per usi domestici, irrigui, ecc.	Il Piano di gestione già contiene alcune misure finalizzate al risparmio ed all'uso razionale della risorsa idrica. Si ritiene che indicazioni di maggior dettaglio debbano essere oggetto più proprio dei Piani di tutela delle acque o equipollenti
- attivazione di misure legate a una gestione integrata del ciclo dell'acqua che comprenda captazione, biofitodepurazione, rinaturazione e rigenerazione, quali strumenti per la sostenibilità all'interno delle politiche territoriali.	Il Piano di gestione adottato incorpora, nel novero delle misure supplementari, linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio
- attivazione di azioni volte all'ammodernamento delle aziende agricole, facendo riferimento alla realizzazione di impianti irrigui finalizzati al risparmio idrico, di interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione,...), di impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione delle deiezioni animali e dei reflui zootecnici.	Il Piano di gestione già contiene alcune misure finalizzate al risparmio ed all'uso razionale della risorsa idrica.
XV° PRESCRIZIONE	
Integrazione delle misure del Piano di gestione con quelle dei Piani di Sviluppo Rurale regionali.	Le predette valutazioni saranno svolte nell'ambito del programma di monitoraggio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nel contesto della cosiddetta "Fase 0".
XVI° PRESCRIZIONE	
Attivazione di misure che prevedano la definizione di azioni per la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica, tenendo conto del mantenimento delle condizioni di naturalità dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone per la vegetazione ripariale e retroripariale.	Il Piano di gestione adottato incorpora, nel novero delle misure supplementari, linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio
XVII° PRESCRIZIONE	
Integrazione all'interno del Piano di gestione di misure volte all'individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: "Linee guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione" del 22 luglio 1999 e "Linee guida per l'individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità" redatto da APAT dell'ottobre 2006.	Il Piano di gestione già contiene alcune misure finalizzate al risparmio ed all'uso razionale della risorsa idrica anche finalizzate a meglio fronteggiare i fenomeni siccitosi
XVIII° PRESCRIZIONE	
Relativamente al punto e) dell'All.VI (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte I) "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale",	Il tema è già stato trattato nel rapporto ambientale, paragrafo 4.1 (coerenza esterna)
- sia valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica disciplinata dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e dalla L. 244/2007;	
- sia valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della Commissione Europea su "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" COM (2009) 147);	Già contemplata nell'ambito delle prescrizioni di carattere particolare
- sia condotta una valutazione delle tendenze in corso, basata sull'analisi di serie temporali di stazioni di misura che ben rappresentino l'andamento climatico alla scala locale;	Vedasi a tal riguardo il paragrafo 3.3.3 dell'Appendice al Piano di gestione e quanto esposto a riguardo della prescrizione VI.
- sia condotta una analisi delle previsioni climatiche sull'area di interesse in base alle tendenze in corso ed una analisi degli impatti effettivi e previsti sulla componente idrica che metta in evidenza eventuali elementi di criticità, in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;	Vedasi a tal riguardo il paragrafo 3.3.3 dell'Appendice al Piano di gestione e quanto esposto a riguardo della prescrizione VI.
- sia condotta la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici;	Vedasi a tal riguardo il paragrafo 3.3.3 dell'Appendice al Piano di gestione.
- sia condotta la definizione delle attività di monitoraggio e dei sistemi informativi, in essere e/o programmati, a supporto del Piano di gestione del distretto idrografico, che contribuiscono/contribuiranno a produrre gli elementi di conoscenza della evoluzione del clima e dei suoi impatti alla scala del distretto.	Si provvederà in tal senso mediante l'elaborazione del piano di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
XIX° PRESCRIZIONE	
In accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d'acqua al fine della produzione idroelettrica, solo laddove non vengano create interferenze alla risalita della fauna ittica provvedendo all'installazione di idonei manufatti.	Il Piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a scala distrettuale, l'elaborazione di un piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica. Vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.8.
XX° PRESCRIZIONE	
Il Piano di gestione, ai fini dell'aggiornamento della classificazione dei corpi idrici del Distretto e della definizione degli obiettivi, deve includere:	Prescrizione già recepita dal Piano di gestione adottato (Allegato 5 del Piano di gestione); l'attuazione del piano di monitoraggio è subordinata all'attivazione delle necessarie risorse finanziarie
- la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici superficiali sulla base delle indicazioni della Direttiva 2000/60 recepite nel DM 56/2009;	
- la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei sulla base delle indicazioni della Direttiva 2006/118/CE recepite nel D.Lgs. 30/2009;	
- la valutazione dello stato di qualità per i corpi idrici suddetti e degli obiettivi, ai sensi delle norme sopra citate.	
XXI° PRESCRIZIONE	
Pubblicazione annuale del monitoraggio sull'efficacia delle misure in atto a partire dall'adozione/approvazione del Piano di gestione.	Se ne terrà conto in sede di definizione del piano di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
XXII° PRESCRIZIONE	
Il Piano di gestione deve essere integrato nella parte riguardante lo studio del territorio recependo quanto espresso in premessa al parere del Ministero per i beni e le attività culturali, in merito all'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, prevedendo una <u>ricognizione puntuale dei beni tutelati</u> e degli strumenti di salvaguardia vigenti nell'ambito territoriale delle regioni e delle Province autonome interessate;	Si provvederà in tal senso nel contesto del programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nell'ambito della cosiddetta "Fase 0".
XXIII° PRESCRIZIONE	
Nell'individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli	Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a

<p>obiettivi prefissati, deve essere considerata l'interferenza con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le opere che in vari modi partano a modificare l'assetto idrico dei terreni valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi dell'immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché lo stato di umidità di terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o le presenze archeologiche, mutando le condizioni di umidità e microclima che hanno garantito la loro conservazione. - le opere, quali manufatti utili per la depurazione, l'irregimentazione o il controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi intrusi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la L. 189/93 definiva "decoro") di manufatti tutelati - Gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbe risultare troppo invasivi nel paesaggio, tenendo in debito conto, già nelle scelte localizzative, le valenze paesaggistiche dei siti, e prevedendo nelle fasi progettuali e attuative del piano, sia la minimizzazione dell'impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti i luoghi, sia una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla loro presenza nel territorio; - Le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe interferire con la tutela archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo e di sterro del terreno; - le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di ricucitura con i sistemi rurali, la rete ecologica ed i siti di pregio naturalistico; - le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di impermeabilizzazione del suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni, nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo, per quanto possibile, progetti di recupero, restauro di valorizzazione paesaggistica in cui le nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla creazione e riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati. 	<p>scala distrettuale, apposite misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali. Vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente documento.</p> <p>In ogni caso si ritiene che la valutazione dell'eventuale interferenza delle azioni di piano nei riguardi delle valenze paesaggistiche dei luoghi debba trovare più propria collocazione nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, come previsto e disciplinato dalle norme nazionali e locali.</p>
<p>XXIV° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Le misure trasversali previste dal piano devono tener conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti nell'ottica di trovare modalità di condivise misure di gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore), pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per l'ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità delle scelte operate.</p>	<p>Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a scala distrettuale, apposite misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali. Vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente documento.</p> <p>In ogni caso si ritiene che la valutazione dell'eventuale interferenza delle azioni di piano nei riguardi delle valenze paesaggistiche dei luoghi debba trovare più propria collocazione nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, come previsto e disciplinato dalle norme nazionali e locali.</p>
<p>XXV° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Il Piano di monitoraggio, ai fini della VAS, deve prevedere <u>una implementazione degli indicatori di misure previste per la tutela della risorsa acqua</u>, affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel territorio e con il paesaggio, si deve pertanto:</p>	<p>Si provvederà in tal senso nell'ambito della cosiddetta "Fase 0" del piano di monitoraggio di sostenibilità ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - effettuare una ricognizione dei beni costituenti il patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) - identificare la categoria di ogni bene, così come individuata dal Codice dei beni culturali e paesaggistici - indicare, per i beni paesaggistici, le norme di gestione previste dagli strumenti di pianificazione paesaggistica - identificare il livello di interferenza dei beni individuati con il sistema delle acque e per alcuni ambiti, il ruolo della presenza delle acque nella trasformazione dei luoghi in relazione all'evoluzione economica e storico-culturale delle popolazioni, già dai tempi più antichi, e di cui il paesaggio è a tutt'oggi testimonianza, sia per quanto riguarda la componente vegetazionale, sia per i manufatti architettonici ed archeologici presenti nel territorio; - indicare se allo stato attuale l'interferenza di cui sopra risulta essere positiva anche ai fini di una loro possibile valorizzazione o se sono riscontrabili situazioni di criticità dovute all'alterazione o degrado dei corpi idrici superficiali o sotterranei; - indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui beni tutelati dalle azioni e misure programmate dal piano, al fine di poter prevedere modifiche delle metodologie adottate, nel recepimento, anche, dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio in merito alla sostenibilità degli interventi nel paesaggio. 	
<p>XXVI° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Quanto sopra espresso deve essere recepito nella definizione degli indicatori specifici, nelle forme più idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti dal Piano per altre competenze diverse da quelle del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	<p>Si provvederà in tal senso nell'ambito della cosiddetta "Fase 0" del piano di monitoraggio di sostenibilità ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>XXVII° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell'attuazione delle azioni volte a sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua percezione paesaggistica, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.</p>	<p>Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a scala distrettuale, apposite misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali, che recepiscono quanto precisamente prescritto. Vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente documento.</p>
<p>XXVIII° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve verificarsi con specifico elaborato progettuale il recepimento di tutte le osservazioni e prescrizioni del presente parere;</p>	<p>Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a scala distrettuale, apposite misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali. Vedasi a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente documento.</p> <p>In ogni caso si ritiene che, nella fase attuativa del piano, la considerazione degli aspetti di tutela delle valenze paesaggistiche e storico-culturali debba trovare idonea nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, come previsto e disciplinato dalle norme nazionali e locali.</p>
<p>XXIX° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Devono essere adottate le conseguenti misure atte a soddisfare tutte le rilevate carenze del piano e a dare riscontro alle indicazioni relative alle modalità di attuazione del piano medesimo;</p>	
<p>XXX° PRESCRIZIONE</p>	
<p>Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi devono essere preventivamente coinvolte le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze di settore del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	<p>Si ritiene che il coinvolgimento delle strutture decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali, nel contesto delle successive fasi di progettazione ed attuazione dei singoli interventi, possa trovare idonea collocazione nel contesto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, secondo le forme e le modalità previste dalla normativa nazionale e locale.</p>

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

XXXI° PRESCRIZIONE	
Prima delle suddetti fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve essere redatto uno specifico piano di monitoraggio, relativo all'intero piano di gestione, basato sullo studio di specifici indicatori di sostenibilità, comprensivi degli indicatori riferiti al paesaggio ed ai beni culturali. Il suddetto piano di monitoraggio, per quanto attiene alle specifiche competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, deve essere condiviso con le Direzioni Regionali e le Soprintendenze di settore.	Si provvederà in tal senso nell'ambito della cosiddetta "Fase 0" del piano di monitoraggio di sostenibilità ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
XXXII° PRESCRIZIONE	
L'integrazione nel piano in esame delle suddette prescrizioni deve essere oggetto di specifico capitolo della "dichiarazione di sintesi" prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 s.m.i., come anche delle "misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18" del medesimo decreto legislativo.	Assolta col presente documento.

8. Il Piano di gestione adottato e l'integrazione del programma delle misure conseguenti al Rapporto ambientale, alla consultazione pubblica e al Parere motivato

8.1. Premessa

Il PdG individua misure di base e supplementari che dettano indirizzi generali per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. La definizione delle modalità operative per l'attuazione di predetti indirizzi è demandata ai Piani di tutela delle acque o equipollenti redatti dalle Regioni e Province Autonome.

A tale scopo, il PdG prevede, con apposite misure supplementari, l'attivazione di tavoli tecnici interistituzionali finalizzati al coordinamento nell'attuazione degli indirizzi di piano.

Pertanto la valutazione delle possibili alternative emerse nell'ambito dell'attività di consultazione o di VAS (parere motivato), peraltro tutte di carattere operativo, deve essere affrontata nell'ambito della pianificazione regionale e provinciale di settore tenuto conto anche degli esiti delle predette attività di coordinamento.

Per quanto riguarda le modifiche al programma di misure, si presentano di seguito le integrazioni delle misure supplementari del PdG costituenti esito dei seguenti processi o elaborati:

- il rapporto ambientale, redatto in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006; tale documento ha infatti individuato, quale esito delle analisi in esso contenute, alcune "misure di compensazione" ed alcune "misure alternative/complementari";
- la fase di consultazione pubblica, sviluppata ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006; le proposte derivano dall'accoglimento di alcuni dei contributi presentati;
- il parere motivato di compatibilità strategica espresso dal competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel contesto del procedimento di valutazione ambientale strategica.

Si tratta di proposte finalizzate a meglio dettagliare e specificare misure già presenti nel progetto di piano oppure costituenti nuove misure integrative. Va evidenziato che buona parte di queste ultime sono di rilievo distrettuale. Costituiscono pertanto parte integrante del piano attraverso l'apposito Allegato 7.

8.2. Misure supplementari individuate nel Rapporto ambientale

8.2.1. Istituzione di tavoli tecnici e di concertazione

Le Autorità competenti in materia promuovono, secondo programmi prestabiliti, tavoli tecnici ovvero tavoli di concertazione con i portatori di interessi finalizzati all'attivazione di processi inclusivi (percorsi partecipati, contratti di fiume, ecc.) allo scopo di favorire l'informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate e delle attività del PdG.

In particolare:

- Per quanto riguarda in particolare i problemi di gestione della risorsa idrica e quelli connessi al rischio idraulico nel settore pianiziale del bacino dell'Adige e nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbiano, nonché le possibili interazioni con il contiguo distretto del fiume Po, è istituito un apposito tavolo tecnico permanente tra il distretto del fiume Po e quello delle Alpi Orientali, aperto anche ai principali soggetti istituzionali competenti per territorio (Regioni e Province interessate).
- Al perdurare di condizioni climatiche che possono far prevedere condizioni di criticità nella disponibilità della risorsa viene costituito un tavolo tecnico di discussione fra tutti i soggetti interessati (gestori degli invasi, consorzi di bonifica, enti territoriali, etc.) per l'adozione degli eventuali provvedimenti.
- Per quanto riguarda la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia, viene costituito all'uopo un apposito tavolo istituzionale tra le Amministrazioni competenti entro 120 giorni dall'adozione del PdG.
- Per quanto riguarda i problemi di eutrofizzazione delle acque marino costiere antistanti il distretto idrografico delle Alpi Orientali, viene costituito tra le Amministrazioni competenti, entro 120 giorni dall'adozione del PdG, un apposito tavolo tecnico tra le Amministrazioni competenti finalizzato ad una verifica aggiornata di tale problematica. In tale contesto sono anche individuate misure di equipollenza tra l'obbligo di dotazione del sistema terziario di abbattimento dei nutrienti degli impianti di depurazione, già previsto dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e lo scarico al largo dei liquami.
- Per quanto riguarda i problemi di qualità delle acque di transizione della laguna di Marano-Grado, viene costituito tra le Amministrazioni competenti, entro 120 giorni dall'adozione del PdG, un apposito Tavolo tecnico tra le Amministrazioni competenti finalizzato:
 - alla eventuale riconsiderazione, sotto il profilo strettamente scientifico, del perimetro del Sito Inquinato Nazionale, allo scopo di escludere una parte importante e vitale dell'ambiente lagunare, oltre che consentire il conseguimento di procedure amministrative più spedite e meno costose, in considerazione degli ingenti oneri che il concetto di bonifica impone;
 - alla definizione di criteri di riferimento per la gestione dei sedimenti in ambiente lagunare.

8.2.2. Misure di coordinamento interistituzionale

Le Amministrazioni coinvolte a diverso titolo nella gestione del territorio e nella gestione delle risorse idriche, nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie, si coordinano con l'Autorità di distretto al fine di valutare le corrispondenti misure di adattamento al PdG.

8.2.3. Misure alternative/complementari nei bacini del Fissero-Tartaro-Canalbiano e dell'Adige

Si espongono le seguenti considerazioni sulle misure alternative/complementari costituenti esito della valutazione ambientale strategica (rapporto ambientale) e ed il conseguente eventuale accoglimento nell'ambito del PdG.

Misura 1

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Limitazione dell'inquinamento da specie ittiche alloctone
Elementi descrittivi di sintesi	La misura proposta prevede la massima limitazione nell'inserimento nel reticolo idrografico di specie ittiche alloctone che, come evidenziato dalla caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica della specie trota marmorata condotte dall'Autorità di bacino del fiume Adige con il progetto GAME, entrano in competizione con le specie autoctone presenti impedendone lo sviluppo e la diffusione.
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di garantire una corretta strategia di conservazione delle specie ittiche autoctone nel bacino del fiume Adige
Considerazioni delle autorità precedenti	Si è valutato che quanto indicato dal PdG, che nell'ambito delle misure di base già include il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con oggetto il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" possa corrispondere alle aspettative della misura proposta. In particolare l'art. 12, comma 3, del Regolamento così come sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, già dispone il divieto alla reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Per le motivazioni sopra evidenziate la misura si ritiene non sia da confermare

Misura 2

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Limitazione delle opere in contrasto con lo sviluppo del plancton fluviale
Elementi descrittivi di sintesi	La misura proposta prevede la valutazione ponderata di tutte le opere e manovre sul fiume Adige che potrebbero comportare alterazioni allo sviluppo del potamoplancton tramite le variazioni della velocità del fiume, della sua torbidità oppure delle concentrazioni di nutrienti, tutti fattori riconosciuti, dallo studio PLANADIGE condotto dall'Autorità di bacino dell'Adige, quali alteranti lo sviluppo planctonico.
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di garantire condizioni di dinamica fluviale favorevoli al corretto sviluppo della componente potamoplanctonica.
Considerazioni delle autorità precedenti	Si è considerato che nella valutazione preliminare degli impatti che le opere possono avere sull'ambiente questo elemento specifico sia già necessariamente considerato. Per le motivazioni sopra evidenziate si ritiene che la misura integrativa non sia da confermare

Misura 3

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Attivazione di un tavolo di concertazione per contrastare le crisi idriche
Elementi descrittivi di sintesi	<p>Al perdurare di condizioni climatiche che possono far prevedere condizioni di criticità nella disponibilità della risorsa è necessario convocare un tavolo tecnico di discussione fra tutti i soggetti interessati (gestori degli invasi, consorzi di bonifica, enti territoriali etc.) per una analisi aggiornata della problematica.</p> <p>A tal proposito è importante individuare una specifica disciplina per il raccordo interregionale che garantisca tempestività e operatività in questo caso e, più in generale, in caso emergenze connesse con il fiume Adige, con la previsione di definiti limiti temporali entro i quali i rappresentanti politici degli enti territoriali, a fronte di stati di emergenza dovuti a fenomeni di carenza idrica, di piena o di inquinamento delle risorse idriche opportunamente segnalati e comunicati da uno degli enti, provvedono alla stipulazioni di accordi per farvi fronte.</p>
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di assicurare, in condizioni di criticità idrica, la concertazione tra tutti gli Enti interessati alla gestione della risorsa idrica allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico e la tutela della risorsa.
Considerazioni delle autorità precedenti	Si ritiene che la misura di che trattasi, pur meritevole di conferma nel PdG, possa essere ricondotta alla più generale misura di istituzione dei tavoli di concertazione già descritta e prevista alla scala distrettuale (vedasi paragrafo 4.2.1).

Misura 4

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Designazione delle golene del tratto arginato veneto del fiume Adige quali zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Elementi descrittivi di sintesi	La misura prevede l'estensione delle disposizioni previste nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati del Veneto (Titolo V del Testo coordinato delle disposizioni regionali vigenti in materia di disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali della Regione Veneto) a tutte le golene del tratto arginato del fiume Adige.
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di assicurare la salvaguardia della qualità delle acque nel tratto finale dell'Adige
Considerazioni delle autorità precedenti	La misura non è meritevole di inserimento nel PdG in quanto si ritiene che la stessa debba essere ricondotta alle specifiche iniziative regionali. La proposta sarà opportunamente valutata con la revisione del Programma di azione della Regione del Veneto attualmente in corso.

Misura 5

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Estensione del divieto di utilizzazione dei liquami zootecnici nelle golene del tratto arginato veneto del fiume Adige
Elementi descrittivi di sintesi	La misura prevede l'estensione del divieto di utilizzazione di liquami zootecnici come indicato all'art. 5 del Testo coordinato delle disposizioni regionali vigenti in materia di disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali della Regione Veneto a tutte le aree di golena presenti nel fiume Adige e in tutto il suo tratto arginato
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di assicurare la salvaguardia della qualità delle acque nel tratto finale dell'Adige
Considerazioni delle autorità precedenti	La misura è meritevole di inserimento nel PdG in quanto si ritiene che la stessa debba essere ricondotta alle specifiche iniziative regionali. La proposta sarà opportunamente valutata con la revisione del Programma di azione della Regione del Veneto attualmente in corso.

Misura 6

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige
Elementi descrittivi di sintesi	La misura prevede di dare attuazione delle indicazioni contenute nello "Studio per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello-Tombazosana" sull'intero tratto di fiume Adige a valle dello sbarramento di Pontoncello.
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di assicurare il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige a valle dello sbarramento di Pontoncello.
Considerazioni delle autorità precedenti	Si ritiene che la misura si debba confermare quale integrazione della misura supplementare di cui al punto 6.10.6 del bacino del fiume Adige.

Misura 7

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Rinaturalizzazione ed eventuale depensilizzazione dei torrenti veronesi
Elementi descrittivi di sintesi	La misura prevede la rinaturalizzazione ed eventuale depensilizzazione dei torrenti della Lessinia che scendono verso la pianura, fra cui Alpone, Chiampo, Tramigna, Illasi, Valpantena, Squaranto.
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di attenuare il rischio idraulico e poter procedere con interventi di riqualificazione.
Considerazioni delle autorità precedenti	La misura è da confermare come nuova misura supplementare del bacino dell'Adige (6.10.8)

Misura 8

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Applicazione di GECoRA per la valutazione del rischio ecologico in acque sotterranee
Elementi descrittivi di sintesi	La misura consiste nell'applicazione della procedura innovativa GECoRA (Groundwater Ecological Risk Assessment) predisposta dall'Autorità di bacino del fiume Adige in collaborazione con l'Università degli Studi de L'Aquila, per la valutazione del rischio ecologico (GECo Rischio) in acque sotterranee e la gestione degli acquiferi sulla base della presenza di fauna stigobionte, cioè fisiologicamente adattata agli ambienti ipogei.
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di scegliere il miglior approccio gestionale per mitigare il rischio in acque sotterranee
Considerazioni delle autorità precedenti	La misura è da confermare come integrazione del quadro conoscitivo relativo al programma di monitoraggio.

Misura 9

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Applicazione degli indicatori di hydropeaking e di thermpoaking
Elementi descrittivi di sintesi	La misura consiste nell'applicazione degli indicatori di hydropeaking e di thermpoaking come descritto nello studio REPORT a tutte le centrali idroelettriche presenti nel bacino per una valutazione complessiva del loro impatto idraulico e termico
Scopo della misura	La misura ha lo scopo di scegliere approcci gestionali dei rilasci dalle centrali in modo da mitigare gli effetti di hydropeaking e di thermpoaking
Considerazioni	La misura è da confermare come integrazione del quadro conoscitivo relativo al programma di monitoraggio.

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Misura 10

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Applicazione della metodologia HyES per il monitoraggio dell'ambiente iporreico
Elementi descrittivi di sintesi	La misura consiste nell'applicazione della metodologia HyES (HYporreic Expert System) testata sul bacino dell'Avisio dall'Autorità di bacino dell'Adige per la valutazione della funzionalità, vulnerabilità e rischio cui sono sottoposti gli ambienti iporreici dei fiumi.
Scopo della misura	Definizione di modalità di gestione di sistemi idrici integrati che tengano correttamente conto di tutte le componenti ecologiche di cui consta il corridoio fluviale
Considerazioni delle autorità precedenti	La misura è da confermare come integrazione del quadro conoscitivo relativo al programma di monitoraggio.

Misura 11

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Misure di coordinamento interregionale
Elementi descrittivi di sintesi	In relazione alla dimensione sovregionale dei temi e delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie, riportate in forma estensiva nell'allegato 2 ed in forma sintetica nell'allegato 3, le regioni e le province autonome, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente piano, verificano ed eventualmente uniformano i contenuti dei provvedimenti e delle misure già adottate sulle porzioni del bacino di propria competenza. Tali indicazioni vengono riassunte nell'allegato 3 ed indicate con apposito cromatismo rosso (punto di contatto). Per i temi non ancora normati dalle diverse amministrazioni regionali tale principio generale viene richiamato quale azione da promuovere nella fase di redazione delle norme di recepimento ed indicato con cromatismo verde.
Scopo della misura	Istituzione di un quadro di riferimento a scala di bacino quanto più omogeneo e reciprocamente coordinato.
Considerazioni delle autorità precedenti	La misura è da confermare (misura 6.10.9 dell'Adige), nella considerazione del carattere sovregionale del bacino dell'Adige e nella conseguente necessità di iniziative di coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti

Misura 12

Bacino	Adige
Misura proposta in esito alla VAS	Misure di regolazione dei prelievi idroelettrici
Elementi descrittivi di sintesi	Va posto in evidenza il fenomeno, ormai in atto da tempo sull'intero comprensorio distrettuale, del sensibile incremento delle istanze di concessione ad uso idroelettrico, interessanti soprattutto il reticolo del bacino montano; se non sottoposto ad adeguato controllo, il fenomeno rischia di aggravare ulteriormente l'attuale condizione di sovrasfruttamento del bacino montano, incrementando il numero dei corpi idrici fluviali sottesi dalle opere di derivazione, con conseguente rischio di forte riduzione della capacità di recupero degli ecosistemi e di generale deterioramento dello stato di qualità degli stessi. La misura costituente esito alla VAS prevede la possibilità di adottare misure di contenimento di tale fenomeno.
Scopo della misura	Tutela degli aspetti qualitativi dei corpi idrici
Considerazioni delle autorità precedenti	Con riguardo alla problematica posta in evidenza e nella considerazione della dimensione distrettuale della stessa, si propone quale misura integrativa del piano, a valere per tutti i bacini formanti il distretto, la seguente: "Le autorità competenti promuovono l'elaborazione di un piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica".

Misura 13

Bacino	Fissero Tartaro Canalbianco
Misura proposta in esito alla VAS	Misure di coordinamento interregionale
Elementi descrittivi di sintesi	In relazione alla dimensione sovregionale dei temi e delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie, riportate in forma estensiva nell'allegato 2 ed in forma sintetica nell'allegato 3, le regioni, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente piano, verificano ed eventualmente uniformano i contenuti dei provvedimenti e delle misure già adottate sulle porzioni del bacino di propria competenza. Tali indicazioni vengono riassunte nell'allegato 3 ed indicate con apposito cromatismo rosso (punto di contatto). Per i temi non ancora normati dalle diverse amministrazioni regionali tale principio generale viene richiamato quale azione da promuovere nella fase di redazione delle norme di recepimento ed indicato con cromatismo verde.
Scopo della misura	Istituzione di un quadro di riferimento a scala di bacino quanto più omogeneo e reciprocamente coordinato.
Considerazioni delle autorità procedenti	La misura è da confermare, nella considerazione del carattere sovregionale del bacino del Fissero Tartaro Canalbianco e nella conseguente necessità di iniziative di coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti (misura 6.10.8)

In sintesi sono accolte, e costituiscono dunque nuove misure supplementari del PdG le seguenti:

- la misura 6, **a valere per il bacino dell'Adige**, come integrazione della misura supplementare 6.10.6;
- la misura 7, **a valere per il bacino dell'Adige**;
- le misure 8, 9 e 10, come integrazione del quadro di conoscitivo relativo al programma di monitoraggio, **a valere per il bacino dell'Adige**;
- la misura 11, **a valere per il bacino dell'Adige**;
- la misura 12, **a valere per tutti i bacini che formano in territorio distrettuale** (vedasi paragrafo successivo)
- la misura 13, **a valere per il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco**.

8.3. Misure supplementari conseguenti alla consultazione pubblica e al parere motivato di compatibilità strategica

8.3.1. Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali

Le azioni previste dal PdG devono coniugare le finalità di tutela quali-quantitativa delle acque e delle aree protette con le finalità di tutela paesaggistica.

In particolare:

- ogni intervento dovrà tenere conto dello stato dei luoghi anche in termini di area vasta, con particolare riguardo a quelli suscettibili di modifiche dell'assetto paesaggistico;

- i piani e programmi inerenti il riassetto delle reti di adduzione e di smaltimento delle acque dovranno garantire la tutela archeologica delle aree interessate; la realizzazione di tali impianti dovrà inoltre prevedere opportune localizzazioni che tengano conto delle valenze paesaggistiche dei siti e tali da minimizzare l'impatto delle nuove realizzazioni con le preesistenze caratterizzanti i luoghi; adeguata attenzione dovrà essere presentata per la qualità architettonica dei manufatti fuori terra, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalle nuove presenze nel territorio;
- eventuali opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, dovranno essere ricomprese in un disegno del territorio che tenga conto degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio;
- le opere di riqualificazione previste attraverso la rinaturalizzazione dovranno essere realizzate anche con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi in ambiti degradati dovranno quanto più possibile essere inclusi in progetti di recupero, restauro e valorizzazione paesaggistica, prevedendo anche la creazione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.

Va infine promossa l'attività di coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali anche nelle fasi successive di programmazione e di definizione delle azioni attuative per sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti del paesaggio e della sua risorsa più importante che è costituita dal sistema idrico delle acque superficiali e sotterranee, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali per scelte di sviluppo sostenibile e durevole originate da azioni positive di gestione del territorio, come d'altra parte viene enunciato anche dalla Convenzione Europea del paesaggio.

8.3.2. Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo

Quale principio generale, le azioni di asporto e di movimentazione degli inerti all'interno degli alvei sono svolte, oltre che nel rispetto delle dinamiche geomorfologiche del fiume, anche nella considerazione dell'obiettivo di raggiungimento o mantenimento della sicurezza idraulica e dello stato ecologico previsto dalla direttiva quadro acque.

8.3.3. Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio

Nell'attuazione dei piani e programmi finalizzati alla difesa idraulica, geologica e da valanga nonché per la riqualificazione degli ecosistemi interessati dai relativi fenomeni di criticità, possono essere promosse azioni volte a realizzare la rinaturazione basata sul principio di ripristino dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale.

La misura di rinaturazione può essere considerata come possibile opzione di intervento al fine di concorrere al perseguimento del buono stato ecologico; nella sua fattibilità essa va comunque verificata caso per caso ed inserita nel più ampio contesto degli aspetti economici-sociali e di tutela della pubblica incolumità.

8.3.4. Misure finalizzate a salvaguardare l'infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate

La permeabilità naturale dei suoli non edificati oltre ad assicurare l'alimentazione della falda costituisce fattore di stabilità del bacino contribuendo alla mitigazione del rischio idraulico. E' quindi necessario che il territorio non edificato debba mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.

In tal senso è principio di opportunità che le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio siano improntate al rispetto dell'invarianza idraulica e, per quanto realisticamente possibile, della minima riduzione della permeabilità dei suoli.

A tal fine:

- in sede di predisposizione o aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a scala comprensoriale o locale che comportano una trasformazione territoriale in grado di incidere sul regime idraulico locale, i Comuni o gli altri soggetti pubblici competenti valuteranno le modifiche del regime idraulico indotte dalle nuove previsioni urbanistiche ed individueranno le necessarie misure compensative;
- nell'ambito delle misure compensative sarà comunque accordata priorità alle soluzioni tecnologiche che privilegiano l'infiltrazione in falda delle acque di pioggia non inquinate (acque di seconda pioggia) nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa di settore.

8.3.5. Integrazione delle "Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di regolamentazione dei prelievi"

Le "Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di regolamentazione dei prelievi", laddove previste, sono così integrate (il testo integrato è in grassetto):

*"Per favorire il recupero delle riserve idriche sotterranee è dunque opportuno individuare, perlomeno nell'area di ricarica della falda ma auspicabilmente anche nella bassa pianura, dove cioè sono presenti acquiferi confinati, opportune limitazioni ai prelievi da falda sotterranea, da riferirsi ai volumi ovvero alle portate concesse, alla tipologia degli utilizzi richiesti, **alla tipologia del corpo idrico sotterraneo intercettato**, in relazione ai quali subordinare il rilascio della concessione al prelievo."*

8.3.6. Integrazione delle misure riguardanti la "Revisione delle utilizzazioni in atto"

La misura "Revisione delle utilizzazioni in atto" è integrata con le seguenti indicazioni:

"Le Amministrazioni, in relazione alle specifiche competenze, promuovono azioni conoscitive volte a:

- *definire/aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico;*
- *dare seguito/aggiornare con continuità il censimento delle utilizzazioni in atto, ivi compresi usi domestici;*

- *aggiornare, se necessario per il raggiungimento del buon stato ecologico ovvero del buon potenziale ecologico, il valore del DMV.*

Allo scopo di assicurare, in sede di riesame ed aggiornamento del PdG, l'efficace adozione delle eventuali misure di riequilibrio del bilancio idrico, la durata delle nuove concessioni d'acqua ovvero di quelle soggette a revisione o rinnovo dovrà essere convenientemente individuata da parte dell'autorità concedente, in modo tale che la relativa scadenza tenga conto degli obiettivi di qualità fissati per la revisione del piano (2015, 2021, 2027), così come stabilito dall'art. 11, comma 7, della Direttiva 2000/60/CE"

8.3.7. Iniziative di monitoraggio transfrontaliero

In relazione alle problematiche transfrontaliere di tutela delle acque interessanti in particolar modo il torrente Slizza, il fiume Isonzo e le acque marino-costiere antistanti i bacini dell'Isonzo e del Levante, gli Stati membri interessati danno prosecuzione alle iniziative di consultazione transfrontaliera già avviate nella fase di redazione del PdG finalizzandole alla costituzione di una regolare rete di monitoraggio reciprocamente coordinata e congiunta, in conformità con le indicazioni dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE.

Le conseguenti intese possono costituire eventuale aggiornamento e ridefinizione del progetto di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, così come individuato e descritto nell'Allegato 5 del PdG.

8.3.8. Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della direttiva 2000/60/CE, le autorità competenti promuovono l'elaborazione di un piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica".

8.3.9. Aggiornamento del piano

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE, il PdG è sistematicamente riesaminato e aggiornato entro 15 anni dall'entrata in vigore della succitata direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Il piano può essere comunque soggetto a revisioni e/o integrazioni anche nelle fasi intermedie, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e del periodico rilevamento dell'impatto causato dall'attività antropica presente nei vari bacini idrografici, giusta disposizione di cui all'allegato C, punto C.3, del D.M. 16 giugno 2008, n. 131.

QUADRO SINOTTICO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUL PROGETTO DI PIANO

CONTENUTI DEL PIANO DI GESTIONE		OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI																				RICORSIVITA' DELL'OSSERVAZIONE		CONTOREDUZIONI		MISURE INTEGRATIVE																
		15/7/09	21/7/09	21/7/09	22/7/09	29/7/09	5/8/09	10/8/09	7/10/09	15/10/09	29/10/09	30/10/09	12/11/09	16/11/09	18/11/09	18/11/09	18/11/09	18/11/09	24/11/09	24/11/09	27/11/09	27/11/09	29/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	30/11/09	1/12/09	17/12/09	22/12/09	27/12/09	29/12/09	29/12/09	22/1/10	22/1/10	22/1/10	29/1/10
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PROTETTE	RACCOMANDAZIONI, PROPOSTE ED INTEGRAZIONI	25	Indirizzi generali volti a garantire la corretta integrazione degli obiettivi di tutela previsti dalla normativa di settore per i siti della Rete natura 2000																					1	Vedasi paragrafo 5.2.11																	
		26	Va riconosciuta la valenza paesaggistica degli ambiti legati alla presenza d'acqua e la funzione di corridoi ecologici svolti dai corsi d'acqua																					1	Vedasi paragrafo 8.3.1	Misure di Tutela Valenze Paesaggistiche e Culturali (par. 6.3.1)																
		27	Fare riferimento ai piani di gestione delle aree SIC e ZPS																					1	Vedasi paragrafo 5.2.11 (MATTM - Direzione Protezione Natura)																	
		28	Integrazione delle aree di tutela delle falde acquifere pregiate e delle acque dolci idonee alla vita dei pesci																					1	Contributo non accolto (vedasi paragrafo 5.2.27)																	
		29	Integrazioni e correzioni degli elaborati																					3	Prodotta integrazione del Piano																	
OBIETTIVI	CARENZE EVIDENZIATE	30	Gli obiettivi nelle aree protette risultano generici																					1	Prodotta integrazione del Piano																	
	RACCOMANDAZIONI, PROPOSTE ED INTEGRAZIONI	31	Gli obiettivi devono essere realistici e tener conto non solo del principio del chi inquina paga ma anche dell'analisi costi benefici e della sostenibilità economico-sociale																					1	Vedasi paragrafo 5.2.9																	
		32	Proroga al raggiungimento degli obiettivi dei corpi idrici a rischio non sempre motivata																					2	Vedasi paragrafi 5.2.21, 5.2.22																	
		33	Ampio ricorso alle deroghe previste dalla direttiva con motivazioni differenziate non sempre trasparenti																					1	Vedasi paragrafo 5.2.29																	
		34	Non considerato il passaggio normativo nel quale è disposto che, se un corpo idrico presenta forme di utilizzo sostenibili che generano pressioni, si debba considerare eventualmente la deroga agli obiettivi di qualità																					4	Vedasi paragrafi 5.2.25, 5.2.26, 5.2.28, 5.2.31																	
		35	Integrazioni degli elaborati attraverso tabelle riassuntive																					1	Prodotte integrazioni con dati resi disponibili da Regioni e Province Autonome																	



Autorità di bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE



Autorità di bacino
DEL FIUME ADIGE